

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (IX e XIV)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	12
GIUSTIZIA (II)	»	55
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	62
DIFESA (IV)	»	81
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	89
FINANZE (VI)	»	106
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	109
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	110
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	112
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	115
AGRICOLTURA (XIII)	»	124

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica; Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto+Europa-Centro Democratico: Misto+E-CD; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	125
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	126
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	135
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	136
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	137

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della European Organisation of Military Associations (EUROMIL), in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare 3

AUDIZIONI:

Audizione del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, Gen. S. A. Alberto Rosso (*Svolgimento e conclusione*) 3

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 marzo 2019.

Audizione di rappresentanti della European Organisation of Military Associations (EUROMIL), in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.10 alle 11.30.

AUDIZIONI

Martedì 12 marzo 2019. — Presidenza del presidente della IV Commissione della Camera dei deputati, Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 12.45.

Audizione del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, Gen. S. A. Alberto Rosso.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori odierni sarà assi-

curata anche attraverso la trasmissione sul canale satellitare, nonché la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Alberto ROSSO, *Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Salvatore DEIDDA (FdI), Giovanni Luca ARESTA (M5S) e Roberto Paolo FERRARI (Lega), il senatore Vito VATTUONE (PD) e la deputata Wanda FERRO (FdI).

Alberto ROSSO, *Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia l'auditore per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ANIE Assifer-Associazione industrie ferroviarie, Associazione Nazionale Costruttori Edili Ferroviari Riuniti (ANCEFERR), Associazione Trasporti (ASSTRA), FerCargo, Unione Interporti Riuniti (UIR), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (atto n. 73) e dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie (atto n. 74)

4

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 marzo 2019.

Audizione di rappresentanti di ANIE Assifer-Associazione industrie ferroviarie, Associazione Nazionale Costruttori Edili Ferroviari Riuniti (ANCEFERR), Associazione Trasporti (ASSTRA), FerCargo, Unione Interporti Riuniti (UIR), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (atto n. 73) e dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie (atto n. 74).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.15.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
<i>ALLEGATO (Proposte emendative segnalate) (Pubblicato in un fascicolo a parte)</i>	

SEDE REFERENTE

Martedì 12 marzo 2019. — Presidenza della presidente della XII Commissione, Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Cominardi.

La seduta comincia alle 12.35.

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

C. 1637 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 marzo 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che sono stati presentati alcuni ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità di talune proposte emendative pronunciati nella seduta di ieri.

In tale contesto, alla luce di un ulteriore esame delle proposte emendative, nonché a seguito dell'analisi dei motivi di ricorso adottati dai ricorrenti, la Presi-

denza ritiene di poter rivedere i giudizi di inammissibilità sulle seguenti proposte emendative, che devono pertanto considerarsi ammissibili:

gli identici emendamenti Epifani 20.13, Eva Lorenzoni 20.16 e Lepri 20.5, in quanto contemplano un'ipotesi di contribuzione volontaria finalizzata al perfezionamento dei requisiti contributivi per raggiungere il diritto al trattamento pensionistico, nel presupposto che tale ipotesi sia comparabile alla facoltà di riscatto per periodi non coperti da contribuzione, contemplata dall'articolo 20 del decreto-legge in oggetto;

gli articoli aggiuntivi Tripiedi 16.02 e Serracchiani 26-*sexies*.03, in quanto, riconoscendo integralmente, a fini contributivi, i periodi lavorati in regime di part time verticale, allo scopo di incrementare l'anzianità contributiva per agevolare il raggiungimento del diritto al trattamento pensionistico, corrispondono alla ratio degli articoli 20 e 22 del provvedimento in esame; deve, pertanto, considerarsi altresì ammissibile l'articolo aggiuntivo Eva Lorenzoni 25-*ter*.05 vertente sulla medesima materia.

La Presidenza ritiene, invece, di dover confermare i giudizi di inammissibilità per estraneità di materia sulle restanti proposte emendative.

Avverte, altresì, che, a seguito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, che ha avuto luogo nella giornata di ieri, i gruppi sono stati invitati a segnalare – entro le ore 9 della giornata odierna – le proposte emendative da porre comunque in votazione, per assicurare, attraverso uno svolgimento ordinato dei lavori delle Commissioni, il rispetto del termine fissato dalla Conferenza dei presidenti di gruppo per l'inizio dell'esame in Assemblea il prossimo lunedì 18 marzo (*vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte*).

Avverte, infine, che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso: non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Dà, quindi, la parola alle relatrici, deputata Murelli per la XI Commissione e deputata Nesci per la XII Commissione, invitandole a esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo da cui propongono di iniziare l'esame.

Walter RIZZETTO (Fdi), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta il fatto che le Commissioni si apprestino a iniziare l'esame degli emendamenti prima che sia stato stampato e distribuito il fascicolo di tutte le proposte emendative segnalate dai gruppi, riferite all'intero provvedimento. Tale modo di procedere, a suo avviso, non appare giustificabile, a fronte dell'atteggiamento collaborativo delle opposizioni, le quali, nonostante la tempistica stringente, non hanno sollevato problemi e si sono sforzate di rispettare tutte le scadenze. Per queste ragioni, ritiene preferibile rinviare l'inizio dei lavori a un momento successivo alla pubblicazione del fascicolo completo degli emendamenti segnalati, al momento non a disposizione dei deputati.

Paolo ZANGRILLO (Fi) si associa alle considerazioni del collega Rizzetto.

Debora SERRACCHIANI (Pd), dichiarandosi d'accordo con i colleghi intervenuti, ritiene che la complessità del provvedimento ne imponga un esame ordinato e sistematico.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dopo aver preliminarmente ricordato che è facoltà delle relatrici proporre le modalità di svolgimento dei lavori da loro ritenute più consone, chiede loro se ritengano utile accedere alla proposta di rinviare l'inizio dell'esame degli emendamenti a un momento successivo alla pubblicazione dell'intero fascicolo di quelli segnalati.

Elena MURELLI (Lega), *relatrice per la XI Commissione*, ritiene che, essendo già le relatrici in condizione di esprimere i propri pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli 9-*bis*, 11-*bis*, 17, 19, 24, 26 e 27, le Commissioni potrebbero già iniziare l'esame, avvalendosi del fascicolo degli emendamenti segnalati messo a disposizione dei deputati da parte degli uffici.

Sebastiano CUBEDDU (M5S) ritiene perfettamente percorribile la strada proposta dalla relatrice Murelli, che è poi la stessa, a quanto gli consta, adottata proficuamente dal Senato e che risulta, per certi versi, obbligata, data la complessità del provvedimento.

Elena CARNEVALI (Pd) osserva che i lavori delle Commissioni riunite stanno prendendo avvio dalla parte finale e meno rilevante del provvedimento, tralasciando gli aspetti più caratterizzanti. Rileva, quindi, che a fronte di un provvedimento articolato e di estrema rilevanza, non appare opportuno iniziare l'esame da alcune questioni di dettaglio, oltretutto relative ad ambedue i Capi in cui è suddiviso il provvedimento.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, osserva che, anche in presenza di un fascicolo completo, le relatrici avrebbero in ogni caso, nella seduta odierna, formulato le loro proposte di parere solo in relazione agli articoli presenti nel fascicolo già in distribuzione.

Renata POLVERINI (FI) ritiene che la disponibilità del fascicolo completo degli emendamenti segnalati aiuterebbe i deputati a seguire meglio l'andamento dei lavori, proprio in considerazione della grande complessità del provvedimento.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, tenuto conto di tutte le opinioni espresse dai deputati intervenuti e della proposta formulata dalle relatrici, le invita a esprimere il parere di competenza sulle proposte emendative segnalate riferite agli articoli 9-bis, 11-bis, 17, 19, 24, 26 e 27.

Dalila NESCI (M5S), *relatrice per la XII Commissione*, anche a nome della collega relatrice per la XI Commissione, propone di accantonare l'emendamento Rizzetto 9-bis.3 ed esprime parere contrario sull'emendamento Epifani 11-bis.1.

Elena MURELLI (Lega), *relatrice per la XI Commissione*, con riferimento agli articoli del decreto-legge direttamente riconducibili alle competenze della Commissione lavoro in quanto riguardanti la materia pensionistica, anche a nome della collega relatrice per la XII Commissione, per quanto attiene all'articolo 17, esprime parere contrario sull'emendamento Rizzetto 17.4 e propone l'accantonamento dell'emendamento Mura 17.1.

Con riferimento all'articolo 19, esprime, quindi, parere contrario sugli identici emendamenti Epifani 19.3 e Lacarra 19.1, nonché sull'emendamento Lacarra 19.2.

Per quanto riguarda l'articolo 24, esprime parere contrario sugli emendamenti Carla Cantone 24.1 e Pentangelo 24.2.

Con riferimento all'articolo 26, esprime parere contrario sull'emendamento Sozzani 26.2 e sull'articolo aggiuntivo Lollobrigida 26.01.

Infine, in riferimento all'articolo 27, esprime parere contrario sugli emendamenti Bond 27.1 e D'Attis 27.3.

Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme alle relatrici.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che, intendendosi accantonato l'emendamento Rizzetto 9-bis.3, le Commissioni passeranno all'esame dell'emendamento Epifani 11-bis.1.

Ettore Guglielmo EPIFANI (LeU), intervenendo sul suo emendamento 11-bis.1, chiede alle relatrici e al rappresentante del Governo di conoscere le motivazioni alla base del loro parere contrario, da lui ritenuto incomprensibile, dal momento che la sua proposta è volta a eliminare dal testo del decreto-legge il riferimento a una disciplina, in materia di formazione, che, essendo risalente al 2000, risulta superata dal nuovo assetto costituzionale introdotto nel 2001, in base al quale la formazione e la formazione professionale sono materie di competenza esclusiva delle regioni.

Debora SERRACCHIANI (PD) auspica l'approvazione dell'emendamento Epifani 11-bis.1, che interviene su una materia, quella dei percorsi formativi, piuttosto trascurata dal provvedimento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Epifani 11-bis.1.

Walter RIZZETTO (FdI), intervenendo sul suo emendamento 17.4, chiede alla maggioranza e al Governo un'ulteriore riflessione per superare il parere contrario precedentemente espresso e che, a suo avviso, non è giustificabile. La sua proposta, infatti, affronta una questione, quella della cosiddetta « Quota 41 », che, per ragioni di sistematicità, avrebbe dovuto essere risolta prima dell'introduzione della cosiddetta « Quota 100 », sulle cui finalità, peraltro, il suo gruppo concorda. Infatti, « Quota 100 » non permette l'accesso al pensionamento a coloro che, pur avendo un'anzianità contributiva superiore a quella minima richiesta dal canale di « Quota 100 », hanno un'età anagrafica inferiore a 62 anni, avendo iniziato l'attività lavorativa in età giovanile. Si tratta di una contrarietà incomprensibile, soprattutto alla luce dell'impegno profuso dalle forze oggi in maggioranza nella scorsa

legislatura, quando la XI Commissione, con l'accordo di tutti i gruppi, si era spesa in più sedi per garantire ai lavoratori precoci il diritto di accedere al pensionamento a età inferiori a quella imposta dalla riforma Fornero, senza penalizzazioni e senza l'applicazione del meccanismo di adeguamento al variare della speranza di vita.

Carla CANTONE (PD), associandosi alle osservazioni del collega Rizzetto, sottoscrive a nome del gruppo Partito Democratico l'emendamento 17.4. Ricorda che tutti gli interventi in materia pensionistica che si sono susseguiti dal 1995 hanno sempre tenuto presente la peculiarità dei lavoratori precoci. L'attuale Governo, in totale discontinuità con il passato, ha scelto di intervenire senza confrontarsi preventivamente con le organizzazioni sindacali, che avrebbero potuto collaborare proficuamente all'individuazione di soluzioni specifiche che evitassero la vera e propria ingiustizia sociale che si è prodotta a danno di tale categoria di lavoratori. Propone, pertanto, l'accantonamento dell'emendamento Rizzetto 17.4, allo scopo di permettere un'ulteriore riflessione sul tema da parte della maggioranza e del Governo.

Debora SERRACCHIANI (PD), associandosi ai colleghi intervenuti, sottolinea la mancanza di organicità degli interventi recati dal provvedimento, che non incide sulla riforma Fornero, ma, semplicemente, ne affianca la disciplina con nuove previsioni, estremamente costose, ma valide solo per tre anni e solo per alcune categorie di lavoratori, trascurandone altre che presentano problematiche ben più rilevanti. Ricorda gli interventi introdotti dal precedente Governo in favore dei lavoratori precoci, con particolare riferimento al cosiddetto anticipo pensionistico. Invita, quindi, tutte le forze politiche presenti in Parlamento a un impegno particolare in favore dei lavoratori precoci e, sull'emendamento Rizzetto 17.4, auspica un supplemento di riflessione da parte della maggioranza e del Governo, allo scopo di rivedere la loro contrarietà.

Renata POLVERINI (FI) sottoscrive, a nome del gruppo Forza Italia, l'emendamento Rizzetto 17.4 e ricorda l'impegno profuso nella scorsa legislatura dalla XI Commissione lavoro per risolvere il problema dei lavoratori precoci, sottolineando il ruolo di proposta rivestito dall'onorevole Massimiliano Fedriga, esponente di punta della Lega e attuale Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia. Ricorda che tutti gli interventi sul sistema pensionistico, adottati solo dopo un confronto con le organizzazioni sindacali, hanno mantenuto un carattere di organicità e non hanno mai trascurato le categorie di lavoratori considerate meritevoli di particolare tutela, come quella dei lavoratori precoci. La decisione assunta dall'attuale Governo, pertanto, si pone in netta controtendenza con il passato e introduce disposizioni di favore per una particolare categoria di lavoratori, quelli che potranno accedere al pensionamento grazie a « Quota 100 », trascurando le esigenze, ben più pressanti, di altre. Si appella, quindi, ai deputati del MoVimento 5 Stelle, già presenti in XI Commissione nella scorsa legislatura, come i deputati Tripiedi, Ciprini e il sottosegretario Cominardi, perché siano di stimolo per il Governo all'adozione di misure che attenuino l'ingiustizia a danno dei lavoratori precoci e, per favorire tale ulteriore riflessione, ritiene opportuno l'accantonamento dell'emendamento Rizzetto 17.4.

Carlo FATUZZO (FI), intervenendo sull'emendamento Rizzetto 17.4, osserva che esso interviene su una norma che dispone la sospensione fino al 2016 dell'aggancio del requisito dell'età anagrafica al variare della speranza di vita per i lavoratori precoci. Se l'intento è apprezzabile, non condivide, tuttavia, la previsione di una finestra che impone l'accesso al pensionamento dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti. In definitiva, se la sospensione del meccanismo di aggancio alla speranza di vita avrebbe consentito un accesso anticipato al pensionamento di cinque mesi, la previsione di una finestra di tre mesi riduce significativamente il

vantaggio che si intendeva accordare ai lavoratori precoci. Invece, l'emendamento Rizzetto 17.4 introduce una disciplina organica e di reale favore nei confronti di tale categoria di lavoratori.

Davide TRIPIEDI (M5S), essendo stato chiamato in causa dalla collega Polverini, desidera precisare che non intende affatto rinnegare le battaglie condotte insieme ai colleghi di tutti i gruppi nella XI Commissione durante la scorsa legislatura, e, anzi, assicura che la « Quota 41 » e i lavori usuranti saranno temi affrontati nella prossima legge di bilancio, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione. Consapevole che gli interventi contenuti nel decreto-legge in discussione, pur importanti, non sono tali da risolvere tutti i problemi delle categorie più svantaggiate, assicura l'impegno del suo gruppo e del Governo a intervenire al più presto anche sui temi sui quali, contrariamente a quanto affermato dalla collega Cantone, i governi della passata legislatura non si sono dimostrati disponibili.

Antonio VISCOMI (PD) sottolinea la difficoltà di tradurre in scelte politiche gli slogan elettorali, ricordando, per esempio, l'accantonamento della proposta di legge, pomposamente definita « taglia-pensioni », la cui impraticabilità è stata messa in luce da tutti gli esperti ascoltati dalla XI Commissione. Tale vicenda dimostra, a suo avviso, l'impossibilità di intervenire su un sistema complesso, come quello pensionistico, in modo estemporaneo e disorganico. In tal modo, infatti, si creano disuguaglianze e disparità di trattamento, in aperta contraddizione con l'intento, sbandierato dal Governo, di legiferare in maniera chiara e coerente, come, da ultimo, dichiarato in occasione dell'approvazione, nella riunione del Consiglio dei ministri dello scorso 28 febbraio, del disegno di legge delega per la semplificazione e il riassetto in materia di lavoro. Al contrario, gli emendamenti presentati all'articolo 17 si propongono di introdurre disposizioni organiche, anche allo scopo di evitare disuguaglianze in aperta contraddizione

con il principio sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Elena MURELLI (Lega), *relatrice per la XI Commissione*, ringraziando i colleghi per il contributo alla discussione, ribadisce l'organicità e la completezza delle misure recate dal decreto-legge in esame, che si propone l'avvio dello smantellamento della riforma Fornero. Rispondendo, in particolare, alle osservazioni dell'onorevole Fatuzzo, rileva che la previsione di finestre per l'accesso al pensionamento risulta utile ai datori di lavoro, pubblici e privati, per pianificare le decisioni riguardanti la gestione delle risorse umane, prevedendo, tra l'altro, le nuove assunzioni per sostituire il personale che accederà al pensionamento. Sempre con riferimento all'articolo 17, la sospensione fino al 2026 dell'applicazione del meccanismo per l'adeguamento dell'età pensionabile al variare della speranza di vita concede al Governo il tempo necessario per lo studio e l'adozione delle misure utili al superamento della riforma Fornero, coerentemente con l'impegno profuso su tale tema dalla Lega.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nel dare la parola alla deputata Carnevali, invita tutti i colleghi a cercare di intervenire sui singoli emendamenti prima della replica delle relatrici.

Elena CARNEVALI (PD) rileva che la discussione in corso sta ponendo in evidenza la distanza tra le buone intenzioni, la propaganda e la realtà dei fatti. In presenza di un teorico, considerevole stanziamento di quasi 40 miliardi di euro in un triennio, rileva una mancanza di risorse pari a 7 miliardi per l'anno in corso, coperta dal possibile aumento dell'IVA. Sottolinea che la maggioranza ha proceduto senza interlocuzione con le parti sociali e senza avere una conoscenza precisa della realtà del Paese, segnalando che nella passata legislatura, ad esempio, per l'Ape social e per il reddito di inclusione si era adottato un approccio assai diverso. Richiamando l'intervento del presidente dell'INPS nel corso delle audizioni svolte

al Senato, ribadisce che il provvedimento non introduce una reale « quota 100 », prevedendo il doppio requisito di 62 anni di età e 32 anni di contribuzione, escludendo di fatto molti potenziali beneficiari. Inoltre, esso non costituisce un superamento della legge Fornero, prevedendo una sperimentazione triennale, con il rischio di determinare una profonda iniquità, con trattamenti notevolmente differenti per una differenza anagrafica di un solo giorno. In conclusione, ribadisce l'esigenza di superare l'approccio propagandistico, correggendo le storture del provvedimento.

Ettore Guglielmo EPIFANI (LeU) osserva che la discussione è stata utile a mettere in luce i limiti della proposta del Governo, in quanto « Quota 100 » è un provvedimento privo di prospettiva, che permette l'accesso al pensionamento solo a chi ha determinati requisiti, trascurando, invece, le categorie che andrebbero più sostenute, ovvero i lavoratori precoci e gli ultrasessantenni con pochi o nessun contributo versato, con lavori discontinui e faticosi, costretti ad aspettare il compimento dell'età per accedere alla pensione di vecchiaia. Rileva, inoltre, che, se fra tre anni non saranno reperite le risorse per appianare o ridurre lo « scalone » per coloro che dovranno aspettare cinque anni per accedere al pensionamento a causa della fine della sperimentazione di « Quota 100 », si acuiranno ulteriormente le iniquità introdotte e la sfiducia nei confronti dello Stato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Rizzetto 17.4.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dopo avere ricordato che l'emendamento Mura 17.1 è da intendersi accantonato, avverte che le Commissioni passeranno all'esame degli identici emendamenti Epifani 19.3 e Lacarra 19.1.

Ettore Guglielmo EPIFANI (LeU), intervenendo sul suo emendamento 19.3, chiede di conoscere le motivazioni alla

base del parere contrario delle relatrici e del Governo sulla sua proposta, che, per consentire un'inequivoca interpretazione delle norme, intende solo specificare a quali gestioni di dipendenti pubblici, ora incorporate dall'INPS, si applichino le disposizioni recate dall'articolo 19, in tema di termini di prescrizione dei contributi per le amministrazioni pubbliche. Si tratta, tra l'altro, di una modifica sollecitata dalle organizzazioni sindacali.

Carla CANTONE (PD), intervenendo sull'emendamento Lacarra 19.1, di cui è firmataria, si associa alle considerazioni svolte dal collega Epifani e ricorda le sollecitazioni delle organizzazioni sindacali per la maggiore chiarezza possibile dell'ambito applicativo dell'articolo 19.

Marco LACARRA (PD), condividendo le osservazioni dei colleghi, si augura che la contrarietà del Governo e della maggioranza a conferire chiarezza alle disposizioni di legge in esame non sia dovuta all'orientamento, purtroppo più volte dimostrato dalla maggioranza, favorevole alla redazione di norme vaghe e di difficile applicazione, causa, per di più, di notevole contenzioso.

Antonio VISCOMI (PD) osserva che la chiarezza invocata dai colleghi intervenuti è quanto mai necessaria per una norma che riguarda termini di prescrizione.

Carlo FATUZZO (FI) si stupisce della contrarietà del Governo e della maggioranza nei confronti di una proposta volta all'aumento della possibilità di procedere nei confronti di pubbliche amministrazioni per il recupero dei contributi non versati.

Walter RIZZETTO (Fdi) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sugli identici emendamenti Epifani 19.3 e Lacarra 19.1, che, a suo giudizio, ampliano il novero delle gestioni previdenziali interessate dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 19. Ringrazia, quindi, il collega Fatuzzo, che intervenendo sul succes-

sivo emendamento Lacarra 19.2, ha dimostrato che la maggioranza, che non se ne è resa conto, non è attenta alla discussione che si sta svolgendo. Per tale motivo, mette radicalmente in dubbio l'utilità del lavoro che si sta svolgendo in Commissione.

Enrica SEGNERI (M5S) non ritiene fondate le affermazioni del deputato Rizzetto sulla presunta disattenzione della maggioranza sui temi in discussione.

Sebastiano CUBEDDU (M5S), rispondendo al collega Viscomi, ritiene non ido-

neo alla legislazione in materia previdenziale il ricorso a elenchi esaustivi e ricorda che il contenzioso in materia di prescrizione non ha riguardato l'ambito applicativo, bensì la decorrenza dei termini.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Epifani 19.3 e Lacarra 19.1.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, essendo imminente la ripresa della seduta con votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. Emendamenti C. 1432-A, approvato dal Senato (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	12
Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. Emendamenti C. 395-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	13
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger. C. 1468 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	13
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	23
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004. C. 1469 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	24

COMITATO DEI NOVE:

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. C. 1171-A e abb.	18
--	----

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città. C. 696 De Maria, C. 1169 Lupi, C. 1313 Gelmini e C. 1604 Rampelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali. C. 1323 Scagliusi e C. 855 Quartapelle Procopio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	18
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative</i>)	25
Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. C. 1585 cost., approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari. C. 1616, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 12 marzo 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 12.55.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. Emendamenti C. 1432-A, approvato dal Senato. (Parere all'Assemblea).
(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, gli emendamenti, contenuti nel fascicolo n. 1, presentati al disegno di legge 1432-A, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.

Gianluca VINCI (Lega), *relatore*, rileva come gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentino profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere.

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica.

Emendamenti C. 395-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, gli emendamenti, contenuti nel fascicolo n. 1, presentati alla proposta di legge C. 395-A, recante Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica.

Martina PARISSÉ (M5S), *relatrice*, rileva come gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentino profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger.

C. 1468 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1468 recante l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017.

Evidenzia quindi come l'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo italiano e quello del Niger abbia l'obiettivo di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione tra i due Paesi nel settore della difesa, sulla base dei principi di reciprocità, uguaglianza e mutuo interesse in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti dalle Parti. L'Accordo fornisce una cornice giuridica per avviare forme strutturate di cooperazione tra le Forze armate per consolidare le rispettive capacità difensive e migliorare la comprensione reciproca su questioni di interesse comune relative alla sicurezza (lotta all'immigrazione irregolare, al terrorismo e ai traffici illegali).

Rammenta in merito che il Governo italiano ha autorizzato la Missione bilaterale di supporto alla Repubblica del Niger (MISIN), nell'ambito del supporto congiunto europeo e statunitense, per la stabilizzazione dell'area e il rafforzamento delle capacità di controllo del territorio delle autorità nigerine e dei Paesi del G5 Sahel (Niger, Mali, Mauritania, Ciad e Burkina Faso) e per l'incremento di capacità volte a contrastare il fenomeno dei traffici illegali e le minacce alla sicurezza. La Missione inoltre intende concorrere alle attività di sorveglianza delle frontiere e del territorio e di sviluppo della componente aerea del Niger. La missione prevede uno sviluppo progressivo con un impiego fino a un massimo di 470 militari, 130 mezzi terrestri e 2 mezzi aerei. La consistenza attuale del personale militare presente in teatro è di circa 40 unità.

Venendo al contenuto dell'Accordo, esso consta di un breve preambolo e di 12 articoli.

L'articolo 1 enuncia i principi ispiratori e lo scopo, dichiarando che l'Accordo intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità, eguaglianza e interesse reciproco in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici e agli impegni internazionali assunti dalle Parti.

L'articolo 2, relativo alla cooperazione generale, concerne:

al paragrafo 1, l'attuazione dell'Accordo, prevedendo la possibilità di sottoscrivere intese tecniche nonché l'elaborazione di piani annuali e pluriennali di cooperazione, attribuendo ai rispettivi Ministeri della Difesa l'organizzazione delle attività di cooperazione e prevedendo inoltre che le eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si tengano alternativamente in Italia e in Niger;

al paragrafo 2, i campi della cooperazione previsti (politica di sicurezza e difesa; ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; organizzazione

e impiego delle Forze armate, servizi ed equipaggiamenti delle unità militari e gestione del personale; formazione e addestramento; questioni relative all'ambiente e concernenti le contaminazioni ambientali dovute alle attività militari; sanità militare, storia militare, sport militare; altri settori di interesse comune);

al paragrafo 3, le modalità della cooperazione (visite di delegazioni; scambio di esperienze; incontri; formazione; partecipazione ad esercitazioni e ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; visite di navi ed aeromobili militari; eventi culturali e sportivi; supporto a iniziative commerciali relative ai prodotti e ai servizi della difesa ed associate a questioni attinenti alla difesa; eventuali altre modalità da concordare).

L'articolo 3 riguarda gli aspetti finanziari e stabilisce che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza relativamente all'esecuzione dell'Accordo, facendo altresì obbligo alla Parte ospitante di fornire, se necessario, al personale della Parte inviante trattamenti medici d'urgenza presso strutture sanitarie militari (nonché, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese). Viene inoltre stabilito che le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità finanziaria delle Parti.

L'articolo 4, relativo alla giurisdizione, prevede che lo Stato ospitante eserciti di norma la propria giurisdizione per i reati commessi nel suo territorio da parte del personale militare e civile ospitato; tuttavia lo Stato inviante ha diritto di esercitare la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze armate e sul personale civile nel caso in cui i reati commessi minaccino la sicurezza o i beni dello Stato inviante o siano stati commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione del servizio o in relazione a esso. Nei casi in cui il personale ospitato sia coinvolto in reati per i quali la legislazione del Paese ospitante preveda l'applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni contrastanti

con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e/o sanzioni pronunciate non saranno eseguite. I contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie per evitare ogni maltrattamento o intimidazione, derivanti dall'esecuzione dell'Accordo o in caso di violazione della legislazione in vigore, alle persone sottoposte alla propria giurisdizione.

L'articolo 5, relativo al risarcimento dei danni, prevede che, in caso di danni causati dalla Parte inviante alla Parte ospitante in occasione di attività previste dall'Accordo o connesse alle stesse, il risarcimento sarà garantito dalla Parte inviante previo accordo tra le Parti. Inoltre, qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati durante le attività svolte nell'ambito dell'Accordo o in relazione a esse, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

L'articolo 6 riguarda la cooperazione nel campo dei prodotti della difesa ed enumera, al paragrafo 1, le categorie di armamenti previsti. Si prevede che il reciproco approvvigionamento di prodotti d'interesse delle rispettive Forze armate potrà essere attuato attraverso operazioni dirette da Stato a Stato, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi. Si prevede, altresì, l'impegno dei due Governi a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benessere della Parte cedente.

Il paragrafo 2 disciplina le modalità della cooperazione nel campo dei prodotti della difesa (ricerca e sviluppo scientifico; scambio di esperienze nel campo tecnico; reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici; supporto alle industrie della difesa e agli enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione dei prodotti militari). Lo stesso paragrafo reca, inoltre, l'impegno delle Parti a prestarsi reciproco supporto tecnico-amministrativo, assistenza e collaborazione.

L'articolo 7 riguarda la proprietà intellettuale e disciplina la regolamentazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale

(compresi i brevetti) derivante da attività condotte in conformità all'Accordo e ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

L'articolo 8 regola il trattamento delle informazioni classificate (vale a dire atti, attività, documenti, materiali o cose cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza), specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo attraverso canali governativi approvati dalle rispettive Autorità competenti per la sicurezza o designate dalle Parti. È inoltre previsto che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terze Parti o a organizzazioni internazionali senza l'assenso scritto della Parte originatrice. Gli ulteriori aspetti di sicurezza saranno regolati da uno specifico Accordo di sicurezza tra le rispettive Autorità competenti o da Autorità designate dalle Parti.

L'articolo 9 stabilisce che le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo saranno regolate mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i rispettivi canali diplomatici.

L'articolo 10 regola l'entrata in vigore dell'Accordo (stabilita alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, del compimento delle rispettive procedure nazionali di ratifica).

L'articolo 11 prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di difesa, nel rispetto delle procedure nazionali e limitati agli scopi dell'Accordo. I programmi di sviluppo che consentiranno l'applicazione dell'Accordo ed eventuali protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dai rispettivi ministeri della difesa, in coordinamento con i ministeri degli Affari esteri e con le Autorità competenti per la sicurezza delle due Parti. L'Accordo potrà essere oggetto di emendamenti o revisioni mediante uno Scambio di note tra le

Parti, attraverso i canali diplomatici. Protocolli aggiuntivi, emendamenti e revisioni entreranno in vigore secondo le modalità previste all'articolo 10.

L'articolo 12 stabilisce che l'Accordo rimarrà in vigore sino a quando una delle Parti deciderà, in qualunque momento, di denunciarlo. La denuncia dell'Accordo non influirà sui programmi e sulle attività in corso previsti nell'ambito del medesimo Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti.

Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso consta di 5 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

Gli articoli 3 e 4 recano, rispettivamente, la copertura finanziaria e la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 5 riguarda l'entrata in vigore della legge, stabilita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004.

C. 1469 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1469, recante l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016.

Rammenta che nel corso della XVII Legislatura un disegno di legge di analogo contenuto era stato presentato al Senato (AS 2972) ed assegnato alla Commissione Affari esteri, che ne aveva soltanto avviato l'esame.

Evidenzia quindi come lo Scambio di Note verbali fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016 abbia lo scopo di prolungare per ulteriori cinque anni la vigenza dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano, firmato a Beirut il 21 giugno 2004, ratificato ai sensi della legge 6 marzo 2006, n. 126, ed entrato in vigore, per la durata di cinque anni, rinnovati per altri cinque, a partire dal 16 settembre 2006.

Il predetto Accordo italo-libanese del 2004, di cui si propone la proroga, è finalizzato allo sviluppo della cooperazione tra i due Paesi e alla promozione di rapporti amichevoli e forme di collaborazione tra le rispettive Forze armate. La collaborazione tra le Parti si basa sul principio di reciprocità, e investe i seguenti settori: operazioni umanitarie e *peace-keeping*; rispetto dei trattati internazionali in materia di sicurezza, difesa e controllo degli armamenti; industria militare; interscambio di materiali di armamento; organizzazione, formazione e addestramento delle Forze armate; questioni relative alla polizia militare; medicina, storia e sport militari. Sono previsti incontri e visite di delegazioni ufficiali dei rispettivi ministeri della difesa e del personale militare; svol-

gimento di esercitazioni; scambi di esperienze, di informazioni e di pubblicazioni; organizzazione di attività culturali e sportive. È prevista, altresì, la promozione degli scambi di materiali d'armamento appartenenti a tipologie aeree, navali e terrestri, nonché di materiali delle trasmissioni; tali scambi potranno avvenire per opera delle due amministrazioni statuali, o anche di privati debitamente autorizzati. L'Accordo reca inoltre le consuete disposizioni in materia di copertura delle spese, assistenza medica, risarcimento dei danni, giurisdizione, informazioni classificate, risoluzione delle controversie, durata (stabilita in cinque anni, tacitamente rinnovata alla scadenza per ulteriori cinque anni, salvo denuncia di una della Parti).

Lo Scambio di Note verbali oggetto del disegno di legge di ratifica è composto dalla Nota verbale dell'ambasciata d'Italia a Beirut del 25 luglio 2016 e dalla Nota verbale del Ministero degli esteri e degli emigrati della Repubblica del Libano del 16 settembre 2016, ricevuta in pari data dalla nostra rappresentanza diplomatica.

Con la Nota del 25 luglio 2016 l'Ambasciata d'Italia a Beirut ha proposto all'altra Parte la proroga dell'Accordo di cooperazione del 2004 nel settore della difesa per un periodo addizionale di cinque anni. La Nota prevede che l'Accordo sarà concluso al momento del ricevimento da parte dell'Italia della Nota Verbale di risposta da parte libanese; l'entrata in vigore dell'Accordo così prorogato è fissata al ricevimento della notifica del completamento delle procedure di ratifica italiane. In attesa di tale notifica l'Italia chiede alla Repubblica del Libano di assicurare che l'Accordo continui provvisoriamente a produrre i propri effetti.

Con la Nota del 16 settembre 2016, il Ministero degli esteri e degli emigrati della Repubblica del Libano dà riscontro positivo alla Nota italiana.

Nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge viene evidenziato che il Libano è un Paese di altissima valenza geo-strategica per l'Italia, in virtù del suo ruolo chiave nel garantire la

stabilità nello scacchiere medio-orientale, e viene sottolineata la partecipazione dell'Italia, con un contingente di circa 1.100 militari, alla missione UNIFIL (*United Nations Interim Force in Lebanon*), di cui il nostro Paese detiene nuovamente il comando dall'agosto 2018.

La relazione rammenta altresì, nel quadro dell'impegno delle Nazioni Unite in Libano, l'*International Support Group (ISG) for Lebanon*, costituito dai cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, con l'aggiunta di Italia, Germania, Unione europea e Lega Araba, su impulso dell'allora Segretario generale ONU Ban Ki-Moon e dell'allora presidente libanese, Michel Suleiman, nel settembre 2013. L'ISG si propone di supportare il Libano che, alla luce del conflitto siriano, è affetto da gravi disagi sociali ed economici, con forti ripercussioni sulla situazione di stabilità e sicurezza.

Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso consta di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 reca disposizioni finanziarie.

L'articolo 4 riguarda l'entrata in vigore della legge, stabilita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.05.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 12 marzo 2019.

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

C. 1171-A e abb.

Il Comitato si è riunito dalle 13.05 alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 marzo 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca VINCI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Simone Valente.

La seduta comincia alle 13.10.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città.

C. 696 De Maria, C. 1169 Lupi, C. 1313 Gelmini e C. 1604 Rampelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 marzo 2019.

Gianluca VINCI, *presidente*, ricorda che l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento è stato posticipato a lunedì 18 marzo prossimo e che pertanto l'esame in sede referente su di esso dovrebbe concludersi entro la settimana corrente.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, dal momento che sono ancora in corso inter-

locuzioni tra i gruppi sul provvedimento, propone di rinviarne l'esame alla seduta di domani, auspicando che le predette interlocuzioni possano giungere a un risultato positivo tra tutte le forze politiche.

Gianluca VINCI, *presidente*, alla luce della richiesta avanzata dal relatore, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali.

C. 1323 Scagliusi e C. 855 Quartapelle Procopio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 dicembre 2018.

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che, a seguito della riapertura del termine di presentazione degli emendamenti, risultano presentati circa 340 emendamenti (*vedi allegato 3*) alla proposta di legge C. 1323 Scagliusi, recante « Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali », adottata come testo base, cui è abbinata la proposta di legge C. 855 Quartapelle Procopio.

Anna MACINA (M5S), *relatrice*, alla luce del rilevante numero di emendamenti presentati, chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani, al fine di poterne valutare compiutamente il contenuto.

Gianluca VINCI, *presidente*, in considerazione della richiesta avanzata dalla relatrice, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

C. 1585 cost., approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 marzo 2019.

Gianluca VINCI, *presidente*, ricorda che sono state preannunciate alcune richieste di abbinamento alle proposte di legge in esame di altre proposte di legge costituzionale vertenti su materie ulteriori rispetto a quella oggetto dei provvedimenti. Rileva al riguardo come la Commissione, qualora tale richieste fossero confermate, sarebbe chiamata a decidere se ampliare l'ambito del perimetro dell'intervento legislativo anche a tali ulteriori materie, ovvero, mantenere l'ambito dell'esame alla sola materia oggetto delle proposte di legge in esame, costituita dalla riduzione del numero dei componenti di Camera e Senato.

Informa altresì che sono pervenute da parte dei gruppi numerose segnalazioni circa i soggetti da audire ai fini dell'istruttoria legislativa sui provvedimenti: le modalità di svolgimento di tale attività conoscitiva saranno precisate nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione prevista per domani.

Emanuele PRISCO (FdI) chiede chiarimenti circa l'eventuale ampliamento del perimetro dell'intervento legislativo, anche in vista dello svolgimento delle audizioni.

Gianluca VINCI, *presidente*, rileva come eventuali decisioni al riguardo saranno assunte preliminarmente rispetto allo svolgimento delle audizioni, anche in relazione alle richieste di abbinamento che saranno formulate.

Stefano CECCANTI (PD) chiede che alle proposte di legge in esame sia abbinata la

proposta di legge C. 1647, di cui è primo firmatario, volta a uniformare i requisiti di elettorato attivo e passivo per le elezioni delle due Camere. Ritiene, in particolare, che l'esclusione di sette classi di età dall'elettorato attivo per il Senato non abbia alcuna giustificazione e rileva come il superamento di tale esclusione ridurrebbe il rischio della formazione di maggioranze diverse nelle due Camere.

Ritiene, inoltre, che l'oggetto dell'esame della Commissione debba altresì ricomprendere le norme sui delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica, in quanto essi verrebbero a disporre di un peso eccessivo, laddove il loro numero restasse inalterato a fronte della riduzione dei parlamentari, e che la definizione del numero dei parlamentari non possa essere disgiunta da una riflessione sull'eventuale differenziazione delle funzioni delle due Camere, in quanto, nel caso di mantenimento del bicameralismo paritario, sarebbe ragionevole lasciare inalterata la proporzione tra il numero dei membri di una Camera e il numero dei membri dell'altra, mentre, qualora si attribuisse soltanto a una Camera la titolarità del rapporto fiduciario con il Governo, tale Camera dovrebbe subire una riduzione più contenuta del numero dei propri membri, mentre l'altra potrebbe andare incontro a una riduzione più accentuata.

Chiede pertanto che il perimetro dell'intervento legislativo sia ampliato nei termini indicati.

Gianluca VINCI, *presidente*, rileva come la proposta di legge C. 1647 Ceccanti debba ancora essere assegnata alla Commissione.

Emanuele PRISCO (FdI) ricorda come vi siano alcune proposte di legge, a prima firma della deputata Meloni, volte a introdurre correttivi alla legge elettorale conseguenti alla riduzione del numero dei parlamentari, delle quali sarebbe opportuno valutare l'abbinamento.

Dichiara di essere favorevole alla riduzione del numero dei parlamentari, ma ritiene necessari alcuni interventi diretti

ad evitare eventuali effetti distorsivi, sia per quanto riguarda il ruolo dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica, sia per quanto concerne la legge elettorale. Richiama, in particolare, l'attenzione, quanto alla legge elettorale, sull'ampliamento delle dimensioni dei collegi conseguente alla riduzione del numero dei parlamentari e sulla necessità di modificare i criteri di ripartizione dei seggi, al fine di evitare di penalizzare la rappresentanza di territori con minore popolazione, che, in base al sistema attualmente vigente, con la riduzione del numero dei parlamentari eleggerebbero soltanto candidati delle forze politiche maggiori.

Anna MACINA (M5S), *relatrice*, si dichiara contraria all'ampliamento del perimetro dell'intervento legislativo, in quanto in tal modo verrebbe vanificato il criterio seguito dalla maggioranza in materia di modifiche della Costituzione, vale a dire quello di intervenire esclusivamente, in modo specifico e puntuale, su singole disposizioni costituzionali, nel caso di specie quelle concernenti il numero dei parlamentari.

Stefano CECCANTI (PD) prende atto della posizione espressa dalla relatrice, rilevando tuttavia come, qualora tale decisione fosse confermata, la maggioranza si assumerebbe la responsabilità politica di uno scontro frontale con l'opposizione.

Igor Giancarlo IEZZI (Lega), *relatore*, sottolinea come il Partito democratico preannunzi uno scontro frontale con la maggioranza sulla proposta di quest'ultima di ridurre il numero dei parlamentari.

Stefano CECCANTI (PD) contesta l'affermazione del relatore Iezzi, rilevando come lo scontro non sarebbe sulla riduzione del numero dei parlamentari, ma sull'indisponibilità della maggioranza ad ampliare la discussione a temi che, a suo avviso, sono connessi alla riduzione del numero dei parlamentari. Rileva come tale

indisponibilità potrebbe tradursi nell'impossibilità di presentare, su tali temi, proposte emendative e, dunque, nella lesione di una prerogativa costituzionale dei parlamentari riconosciuta anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, prospettando pertanto, in tal caso, un ricorso dinanzi alla stessa Corte.

Anna MACINA (M5S), *relatrice*, osserva come la discussione verta sull'eventuale abbinamento di altre proposte di legge e non sull'emendabilità del testo e come non vi sia da parte della maggioranza alcuna volontà di impedire la presentazione di proposte emendative.

Stefano CECCANTI (PD) rileva come il mancato ampliamento del perimetro di esame può determinare, come accaduto nel corso dell'esame da parte del Senato, la dichiarazione di inammissibilità di proposte emendative su argomenti connessi a quelli oggetto delle proposte di legge. Osserva quindi come i senatori del Partito democratico abbiano ritenuto di non presentare ricorso per conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale, a fronte delle decisioni assunte in quel ramo del Parlamento, confidando nella possibilità di intervenire nel corso dell'esame da parte della Camera.

Fabiana DADONE (M5S) ricorda come, nel corso dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 1173, recante modifica dell'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare, siano state presentate e approvate anche proposte emendative volte a modificare l'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo, nonostante tale materia non costituisse oggetto della proposta originaria. Rileva pertanto che il mancato abbinamento non pregiudica in alcun modo le decisioni sull'ammissibilità delle proposte emendative, che saranno assunte dal Presidente della Commissione e dal Presidente della Camera.

Stefano CECCANTI (PD) ritiene sia comunque opportuno definire preliminarmente il perimetro dell'intervento legislativo, anche al fine di precisare l'oggetto delle audizioni. Osserva come sia incongruo ammettere la possibilità di presentare proposte emendative in materie oggetto di proposte di legge di cui è stato negato l'abbinamento.

Igor Giancarlo IEZZI (Lega), *relatore*, precisando di intervenire non in qualità di relatore, bensì di rappresentante in Commissione del gruppo della Lega, sottolinea l'opportunità che le proposte di revisione costituzionale siano circoscritte a oggetti specifici e ben definiti, nel rispetto di esigenze di chiarezza e di semplicità, manifestate dai cittadini in occasione del *referendum* del 4 dicembre 2016 e che non risultano adeguatamente soddisfatte nel caso di progetti di riforma relativi a una pluralità di argomenti. Ricorda inoltre come il contratto di Governo sottoscritto dalle forze politiche della maggioranza preveda in materia costituzionale interventi specifici e puntuali, evitando il ricorso a pacchetti complessivi o a grandi riforme.

Rileva peraltro come sia sempre possibile, qualora nel prosieguo dell'esame se ne ravvisi la necessità, intervenire su aspetti non direttamente ricompresi nella proposta originaria, come accaduto in occasione dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 1173, recante modifica dell'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare.

Fabiana DADONE (M5S) osserva, per quanto concerne la definizione del perimetro in relazione alle audizioni, come i soggetti auditi possano comunque formulare le considerazioni che ritengano opportune, anche su temi non direttamente trattati dalla proposta in esame.

Marco DI MAIO (PD) si associa alla richiesta di ampliamento del perimetro dell'intervento legislativo formulata dal deputato Ceccanti e osserva come i legittimi orientamenti della maggioranza non possano tradursi in una compressione delle

prerogative delle opposizioni. Ricorda del resto come la stessa maggioranza abbia fatto ricorso all'ampliamento del perimetro, ad esempio inserendo nel corso dell'esame del disegno di legge C. 1189, sul contrasto alla corruzione, norme relative a una materia affatto estranea quale la prescrizione, e come, viceversa, nel caso della proposta di legge in esame le materie alle quali si chiede di estendere l'esame siano senz'altro attinenti al contenuto della proposta stessa. Osserva come qualora, una volta concluse le audizioni, si dovesse ravvisare la necessità di intervenire su aspetti non ricompresi nel testo originario, sarebbe necessario procedere a un nuovo ciclo di audizioni e come pertanto sia opportuno procedere all'ampliamento del perimetro dell'intervento legislativo prima dell'inizio delle audizioni.

Andrea GIORGIS (PD) esprime apprezzamento per la scelta, che ritiene abbia un suo fondamento, di procedere con interventi di modifica della Costituzione puntuali, anche al fine di consentire che l'eventuale *referendum* confermativo verta su un oggetto omogeneo. Ritiene, tuttavia, che l'opportunità di procedere attraverso interventi puntuali non si traduca nella necessità di intervenire solo su un singolo articolo della Costituzione, e osserva come incidere sul numero dei parlamentari significhi incidere anche sulla forma di governo. Ritenendo di poter escludere che i proponenti della proposta in esame intendano mettere in discussione la forma di governo parlamentare, rileva come occorra riflettere sulla necessità di interventi volti a preservare tale forma di governo a fronte della riduzione del numero dei parlamentari, a partire dal mantenimento o meno del bicameralismo paritario.

Ritiene dunque che il diniego dell'abbinamento comporterebbe una mortificazione delle prerogative parlamentari e rileva come, comunque, non sia ipotizzabile che le audizioni si limitino a tale intervento specifico, dovendo a suo avviso riguardare il tema della forma di governo.

Gianluca VINCI, *presidente*, ribadisce come la proposta di legge C. 1647 Ceccanti non sia stata ancora assegnata alla Commissione e come non sia stato ancora indicato con precisione dal gruppo Fratelli d'Italia quali siano le proposte di legge di cui si richiede l'abbinamento, rilevando pertanto come non sia possibile deliberare nella seduta odierna in merito a tali eventuale abbinamenti. Ritiene quindi che tale questione possa essere affrontata nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione convocata per domani, salvo che non si voglia decidere già oggi di non ampliare il perimetro dell'intervento normativo.

Stefano CECCANTI (PD) ritiene opportuno valutare con attenzione la questione senza giungere già oggi a una decisione in merito; al riguardo considera fondamentale comprendere se il mancato abbinamento di altre proposte di legge comporterà o meno limiti alla possibilità di emendare successivamente le proposte di legge in esame.

Anna MACINA (M5S), *relatrice*, non ritiene sussistano problemi ad affrontare la questione nell'ambito della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista per domani, rilevando peraltro come la questione dovrà essere oggetto di una decisione della Commissione.

Gianluca VINCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari.

C. 1616, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 marzo 2019.

Gianluca VINCI, *presidente*, ricorda che, analogamente all'esame delle proposte di legge costituzionale C. 1585, approvata dal Senato, e C. 1172 D'Uva, anche con riferimento alla proposta di legge C. 1616, approvata dal Senato, sono state preannunciate alcune richieste di abbinamento di altre proposte di legge vertenti su altri aspetti della disciplina elettorale, ulteriori rispetto a quella oggetto del provvedimento.

La Commissione, qualora tali richieste fossero confermate, sarebbe chiamata a decidere se ampliare l'ambito del perimetro dell'intervento legislativo anche a tali ulteriori materie, ovvero mantenere l'ambito dell'esame alla sola materia oggetto delle proposte di legge in esame, che non incidono direttamente sulla configurazione del vigente sistema elettorale.

Informa altresì che sono pervenute da parte dei gruppi numerose segnalazioni circa i soggetti da audire ai fini dell'istruttoria legislativa sui provvedimenti: le modalità di svolgimento di tale attività conoscitiva saranno precisate nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione prevista per domani.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger (C. 1468 Governo)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1468, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017 »;

considerato che il provvedimento attiene alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004 (C. 1469 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1469, recante « Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016 »;

considerato che il provvedimento attiene alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali (C. 1323 Scagliusi e C. 855 Quartapelle Procopio).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Sopprimerlo.

- 1. 2.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sopprimere il comma 1.

- 1. 3.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1 sopprimere le parole da: , in attuazione fino a: 1993,.

- 1. 4.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1 sopprimere le parole da: , e in ottemperanza fino a: (OSCE).

- 1. 5.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sopprimere il comma 2.

- 1. 6.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2 sopprimere le parole da: Al fine di fino a: presente articolo,.

- 1. 7.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2 sostituire le parole: al Governo con le seguenti: al Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani.

- 1. 8.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2 dopo le parole: al Governo aggiungere le seguenti: e al Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani.

- 1. 9.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2 sopprimere le parole da: e formulare fino a: interno.

- 1. 10.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, dopo le parole: dall'Italia e aggiungere le seguenti: e formulare proposte per la loro ratifica e, per le convenzioni già ratificate.

- 1. 1.** Bilotti, Dieni, Alaimo, Davide Aiello, Berti, Brescia, Corneli, Maurizio Cattoi, D'Ambrosio, Dadone, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

ART. 2.

Sopprimere il comma 1.

- 2. 12.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1 sopprimere le parole da: con lo scopo fino a: è parte.

- 2. 13.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sopprimere il comma 2.

- 2. 14.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, primo periodo sopprimere le parole: è indipendente ed.

- 2. 15.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, primo periodo sopprimere le parole da: ed è a: contabile.

- 2. 16.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, primo periodo sopprimere la parola: organizzativa.

- 2. 17.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, primo periodo sopprimere la parola: , funzionale.

- 2. 18.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, primo periodo sopprimere le parole: e contabile.

- 2. 19.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

- 2. 20.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: amministrativa, di giudizio e di valutazione.

- 2. 21.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: di proprio personale e.

- 2. 22.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, secondo periodo sopprimere le parole: e di una propria sede.

- 2. 23.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: è dotata di proprio personale e di propria sede con le seguenti: si avvale del personale e della sede della Presidenza del Consiglio dei ministri.

- 2. 24.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, secondo periodo sostituire le parole: è dotata di proprio personale e di propria sede con le seguenti: e si avvale

del personale del Comitato interministeriale per i diritti umani e ha sede presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

- 2. 25.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: e di una propria sede con: e ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

- 2. 26.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sopprimere il comma 3.

- 2. 27.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3 sostituire la parola: sette con la seguente: due.

Conseguentemente, al comma 4 sopprimere la lettera a) e alle lettere b) e c) sostituire la parola: due con la seguente: uno.

- 2. 28.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3 sostituire la parola: sette con la seguente: tre.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la lettera a) e alla lettera b) sostituire la parola: due con la seguente: una.

- 2. 29.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3 sostituire la parola: sette con la seguente: quattro.

Conseguentemente, al comma 4 sopprimere la lettera a).

- 2. 30.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3, dopo le parole: sette componenti aggiungere le seguenti: , assicurando un'adeguata rappresentanza di genere,.

- 2. 1.** Pollastrini, Quartapelle Procopio, Migliore, Fiano, Ceccanti, Fusacchia.

Al comma 3 sopprimere le parole: che offrano garanzie.

- 2. 31.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3 dopo la parola: comprovate aggiungere le seguenti: di non meno di venti anni.

- 2. 32.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3 dopo la parola: comprovate aggiungere le seguenti: almeno quindicinali.

- 2. 33.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3 dopo la parola: comprovate aggiungere le seguenti: almeno decennali.

- 2. 34.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3 sopprimere le parole da: , dei diritti dei minori e delle scienze umane in genere.

- 2. 35.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3 sopprimere le parole: e delle scienze umane in genere.

- 2. 36.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3 sostituire le parole da: , dei diritti dei minori fino a: a estero con le seguenti: e conoscenza certificata della lingua inglese, francese e tedesca.

- 2. 37.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3 sostituire le parole da: dei diritti dei minori fino a: estero con le seguenti: e conoscenza certificata della lingua inglese e francese.

- 2. 38.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3 sostituire le parole da: dei diritti dei minori fino a: estero con le seguenti: e attestata conoscenza della lingua inglese.

- 2. 39.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3, sostituire le parole: e che abbiano svolto attività volte alla protezione dei diritti della persona, in Italia e all'estero con le seguenti: con esperienza pluriennale nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani, in Italia e all'estero, o che abbiano ricoperto ruoli dirigenziali in organizzazioni internazionali pubbliche o private.

- 2. 2.** Pollastrini, Quartapelle Procopio, Fiano, Migliore, Ceccanti, Fusacchia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per almeno cinque anni.

- 2. 3.** Bilotti, Dieni, Alaimo, Davide Aiello, Berti, Brescia, Corneli, Maurizio Cattoi, D'Ambrosio, Dadone, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

Sopprimere il comma 4.

- 2. 40.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, alinea, sopprimere le parole da: Per garantire fino a: Commissione.

- 2. 41.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4 sopprimere la lettera a).

- 2. 42.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: tre con la seguente: quattro e aggiungere, in fine, le parole: e nell'ambito della società civile, tra soggetti impegnati nella promozione e nella protezione dei diritti umani.

Conseguentemente:

sopprimere la lettera b);

alla lettera c) sostituire la parola: due con la seguente: tre.

- 2. 4.** Quartapelle Procopio, Pollastrini, Fiano, Migliore, Ceccanti, Fusacchia.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: tre componenti sono scelti con le seguenti: un componente è scelto.

- 2. 43.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole da: delle organizzazioni fino alla fine della lettera con le seguenti: della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

- 2. 44.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole da: delle organizzazioni fino alla fine della lettera con le seguenti: del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato.

- 2. 45.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole da: delle organizzazioni fino alla fine della lettera con le seguenti: delle forze di pubblica sicurezza impegnate nell'attività di difesa dei diritti umani.

- 2. 46.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole da: delle organizzazioni fino alla fine della lettera con le seguenti: dei Dipartimenti interessati della Presidenza del Consiglio dei ministri.

- 2. 47.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole da: delle organizzazioni fino alla fine della lettera con le seguenti: dei direttori generali delle Direzioni comunali che si occupano di politiche attinenti ai diritti umani.

- 2. 48.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole da: delle organizzazioni fino alla fine della lettera con le seguenti: dei direttori degli istituti penitenziari.

- 2. 49.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole da: delle organizzazioni fino alla fine della lettera con le seguenti: dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e dell'ordine degli avvocati che abbiano esperienza nel contrasto alle pratiche delle mutilazioni genitali femminili (MGF).

- 2. 50.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole da: delle organizzazioni fino alla fine della lettera con le seguenti: dei corpi di polizia locale.

- 2. 51.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: non governative.

- 2. 52.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: e internazionale.

- 2. 53.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, lettera a) dopo la parola: discriminazione aggiungere le seguenti: tali componenti hanno solo funzioni consultive ed operano all'interno della Commissione senza voto deliberativo e senza compenso.

- 2. 54.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

- 2. 55.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: due componenti sono scelti con le seguenti: un componente è scelto.

- 2. 56.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole da: della società fino a: impegnati con le seguenti: delle associazioni nazionali di volontariato impegnate.

- 2. 57.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

- 2. 58.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: due componenti sono scelti con le seguenti: un componente è scelto.

- 2. 59.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: , in particolare.

- 2. 60.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: o della filosofia.

- 2. 61.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sopprimere il comma 5.

- 2. 62.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: con determinazione adottata.

- 2. 63.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti con le seguenti: a maggioranza assoluta.

- 2. 64.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti con le seguenti: a maggioranza relativa.

- 2. 65.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: a) ovunque ricorra.

Conseguentemente, sostituire le parole: tre elenchi con le seguenti: due elenchi e sopprimere le parole da: l'elenco relativo fino a: dieci soggetti.

- 2. 66.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: b) ovunque ricorra.

Conseguentemente, sostituire le parole: tre elenchi con le seguenti: due elenchi e sostituire le parole: ciascuno degli elenchi relativi alle categorie di cui alle citate lettere b) e con le seguenti: l'elenco della categoria di cui alla lettera.

- 2. 67.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: c) ovunque ricorra.

Conseguentemente, sostituire le parole: tre elenchi con le seguenti: due elenchi e sostituire le parole: ciascuno degli elenchi relativi alle categorie di cui alle citate lettere b) e c) con le seguenti: l'elenco della categoria di cui alla lettera b).

- 2. 68.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: l'elenco relativo fino a: dieci soggetti.

- 2. 69.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.

- 2. 70.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: da dieci con le seguenti: fino a un massimo di sette.

- 2. 71.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: ciascuno degli elenchi fino alla fine del periodo.

- 2. 72.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: di cui alle citate fino alla fine del periodo con le seguenti: di cui alla citata lettera b) del comma 4 è costituito da quattro soggetti e di cui alla lettera c) del comma 4 è costituito da sei soggetti.

- 2. 73.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: da sei con le seguenti: fino ad un numero massimo di otto.

- 2. 74.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: dieci.

- 2. 75.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: , tenendo conto fino alla fine del periodo.

- 2. 76.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 5 sopprimere il terzo periodo.

- 2. 77.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 5, terzo periodo dopo le parole: componenti medesimi aggiungere le seguenti: entro e non oltre venti giorni dalla loro nomina.

- 2. 78.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 5, terzo periodo dopo le parole: componenti medesimi aggiungere le seguenti: entro quindici giorni dalla loro nomina.

- 2. 79.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: due terzi aggiungere le seguenti: dei votanti.

- 2. 80.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: dei due terzi con la seguente: assoluta.

- 2. 81.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 5, terzo periodo sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.

- *2. 5.** Bilotti, Dieni, Alaimo, Davide Aiello, Berti, Brescia, Corneli, Maurizio Cattoi, D'Ambrosio, Dadone, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Elisa Triodi.

Al comma 5, terzo periodo sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.

- *2. 6.** Quartapelle Procopio, Pollastrini, Migliore, Fiano, Ceccanti, Fusacchia.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.

- 2. 82.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole: fino al termine del mandato.

- 2. 83.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Alle riunioni della Commissione partecipano anche i componenti del Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

- 2. 84.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Fanno altresì parte della Commissione quali componenti effettivi il Ministro per i diritti e le pari opportunità, il Ministro degli affari esteri, il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro per le politiche europee, il Ministro per le politiche per la famiglia e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretario del Consiglio dei ministri.

- 2. 85.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sopprimere il comma 6.

- 2. 86.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con: un anno e comunque non oltre la fine della legislatura.

2. 87. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con: un anno.

2. 88. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: è rinnovabile fino alla fine del periodo con le seguenti: non è rinnovabile e comunque termina nel caso di fine anche anticipata della legislatura.

2. 89. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: è rinnovabile fino alla fine del periodo con le seguenti: non è rinnovabile.

2. 90. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: I componenti di cui alla lettera a) del comma 4 hanno solo funzioni consultive e operano nell'ambito della Commissione senza voto deliberativo e senza compenso.

2. 91. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.

2. 92. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con le seguenti: non oltre quarantacinque.

2. 93. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 6, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti:

I componenti della Commissione possono essere revocati in ogni momento in presenza di gravi violazioni dei doveri inerenti all'ufficio ovvero nel caso in cui riportino condanna penale anche non definitiva per delitto non colposo, nonché per sopravvenuta incompatibilità o mancanza dei requisiti di nomina. Le valutazioni in ordine alla revoca competono ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa e senza ritardo. Alla sostituzione dei componenti cessati si provvede con le modalità previste dal comma 5.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, sopprimere il comma 10.

2. 7. Bilotti, Dieni, Alaimo, Davide Aiello, Berti, Brescia, Corneli, Maurizio Cattoi, D'Ambrosio, Dadone, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: qualora siano riscontrate manifeste violazioni degli obblighi di legge con le seguenti: in presenza di gravi violazioni dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale per delitto non colposo.

2. 8. Quartapelle Procopio, Pollastrini, Migliore, Fiano, Ceccanti, Fusacchia.

Al comma 6, terzo periodo dopo le parole: obblighi di legge aggiungere le seguenti: nonché qualora, a giudizio della maggioranza dei due terzi dei componenti di una delle Commissioni competenti in materia di promozione e protezione dei

diritti umani del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, vengano meno per qualsiasi motivo le garanzie di indipendenza, integrità e professionalità.

- 2. 94.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: obblighi di legge aggiungere le seguenti: nonché qualora, a insindacabile giudizio della maggioranza assoluta dei componenti di una delle Commissioni competenti in materia di promozione e protezione dei diritti umani del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, vengano meno per qualsiasi motivo le garanzie di indipendenza, integrità e professionalità.

- 2. 95.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: obblighi di legge aggiungere le seguenti: nonché per il venire meno per qualsiasi motivo delle garanzie di indipendenza, integrità e professionalità.

- 2. 96.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 6 sopprimere il quarto e il quinto periodo.

- 2. 9.** Migliore, Quartapelle Procopio, Fiano, Pollastrini, Ceccanti, Fusacchia.

Al comma 6 quarto periodo, sostituire le parole: A metà del mandato con le seguenti: Ogni tre mesi.

- 2. 97.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 6 quarto periodo, sostituire le parole: A metà del mandato con le seguenti: Ogni sei mesi.

- 2. 98.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 6 quarto periodo, sostituire le parole: A metà del mandato con le seguenti: In ottemperanza ai criteri di trasparenza ed efficienza, ogni anno.

- 2. 99.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 6 quarto periodo, dopo le parole: di controllo aggiungere le seguenti: da parte del Parlamento in seduta congiunta.

- 2. 100.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 6 quarto periodo, dopo le parole: di controllo aggiungere le seguenti: da parte di ciascuna delle Commissioni competenti in materia di promozione e protezione dei diritti umani del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

- 2. 101.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 6 quarto periodo, sostituire le parole: l'efficacia delle determinazioni adottate e dei riscatti ottenuti con le seguenti: le determinazioni adottate e i risultati ottenuti.

- 2. 102.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 6, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: La Commissione è comunque tenuta a trasmettere alle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ogni tre mesi una relazione delle attività e indagini nel frattempo svolte dalla stessa.

- 2. 103.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 6, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: La Commissione è comunque tenuta a trasmettere al Parlamento ogni sei mesi una relazione delle attività e indagini nel frattempo svolte dalla stessa.

- 2. 104.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 6, sostituire il quinto periodo con il seguente: In ogni caso, i lavori della Commissione sono sospesi fino alla nomina dei nuovi componenti.

- 2. 105.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sopprimere il comma 7.

- 2. 106.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: incompatibili fino alla fine del periodo con le seguenti: svolti a titolo gratuito.

- 2. 107.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 7, primo periodo, dopo la parola: associazioni aggiungere le seguenti: e organizzazioni.

- 2. 108.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 7, secondo periodo, dopo la parola: associazioni aggiungere la seguente: organizzazioni.

- 2. 109.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sopprimere il comma 8.

- 2. 110.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sopprimere il comma 9.

- 2. 111.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

I componenti della Commissione non hanno diritto a percepire alcun compenso, indennità o rimborso di qualsiasi natura.

- 2. 10.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: compete fino alla fine del periodo con le seguenti: non compete un'indennità di funzione.

- 2. 112.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: un terzo del con la seguente: al.

- 2. 11.** Quartapelle Procopio, Pollastrini, Fiano, Migliore, Ceccanti, Fusacchia.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: un terzo con le parole: un sesto.

- 2. 113.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: non oltre un quarto.

- 2. 114.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sopprimere il comma 10.

- 2. 115.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 10, primo periodo, dopo la parola: componente aggiungere le seguenti: e di Presidente.

- 2. 116.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 10, primo periodo, dopo la parola: esclusivamente aggiungere le seguenti: e con effetto immediato.

- 2. 117.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 10, primo periodo, dopo la parola: nomina aggiungere le seguenti: mentre l'incarico rimane sospeso nel corso degli accertamenti stessi.

- 2. 118.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: comma 5 aggiungere le seguenti: e

la Commissione sospende i propri lavori fino alla nomina dei nuovi componenti.

- 2. 119.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sopprimere il comma 11.

- 2. 120.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 11, dopo la parola: specifici aggiungere: e comprovati.

- 2. 121.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 11, dopo le parole: di natura tecnica aggiungere le seguenti: e previa delibera a maggioranza di due terzi dei componenti.

- 2. 122.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 11, dopo le parole: di natura tecnica aggiungere: e previa delibera a maggioranza assoluta dei componenti.

- 2. 123.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 11, sopprimere le parole da: negli organismi fino alla fine del comma.

- 2. 124.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

ART. 3.

Sopprimerlo.

- 3. 4.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia: valutare le segnalazioni in materia di violazioni o limitazioni dei diritti umani che provengano dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano; verificare il rispetto dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, se del caso prendendo visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo dell'interessato stesso e accedendo alle strutture in cui si trovano persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, quali istituti penitenziari, residenze esterne per l'esecuzione delle misure di sicurezza, di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, o strutture sanitarie destinate ad accogliere persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, comunità terapeutiche e di accoglienza, strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o cautelari, nonché comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria; accertare il rispetto dei diritti delle persone trattenute nei centri per l'identificazione dei migranti e in quelli destinati ai richiedenti asilo e ai rifugiati, accedendo senza restrizione alcuna a qualunque locale;

b) verificare l'effettiva attuazione nel territorio nazionale delle convenzioni e degli accordi internazionali ratificati dall'Italia in materia di diritti umani;

c) collaborare con le autorità, con le istituzioni e con gli organismi pubblici, quali i difensori civici e i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati, ai quali la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani, all'occorrenza avvalendosi del ruolo di coordi-

namento amministrativo del Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani;

d) formulare, anche di propria iniziativa, pareri, raccomandazioni e proposte, anche con riferimento a provvedimenti di natura legislativa o regolamentare, al Governo e alle Camere su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani, ove necessario sollecitando la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani, anche in relazione alle competenze attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera *a-bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano. Gli organi nei cui confronti sono formulati i pareri, le raccomandazioni e le proposte di cui alla presente lettera sono tenuti a dare una risposta motivata entro novanta giorni indicando le misure che intendono adottare;

e) promuovere, anche all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, la cultura e l'insegnamento dei diritti umani, nonché la diffusione della conoscenza delle norme nazionali e internazionali che regolano la materia;

f) favorire il dialogo con la società civile e sensibilizzare la cittadinanza e i media in ordine ai temi concernenti i diritti fondamentali, attraverso campagne e iniziative pubbliche;

g) predisporre e trasmettere alle Camere una relazione annuale sull'attività

svolta, comprensiva delle informazioni concernenti le modalità di impiego delle risorse finanziarie ad essa assegnate.

2. La Commissione, nei rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali; le amministrazioni e gli altri soggetti destinatari devono rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta. La Commissione, inoltre, può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere a banche di dati o ad archivi, comunicando la richiesta al Garante per la protezione dei dati personali.

3. 1. Quartapelle Procopio, Pollastrini, Migliore, Fiano, Ceccanti, Fusacchia.

Sopprimere il comma 1.

3. 5. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3. 6. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e su eventuali abusi perpetrati ai danni di popoli, in Italia e all'estero.

3. 7. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire la parola: « popoli » con le seguenti: « individui o gruppi » e sopprimere le parole: « e ai trattati »;

2) alla lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole: « sul lavoro »;

3) alla lettera h), dopo le parole: « gli opportuni contatti » inserire le seguenti: « e il coordinamento » e dopo le parole: « quali i difensori civici » inserire le seguenti: « nonché il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e l'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza ».

3. 2. Bilotti, Dieni, Alaimo, Davide Aiello, Berti, Brescia, Corneli, Maurizio Cattoi, D'Ambrosio, Dadone, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

Al comma 1, alle lettere a) e s) sostituire le parole: all'estero con le seguenti: in ogni altra situazione ricadente sotto la giurisdizione dello Stato italiano.

3. 3. Quartapelle Procopio, Pollastrini, Migliore, Fiano, Ceccanti, Fusacchia.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3. 8. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: la cultura con le seguenti: il rispetto.

3. 9. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e la loro divulgazione.

3. 10. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: tramite i mezzi di comunicazione, compresa la rete internet.

3. 11. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

- 3. 12.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: anche di propria iniziativa e.

- 3. 13.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: pareri, raccomandazioni e proposte con le seguenti: pareri e raccomandazioni.

- 3. 14.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e alle Camere.

- 3. 15.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: in particolare può proporre al Governo sino alla fine della lettera.

- 3. 16.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: legislative, nonché i relativi regolamenti e atti amministrativi.

- 3. 17.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: la firma o la ratifica con le seguenti: la stipula.

- 3. 18.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: delle discriminazioni sul lavoro per motivi connessi al sesso, alla razza, all'etnia, alla religione o all'orientamento sessuale con le seguenti: alle discriminazioni.

- 3. 19.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: sul lavoro.

- 3. 20.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: connessi al sesso, alla razza, all'etnia, alla religione o all'orientamento sessuale con le seguenti: connessi al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche e alle condizioni personali e sociali.

- 3. 21.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: Il Governo, a tale fine, sottopone al parere della Commissione i progetti di atti legislativi e regolamentari che possono avere un'incidenza diretta o indiretta su tali diritti, sentito il Comitato interministeriale per i diritti umani, operante presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

- 3. 22.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: al parere della Commissione con le seguenti: alla Commissione.

3. 23. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: I progetti di atti legislativi e regolamentari con le seguenti: le proposte di interventi.

3. 24. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: diretta o indiretta.

3. 25. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , sentito il Comitato interministeriale per i diritti umani, operante presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. 26. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3. 27. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: e formulare proposte.

3. 28. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: ogniqualevolta siano in corso nego-

ziati per la con le seguenti: qualora sia impegnato nella.

3. 29. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: accordi multilaterali o bilaterali con le seguenti: accordi internazionali.

3. 30. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: anche indirettamente con le seguenti: direttamente o indirettamente.

3. 31. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: dalla vigente disciplina in materia di diritti umani con le seguenti: dalle norme vigenti in materia di tutela dei diritti umani fondamentali.

3. 32. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: proporre altresì al Governo di valutare, nei casi di palese e grave violazione dei diritti umani la possibilità di annullamento di ogni tipo di contratto stipulato con il soggetto che ha commesso la violazione;

3. 33. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: nei casi di palese e grave violazione con le seguenti: nei casi di violazione grave o manifesta.

3. 34. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: la possibilità di annullamento con le seguenti: l'annullamento.

- 3. 35.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: con il soggetto che ha commesso la violazione con le seguenti: con il soggetto che ha commesso la violazione o che è comunque direttamente o indirettamente coinvolto nella stessa.

- 3. 36.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

- 3. 37.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: assicurare che con le seguenti: monitorare affinché.

- 3. 38.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: assicurare con la seguente: garantire.

- 3. 39.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: assicurare con la seguente: accertare.

- 3. 40.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: assicurare con la seguente: verificare.

- 3. 41.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: , nell'adozione delle determinazioni di politica estera,.

- 3. 42.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: nell'adozione delle determinazioni di politica estera con le seguenti: nelle sedi internazionali.

- 3. 43.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: nell'adozione delle determinazioni di politica estera con le seguenti: nella gestione della politica estera.

- 3. 44.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: siano tenute in adeguata considerazione con le seguenti: siano garantite.

- 3. 45.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: . I pareri espressi dalla Commissione devono risultare nel relativo procedimento decisionale.

- 3. 46.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: I pareri espressi dalla Commissione devono risultare nel relativo procedimento decisionale *con le seguenti:* Il Governo, nel caso in cui adotti un atto discostandosi dai pareri espressi dalla Commissione, deve richiamare il parere medesimo e motivare espressamente tale decisione.

- 3. 47.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

- 3. 48.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: verificare l'attuazione *con le seguenti:* monitorare l'attuazione.

- 3. 49.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: verificare l'attuazione *con le seguenti:* accertare l'attuazione.

- 3. 50.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: contribuire alla redazione *con le seguenti:* fornire materiali utili alla redazione.

- 3. 51.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

- 3. 52.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: gli organismi internazionali *con le seguenti:* le organizzazioni internazionali.

- 3. 53.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: , in particolare con quelli dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e dell'OSCE,.

- 3. 54.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: e dell'OSCE.

- 3. 55.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

- 3. 56.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: promuovere gli opportuni contatti *con le seguenti:* coordinare.

- 3. 57.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: , quali i difensori civili,.

- 3. 58.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: , a livello centrale o locale,.

- 3. 59.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

- 3. 60.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: ricevere eventuali con le seguenti: svolgere opportuni approfondimenti su.

- 3. 61.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: o limitazioni.

- 3. 62.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: diritti riconosciuti inserire le seguenti: e tutelati.

- 3. 63.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: provvedere sulle stesse mediante i poteri con le seguenti: avviare azioni.

- 3. 64.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

- 3. 65.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: e sostenere.

- 3. 66.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: le azioni necessarie con le seguenti: le opportune attività.

- 3. 67.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: progetti didattici aggiungere le seguenti: , di approfondimento.

- 3. 68.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: protezione dei diritti umani aggiungere le seguenti: , al fine di sensibilizzare le giovani generazioni allo studio dei medesimi.

- 3. 69.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

- 3. 70.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: la diffusione la cultura con le seguenti: lo studio e l'apprendimento.

- 3. 71.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: di primo e con le seguenti: , in particolare.

- 3. 72.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: attraverso la realizzazione di cam-

pagne informative e la collaborazione *con le seguenti*: in collaborazione.

- 3. 73.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

- 3. 74.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: fornire assistenza e rendere con la seguente: trasmettere.

- 3. 75.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole: e rendere pareri.

- 3. 76.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: che intendano inserire con le seguenti: al fine di favorire l'inserimento e le parole: le materie con le seguenti: delle materie.

- 3. 77.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole: e aggiornamento.

- 3. 78.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

- 3. 79.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: informare il pubblico sugli sviluppi internazionali con le seguenti: svolgere attività di informazione e documentazione degli sviluppi raggiunti dalla comunità internazionale.

- 3. 80.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole: e le attività svolte.

- 3. 81.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1 lettera o), sostituire le parole: con modalità idonee a renderne agevoli con le seguenti: garantendone.

- 3. 82.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: da parte di tutti i soggetti.

- 3. 83.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

- 3. 84.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: un forum permanente di pubblico confronto con le seguenti: un luogo di pubblico confronto, anche attraverso modalità telematiche.

- 3. 85.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole: e civili.

- 3. 86.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera p), sostituire la parola: semestralmente con la parola: trimestralmente.

- 3. 87.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: di concerto con i Ministri interessati con le parole: entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

- 3. 88.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

- 3. 89.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole: anche attraverso la predisposizione, nel sito internet istituzionale della Commissione stessa, di una piattaforma che consenta a ogni cittadino di esprimere la propria opinione su qualunque tema attinente all'operato della Commissione.

- 3. 90.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

- 3. 91.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera r), sopprimere le parole: , anche avvalendosi dei soggetti deputati ai controlli e alle segnalazioni.

- 3. 92.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

- 3. 93.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera s), sostituire la parola: annualmente con le seguenti: con cadenza quinquennale.

- 3. 94.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera s), sostituire la parola: annualmente con le seguenti: con cadenza biennale.

- 3. 95.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera s), sostituire la parola: annualmente con la seguente: trimestralmente.

- 3. 96.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera s), sostituire la parola: annualmente con la seguente: semestralmente.

- 3. 97.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera s), sopprimere le parole: , sullo stato di attuazione degli atti

internazionali concernenti la promozione e la protezione dei diritti umani.

- 3. 98.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera s), sopprimere le parole: e sul rispetto dei diritti umani in Italia e all'estero.

- 3. 99.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera s), sopprimere le parole: e all'estero.

- 3. 100.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera s), sopprimere le parole: , ai Ministri competenti.

- 3. 101.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sopprimere il comma 2.

- 3. 102.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, sopprimere le parole: qualora ne ricorra la necessità,.

- 3. 103.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, sostituire le parole: può chiedere con la seguente: chiede.

- 3. 104.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, sostituire le parole: a soggetti pubblici e privati con le seguenti: ai soggetti direttamente coinvolti.

- 3. 105.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, sopprimere le parole: di esibire.

- 3. 106.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro centottanta giorni.

- 3. 107.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro cento-cinquanta giorni.

- 3. 108.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro centoventi giorni.

- 3. 109.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro novanta giorni.

- 3. 110.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro settantacinque giorni.

- 3. 111.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.

- 3. 112.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro quarantacinque giorni.

- 3. 113.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sopprimere il comma 3.

- 3. 114.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sopprimere il comma 4.

- 3. 115.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, sopprimere le parole: accessi,.

- 3. 116.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, sopprimere le parole: avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

- 3. 117.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sopprimere il comma 5.

- 3. 118.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 5, sopprimere le parole: , con funzioni consultive,.

- 3. 119.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sopprimere il comma 6.

- 3. 120.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 6, sostituire le parole: possono essere demandate funzioni derivanti dagli impegni internazionali previste con le seguenti: possono essere affidate mansioni derivanti.

- 3. 121.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sopprimere il comma 7.

- 3. 122.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 7, sostituire le parole: in relazione alla presentazione con le seguenti: a seguito.

- 3. 123.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 7, sostituire le parole: dalle leggi vigenti con le seguenti: dalle norme interne ed internazionali vigenti.

- 3. 124.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 7, sopprimere le parole: , eccettuati i casi in cui per la delicatezza delle situazioni rappresentate o per l'urgenza di procedere, tale comunicazione debba essere effettuata successivamente.

- 3. 125.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 7, sopprimere le parole: per la delicatezza delle situazioni rappresentate o.

- 3. 126.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 7, sopprimere le parole: o per l'urgenza di procedere.

- 3. 127.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sopprimere il comma 8.

- 3. 128.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 8, sopprimere le parole: , indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e stabilendo il termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio di cui all'articolo 4.

- 3. 129.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sopprimere il comma 9.

- 3. 130.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novanta giorni.

- 3. 131.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

- 3. 132.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole: o nel caso in cui la Commissione ritenga insufficiente la motivazione fornita e al terzo periodo sopprimere le parole: o la motivazione non sia ritenuta sufficiente.

- 3. 133.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 9, sopprimere il quarto e quinto periodo.

- 3. 134.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sopprimere il comma 10.

- 3. 135.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.

- 3. 136.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sopprimere il comma 11.

- 3. 137.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 2. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sopprimere il comma 1.

4. 3. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ad essa esclusivamente destinata.

4. 4. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: atto ad accogliere con le seguenti: idoneo ad accogliere.

4. 5. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4. 6. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sopprimere il comma 2.

4. 7. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, al fine di consentire l'im-

mediato avvio delle sue attività, la Commissione si avvale inizialmente di un primo contingente di personale amministrativo e tecnico, non superiore a cinquanta unità, ad essa assegnato entro dodici mesi dalla nomina dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, selezionato fra il personale dipendente della pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, collocato dalle amministrazioni di appartenenza, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di fuori ruolo entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il servizio prestato presso la Commissione è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo i posti in dotazione organica lasciati vacanti sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza. Il personale collocato fuori ruolo risponde del proprio operato esclusivamente alla Commissione. ».

4. 1. Migliore, Quartapelle Procopio, Fiano, Pollastrini, Ceccanti, Fusacchia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per lo svolgimento dei compiti a essa affidati con le seguenti: per lo svolgimento delle funzioni assegnate ai sensi della presente legge.

4. 8. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: iniziale.

4. 9. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci unità con le seguenti: cinque

unità e le parole: sette impiegati con le seguenti: due impiegati.

- 4. 10.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

- 4. 11.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: stabiliti dalla Commissione in relazione con la seguente: idonei.

- 4. 12.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sopprimere il comma 3.

- 4. 13.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3, sopprimere le parole: e sentita la Commissione.

- 4. 14.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3, sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro centottanta giorni.

- 4. 15.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3, sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro centotrenta giorni.

- 4. 16.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sopprimere il comma 4.

- 4. 17.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

« 4. Il direttore, il vice direttore, il segretario generale e gli impiegati dell'ufficio di segreteria svolgono le funzioni a titolo gratuito. Ai medesimi è riconosciuto un rimborso spese. ».

- 4. 18.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sopprimere il comma 5.

- 4. 19.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sopprimere il comma 6.

- 4. 20.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 6, sopprimere le parole: e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

- 4. 21.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 6, sopprimere le parole: , in forme idonee ad assicurarne la diffusione e l'accessibilità a tutti gli utenti.

- 4. 22.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 2. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sopprimere il comma 1.

5. 3. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, sopprimere le parole: e svolge indagini di propria iniziativa, sulla base di segnalazioni individuali o collettive, anche qualora non sia presentata la relativa denuncia all'autorità giudiziaria.

5. 4. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, sopprimere le parole: e svolge indagini di propria iniziativa.

5. 1. Migliore, Quartapelle Procopio, Fiano, Pollastrini, Ceccanti, Fusacchia.

Sopprimere il comma 2.

5. 5. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, sopprimere le parole: nonché invitare le autorità competenti ad adottare misure per il ripristino dei diritti delle persone che abbiano subito una violazione dei propri diritti umani fondamentali.

5. 6. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sopprimere il comma 3.

5. 7. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. La Commissione impronta l'esercizio delle sue funzioni ai principi della trasparenza e dell'imparzialità e motiva gli atti adottati ».

5. 8. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sopprimere il comma 4.

5. 9. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, sostituire le parole: alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro a 15.000 euro con le seguenti: ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

5. 10. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, sostituire le parole: alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro a 15.000 euro con le seguenti: ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.

5. 11. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sopprimere il comma 5.

5. 12. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 5, sostituire la parola: attesta con la seguente: fornisce.

- 5. 13.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 5, sostituire la parola: attesta con la seguente: esibisce.

- 5. 14.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 5, sopprimere le parole: o circostanze.

- 5. 15.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sopprimere il comma 6.

- 5. 16.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 6, dopo la parola: pubblica inserire le seguenti: , entro trenta giorni dalla loro adozione,.

- 5. 17.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 6, sopprimere le parole: e può adottare le iniziative che ritiene opportune per diffondere tra il pubblico la conoscenza dei provvedimenti adottati e dell'attività svolta.

- 5. 18.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 6, sostituire le parole: può adottare le iniziative che ritiene opportune per diffondere tra il pubblico la conoscenza dei provvedimenti adottati e del-

l'attività svolta con le seguenti: adotta le opportune iniziative per la loro diffusione e conoscenza.

- 5. 19.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

ART. 6.

Sopprimerlo.

- 6. 2.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sopprimere il comma 1.

- 6. 3.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, dopo le parole: della collaborazione aggiungere le seguenti: , previa delibera all'unanimità dei propri componenti che ne specifichi le necessità e le finalità.

- 6. 4.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, dopo le parole: della collaborazione aggiungere le seguenti: , previa delibera a maggioranza dei due terzi dei propri componenti che ne specifichi le necessità e le finalità.

- 6. 5.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, dopo le parole: della collaborazione aggiungere le seguenti: , previa delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti che ne specifichi le necessità e le finalità.

- 6. 6.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, sopprimere le parole da: nonché fino a: altri organismi.

- 6. 7.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, sopprimere le parole: di organizzazioni non governative.

- 6. 8.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1 sopprimere le parole: non governative.

- 6. 9.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1 sopprimere le parole: e professionali.

- 6. 10.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1 sopprimere le parole: e di altri organismi.

- 6. 11.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1 dopo la parola: organismi aggiungere la seguente: nazionali.

- 6. 12.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, sopprimere le parole: della promozione e.

- 6. 13.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1 dopo le parole: diritti umani aggiungere: e che hanno sede nel territorio nazionale.

- 6. 14.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, dopo le parole: diritti umani aggiungere: almeno da venti anni.

- 6. 15.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sopprimere il comma 2.

- * 6. 1.** Quartapelle Procopio, Pollastrini, Migliore, Fiano, Ceccanti, Fusacchia.

Sopprimere il comma 2.

- * 6. 16.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

ART. 7.

Sopprimerlo.

- 7. 1.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1 sostituire le parole: è abrogato con le seguenti: rimane in vigore per le competenze e compiti assegnati al Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani.

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani).

- 7. 2.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore e sempre che sia cessata l'attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato della Repubblica.

7. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sopprimere il comma 1.

8. 2. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.

8. 3. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1 sostituire le parole: 1.600.000 con le seguenti: non oltre 300.000

8. 4. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1 sostituire le parole: 1.600.000 con le seguenti: 600.000.

8. 5. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1 sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2020.

8. 6. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sopprimere il comma 2.

8. 7. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 506 Morani, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile, di: rappresentanti dell'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori (AIAF) e dell'Organismo congressuale forense (OCF); Monica Velletti, magistrato I Sezione civile presso il Tribunale di Roma; Cesare Massimo Bianca, libero docente di diritto civile, e Arnaldo Morace Pinelli, professore di diritto privato presso l'Università di Roma « Tor Vergata » 55

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (*Esame e rinvio*) 55

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 marzo 2019.

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 506 Morani, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile, di: rappresentanti dell'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori (AIAF) e dell'Organismo congressuale forense (OCF); Monica Velletti, magistrato I Sezione civile presso il Tribunale di Roma; Cesare Massimo Bianca, libero docente di diritto civile, e Arnaldo Morace Pinelli, professore di diritto privato presso l'Università di Roma « Tor Vergata ».

Le audizioni informali si sono svolte dalle 11.10 alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 marzo 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO.

— *Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.*

La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

C. 1637 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Devis DORI (M5S), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, l'Atto Camera 1637, relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (A.C. 1637), trasmesso dal Senato il 28 febbraio 2019.

In riferimento ai profili inerenti le specifiche competenze della Commissione

Giustizia, evidenza che si soffermerà sulle disposizioni di cui agli articoli 7 (Sanzioni), 7-*bis* (Sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità), 14, commi 10-*bis* e 10-*septies* (Assunzioni presso il Ministero della giustizia) e 18-*bis* (Sospensione della prestazione previdenziale a taluni soggetti condannati e a soggetti evasi o latitanti).

Rammenta che l'articolo 7 stabilisce le cause di decadenza dal Reddito di cittadinanza, ovvero di riduzione del medesimo, e alcune sanzioni penali in materia, oltre a prevedere alcuni obblighi di comunicazione e di controllo da parte di pubbliche amministrazioni. Il comma 1 punisce (salvo che il fatto costituisca più grave reato) con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque, al fine di ottenere indebitamente il Reddito di cittadinanza, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute. Il comma 2 prevede che l'omessa comunicazione della variazione del reddito o del patrimonio, anche se proveniente da attività irregolari, o di altre informazioni, dovute entro i termini ivi richiamati e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio, è punita con la reclusione da uno a tre anni. Il comma 3 dispone la revoca del Reddito di cittadinanza con efficacia retroattiva (con il conseguente obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite) in conseguenza: di condanna in via definitiva per le fattispecie delittuose introdotte ai commi 1 e 2, o per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (di cui all'articolo 640-*bis* del codice penale); di condanna in via definitiva per le seguenti fattispecie delittuose: associazione con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (articolo 270-*bis* c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (articolo 280 c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (articolo 289-*bis* c.p.), associazione di tipo mafioso (articolo 416-*bis* c.p.), scambio elettorale politico mafioso (articolo 416-*ter*), strage (articolo 422 c.p.), nonché per i delitti compiuti avvalendosi delle condizioni attinenti alle

associazioni mafiose ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni. Tale catalogo dei reati è stato introdotto nel corso dell'esame in Senato e riproduce l'elenco di reati che comportano, in caso di condanna definitiva, la sanzione accessoria della revoca degli eventuali ammortizzatori sociali a favore del condannato (ai sensi dell'articolo 2, comma 58, della legge n. 92 del 2012); della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (per i sopra citati reati). Sottolinea che si prevede inoltre che il beneficio medesimo non possa essere di nuovo richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.

Rileva che il comma 4 del citato articolo 7 stabilisce – ferme restando le previsioni di cui al comma 3 – la revoca del Reddito di cittadinanza per i casi in cui l'INPS accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento della domanda ovvero l'omessa comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare. La revoca ha efficacia retroattiva (con il conseguente obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite).

Rammenta che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 7, la sanzione di decadenza (non retroattiva) è prevista qualora uno dei membri del nucleo familiare: non effettui la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero); non sottoscriva il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale, di cui al precedente articolo 4 (ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero); non partecipi, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione (in materia di mercato del lavoro), di cui all'articolo 20, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e all'articolo 9, comma 3, lettera *e*), del presente decreto; non aderisca ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15, secondo le modalità e le condizioni ivi stabilite e qualora il comune

di residenza li abbia istituiti; rifiuti tre offerte di lavoro congrue, ovvero, indipendentemente dal numero di offerte precedentemente ricevute, rifiuti un'offerta congrua dopo l'eventuale rinnovo (ai sensi dell'articolo 3, comma 6) del beneficio; non effettui le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettui comunicazioni mendaci, alle quali consegua un beneficio economico (del Reddito di cittadinanza) in misura maggiore; non presenti una DSU (dichiarazione sostitutiva unica ai fini dell'ISEE) aggiornata, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, in caso di variazione del nucleo familiare; sia trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente – o di collaborazione coordinata e continuativa, come specificato nel corso dell'esame al Senato, in assenza delle comunicazioni obbligatorie ivi richiamate, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa in assenza delle comunicazioni di cui al precedente articolo 3, comma 9. La sanzione di decadenza si applica anche (comma 6) nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU ovvero in sede di altro atto nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio (incluse le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10). In tal caso, si dispone altresì il recupero delle somme corrisposte in eccesso. Il comma 7 prevede alcune riduzioni (in misura crescente) del beneficio economico e l'eventuale successiva decadenza (non retroattiva) per le ipotesi di mancata presentazione – da parte anche di un solo membro del nucleo familiare – alle convocazioni (effettuate dai servizi competenti) di cui all'articolo 4, commi 5 e 11, e sempre che non sussista un giustificato motivo. La decadenza è prevista per il terzo caso di mancata presentazione.

Rileva che, in modo analogo, i commi 8 e 9 del citato articolo 7 stabiliscono alcune riduzioni (in misura crescente) del beneficio economico e l'eventuale successiva decadenza (non retroattiva) per le

ipotesi, rispettivamente: di mancata partecipazione – da parte anche di un solo membro del nucleo familiare – alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera *a*), del citato decreto legislativo n. 150 del 2015; di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale (di cui all'articolo 4), relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenni ovvero alla tutela della salute (impegni di prevenzione o cura individuati da professionisti sanitari). Il comma 10 specifica che l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo (diverse da quelle penali) ed il recupero dell'indebito competono all'INPS, con le modalità ivi previste o richiamate, e che i medesimi indebiti (al netto delle spese di recupero) sono riversati all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della riassegnazione al Fondo per il Reddito di cittadinanza. Ai sensi del comma 11 e fatti salvi i diversi termini dilatori di cui al comma 3, la domanda per il Reddito di cittadinanza può essere di nuovo presentata, dal medesimo richiedente ovvero da altro membro del nucleo familiare, solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza – ovvero decorsi sei mesi, nel caso in cui facciano parte del nucleo familiare soggetti minorenni o con disabilità, come definita ai fini ISEE.

Sottolinea che il comma 12 stabilisce – con riferimento alle informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo e con riferimento agli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza – obblighi di comunicazioni tra i centri per l'impiego, i comuni e l'INPS. In merito, nel corso dell'esame al Senato, è stato elevato il termine temporale per alcune comunicazioni. Ai sensi del comma 13, la mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza dal Reddito di cittadinanza determina responsabilità disciplinare e contabile a carico del funzionario. Il comma 14 prevede che, nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godi-

mento del Reddito di cittadinanza, i centri per l'impiego, i comuni, l'INPS, l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro trasmettano, entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica.

Evidenzia che il comma 15 specifica che i comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici, quelle raccolte dai servizi sociali e con ogni altra informazione utile all'individuazione di omissioni nelle dichiarazioni o di dichiarazioni mendaci (intese al riconoscimento del Reddito di cittadinanza). Il comma 15-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 3, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 12/2002 in tema di maggiorazione degli importi di alcune sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei datori di lavoro (c.d. «maxisanzione per lavoro nero») in caso di occupazione senza preventiva dichiarazione di determinate categorie di lavoratori. In particolare la disposizione assimila la categoria dei lavoratori («in nero») percettori del Reddito di cittadinanza a quelle dei lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno e dei minori in età non lavorativa. Per garantire una efficace vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio (nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale), il comma 15-*ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone che il personale dirigenziale ed ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro ha accesso a tutte le informazioni e banche dati (sia in forma analitica che aggregata), trattate dall'INPS già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e banche dati individuate nell'allegato A del provvedimento in esame (che potrà essere integrato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali), tenuto conto di quanto previsto dal decreto legi-

slativo n. 149 del 2015 in materia di personale dell'Ispettorato e di obblighi di comunicazione dei dati da parte di INPS e INAIL (vedi *infra*). L'individuazione delle categorie di dati, delle modalità di accesso, delle misure a tutela degli interessati e dei tempi di conservazione dei dati è demandata ad apposito provvedimento del Direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti l'Inps e il Garante per la protezione dei dati personali.

Segnala che, in relazione ai fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui all'articolo 7, l'articolo 6, comma 4, lett. c) del decreto-legge prescrive di mettere a disposizione dell'INPS, entro 5 giorni dal momento in cui i fatti si verificano, le relative informazioni ai fini dell'irrogazione delle sanzioni stesse. Le informazioni saranno condivise attraverso le piattaforme del reddito di cittadinanza (articolo 6, commi 1-8).

Evidenzia che l'articolo 7-*bis*, inserito al Senato, modifica la disciplina delle sanzioni previste in materia di infedele asseverazione o visto di conformità nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata effettuata mediante centri di assistenza fiscale (CAF) o professionista. In particolare, il comma 1, lettera a), sostituisce la lettera a) dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di dichiarazione dei redditi, disponendo che ai responsabili dei CAF e ai professionisti che rilasciano un visto infedele relativamente a una dichiarazione dei redditi di possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati presentata con le modalità previste dalla disciplina per l'assistenza fiscale, non si applica la sanzione amministrativa prevista per il rilascio del visto di conformità, ovvero di asseverazione, infedele (da euro 258 ad euro 2.582); essi sono invece tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Rammenta che la nuova lettera *a)* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificata, prevede inoltre che qualora il centro di assistenza fiscale o il professionista trasmettano una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmettano una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, e sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con una comunicazione in via telematica da parte dell'Agenzia delle entrate, la somma dovuta è ridotta secondo la disciplina del ravvedimento. Infine, la predetta lettera *a)* dell'articolo introduce un nuovo periodo alla lettera *a)* dell'articolo 39, disponendo che le sanzioni previste nel comma in esame non sono oggetto della maggiorazione di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ovvero dell'aumento fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione.

Rileva che la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 7-*bis*, al fine di coordinamento con le norme della nuova lettera *a)* dell'articolo 39, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sopprime le lettere *a-bis)* e *a-ter)* dello stesso articolo, che disponevano rispettivamente che se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità previste dalla disciplina 30 del testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo 165 del 2001) che prevede il passaggio diretto di personale tra amministrazioni per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale e dai professionisti non si applica la sanzione amministrativa e che nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.

Evidenzia, infine, che il comma 2 dell'articolo 7-*bis* modifica il comma 3 dell'articolo 5, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di semplificazioni fiscali, disponendo che è a

carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi dovuti a seguito del controllo formale non innovando la disciplina del controllo della dichiarazione precompilata.

Fa presente che i commi da 10-*bis* a 10-*septies* dell'articolo 14 del decreto-legge, introdotti nel corso dell'esame al Senato, dettano disposizioni volte a far fronte alle scoperture di personale negli uffici giudiziari derivanti dall'attuazione della nuova disciplina sull'accesso anticipato al trattamento pensionistico (cd. quota 100). Per far fronte alle criticità derivanti dall'attuazione della nuova disciplina sui pensionamenti e assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari – ferme restando le assunzioni previste dall'articolo 1, comma 307 della legge di bilancio 2019 – il comma 10-*bis*, autorizza, fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 300, della stessa legge di bilancio e comunque per l'anno 2019, il reclutamento di personale dell'amministrazione giudiziaria. Tale reclutamento potrà avvenire anche in deroga alla disciplina dell'articolo diverse. Il comma 10-*ter* stabilisce che, al reclutamento del personale previsto dal comma 10-*bis*, si provvede mediante procedure pubbliche espresse nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge n. 101 del 2013 e in deroga alle previsioni dei commi 4 e 4-*bis* dell'articolo 35 del citato testo unico sul pubblico impiego.

Sottolinea che le concrete modalità di reclutamento prevedono la relativa richiesta al Dipartimento della funzione pubblica del Ministero della pubblica amministrazione che ne cura lo svolgimento con priorità e modalità semplificate. Anche qui si stabilisce la possibilità di deroga al regolamento della disciplina dei concorsi nella pubblica amministrazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994). Un'ultima deroga al citato decreto del Presidente della Repubblica del 1994 riguarda la disciplina della formazione delle graduatorie del concorso con l'inclusione tra i vincitori del concorso dei disabili risultati idonei (nei limiti numerici

previsti dalla legge); ai fini della deroga, questi ultimi devono, tuttavia, risultare disoccupati al momento di formazione della graduatoria nonché essere iscritti nell'elenco tenuto dai servizi per il « collocamento mirato » nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato.

Rammenta che il comma 10-*quater* stabilisce una disciplina di favore nell'assunzione di personale dell'amministrazione giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento (per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo; fatti salvi eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità). Il Ministero della giustizia, in tali casi – analogamente a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 307, della legge di bilancio per l'anno 2019 – può riconoscere un punteggio aggiuntivo in graduatoria ai cd. precari della giustizia, ai quali il citato articolo 50 del decreto-legge n. 90 del 2014 già riconosce titoli di preferenza nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Il comma 10-*quinquies* precisa l'invarianza finanziaria dell'attuazione delle disposizioni ordinamentali sulle assunzioni di cui ai commi 10-*ter* e 10-*quater*, dovendo le amministrazioni provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente. Il comma 10-*sexies* consente al Ministero della giustizia di anticipare al 15 luglio 2019 l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale (area II e III) nel limite di 1.300 unità. Viene così derogata la disciplina dell'articolo 1, comma 399, della legge di bilancio per l'anno 2019 che in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al medesimo anno, impedisce ai Ministeri di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019. Infine, in considerazione delle risorse del *turnover* già iscritte a bilancio, il comma 10-*septies* quantifica in 8,32 milioni di euro per il 2019 i maggiori oneri derivanti dall'assunzione anticipata prevista dal comma 10-*sexies*. Tali risorse sono reperite riducendo di pari entità il Fondo per la compensa-

zione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Sottolinea che l'articolo 18-*bis* – introdotto nel corso dell'esame al Senato – dispone la sospensione del pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia o anticipati, erogati dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, per alcuni soggetti condannati che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena detentiva nonché per i soggetti evasi o latitanti. Esso disciplina le modalità di adozione dei provvedimenti di sospensione, di comunicazione degli stessi provvedimenti agli enti interessati e di revoca della sospensione. Si prevede l'assegnazione delle risorse derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura nonché agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Ai sensi del comma 1, la sospensione del pagamento si applica ai soggetti che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena e che siano condannati a pena detentiva, con sentenza passata in giudicato, per i seguenti reati: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (articolo 270-*bis* del codice penale); attentato per finalità terroristiche o di eversione (articolo 280 del codice penale); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (articolo 289-*bis* del codice penale); associazioni di tipo mafioso anche straniera (articolo 416-*bis* del codice penale); scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-*ter* del codice penale); strage (articolo 422 del codice penale); si tratta dunque dei medesimi reati in relazione ai quali, in caso di condanna definitiva è disposta la revoca del Reddito di Cittadinanza. La sospensione del pagamento si applica, sempre ai sensi del comma 1, anche ai soggetti che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena e

che siano condannati in via definitiva, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per ogni altro delitto. La medesima disposizione si applica, inoltre, in via generale, agli evasi e ai latitanti.

Rammenta che i provvedimenti di sospensione del pagamento sono adottati, con effetto non retroattivo, dal giudice che abbia dichiarato lo stato di latitanza o dal giudice che abbia emesso l'ordine di esecuzione al quale il condannato si sia volontariamente sottratto. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni pronunciate e agli ordini di carcerazione emanati prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 2). Il comma 3 stabilisce che i provvedimenti di sospensione del pagamento siano comunicati dal pubblico ministero all'ente gestore del rapporto previdenziale o assistenziale facente capo al soggetto interessato, entro 15 giorni dalla loro adozione, ai fini dell'immediata esecuzione del provvedimento stesso. Il comma 4 prevede che la medesima autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento di sospensione possa disporre la revoca, al venir meno delle condizioni che abbiano determinato la sospensione medesima. Gli importi dovuti sono ripristinati a domanda dell'interessato, presentata al competente ente gestore della prestazione previdenziale. Alla domanda deve essere allegata la copia au-

tentica del provvedimento di revoca. Il diritto al ripristino della prestazione decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione a corredo della stessa. Essa non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.

Fa presente che il comma 5 prevede che le risorse derivante dai provvedimenti di sospensione siano versati all'entrata del bilancio dagli enti interessati, con cadenza annuale, indi riassegnati ai capitoli relativi: al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge n. 225 del 2010; agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

Ciò premesso, preannuncia la presentazione, nella giornata di domani, di una proposta di parere, riservandosi di valutare eventuali osservazioni che dovessero pervenire dai colleghi entro un termine congruo.

Francesca BUSINAROLO (M5S), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Commemorazione delle vittime del disastro aereo avvenuto in Etiopia	62
7-00141 Billi: Sulla continuità delle attività didattiche nella circoscrizione di Friburgo (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00018</i>)	63
<i>ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	79
7-00199 Quartapelle Procopio: Sulla partecipazione dell'Italia alla 62 ^{ma} Sessione della <i>Commission on narcotic drugs (Discussione e rinvio)</i>	64

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015. C. 1539 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	65
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; <i>b)</i> Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015. C. 1540 Governo (<i>Esame e rinvio</i>) ...	69
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013. C. 1541 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	74

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni XI e XII) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	76
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere del Relatore)</i>	80

RISOLUZIONI

Martedì 12 marzo 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Guglielmo Picchi.

La seduta comincia alle 11.35.

Commemorazione delle vittime del disastro aereo avvenuto in Etiopia.

Marta GRANDE, *presidente*, a nome di tutta la Commissione e suo personale,

esprime il più profondo cordoglio ai familiari delle vittime del disastro aereo avvenuto il 10 marzo scorso, a pochi chilometri da Addis Abeba, e in cui sono perite centocinquantesette persone appartenenti a trentacinque nazionalità. Ricorda che Paesi particolarmente colpiti sono stati il Kenya, con ben trentadue vittime, e il Canada, con diciotto vittime.

Sottolinea che il nostro Paese si è stretto in lutto per la morte degli otto connazionali tutti accomunati, oltre che dal tragico destino, da uno specifico impegno professionale e di vita al servizio della comunità internazionale e della so-

lidarietà tra i popoli: Paolo Dieci, Sebastiano Tusa, Gabriella Vigiani, Matteo Ravasio, Maria Pilar Buzzetti, Virginia Chimenti, Rosemary Mumbi e Carlo Spini.

Ricorda che la Commissione aveva avuto, il 30 gennaio scorso, l'onore di ascoltare in audizione il dottor Paolo Dieci nella sua qualità di presidente della rete *Link 2007*. Ricorda, altresì, che molti componenti della Commissione hanno personalmente conosciuto il dottor Dieci, con cui hanno collaborato proficuamente negli anni sui temi dell'aiuto allo sviluppo. Sottolinea che il dottor Dieci ha dedicato tutta la sua vita alla solidarietà internazionale e alla difesa dei più fragili e che la società civile italiana perde con lui uno dei protagonisti più seri, credibili e preparati.

Auspica che tale perdita, incolmabile e bruciante soprattutto per la sua famiglia e per i suoi più stretti collaboratori, possa essere di stimolo per i tanti giovani che si accingono ad intraprendere le carriere internazionali e che desiderano fare proprio il valore civile della solidarietà universale verso i più deboli. Indice, quindi, un minuto di silenzio.

La Commissione osserva un minuto di silenzio in memoria delle vittime della tragedia aerea.

Laura BOLDRINI (LeU), nel ringraziare la presidente Grande per avere deciso di commemorare le vittime dell'incidente aereo, si associa alle espressioni di cordoglio e sottolinea che i connazionali deceduti hanno dato lustro al nostro Paese con le loro attività di cooperazione, ispirate — come ha ricordato lo stesso Presidente Mattarella — ad alcuni tra i principi fondanti della nostra Costituzione, ovvero la solidarietà e la pace tra i popoli. Ricorda che nel disastro sono periti, tra gli altri, numerosi funzionari del *World Food Programme* (WFP), l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare. Invita, dunque, la presidente Grande ad inviare, a nome di tutta la Commissione, un telegramma di condoglianze al Direttore Esecutivo del WFP. Auspica, inoltre, che siano al più presto chiarite le

cause che hanno determinato lo schianto del velivolo, in considerazione del fatto che si trattava di un modello di nuova progettazione e che diversi esemplari dello stesso tipo sono in uso anche da parte di compagnie che operano nel nostro Paese, come *Air Italy*. Occorre, dunque, a suo avviso, intervenire rapidamente al fine di assicurare la sicurezza dei passeggeri.

Paolo FORMENTINI (Lega) si associa nel ringraziamento alla presidente Grande per le espressioni di cordoglio usate, sottolineando che la tragedia tocca nel profondo la Commissione, molto impegnata sui temi della cooperazione allo sviluppo. Si associa, altresì, alla richiesta di inviare un telegramma di condoglianze al Direttore Esecutivo del WFP, ricordando che tra le vittime del disastro figurano anche la moglie e i due figli del capo delegazione slovacco presso l'Assemblea parlamentare della NATO.

Simona SURIANO (M5S) si associa a sua volta alle espressioni di cordoglio, ricordando che nell'incidente aereo ha perso la vita anche l'assessore ai Beni culturali della Regione Siciliana, Sebastiano Tusa, archeologo di fama internazionale. Auspica altresì che sia fatta chiarezza sulle circostanze che hanno determinato l'incidente, come atto doveroso di giustizia nei riguardi delle famiglie delle vittime.

7-00141 Billi: Sulla continuità delle attività didattiche nella circoscrizione di Friburgo.

(Discussione e conclusione — Approvazione della risoluzione n. 8-00018).

La Commissione inizia l'esame della risoluzione in titolo.

Simone BILLI (Lega) illustra la risoluzione a propria prima firma, di cui presenta una riformulazione (*vedi allegato 1*) finalizzata a recepire gli sforzi in atto da parte del Ministero per la soluzione della situazione.

Laura BOLDRINI (LeU) esprime apprezzamento per l'iniziativa del collega Billi, invitando il Governo ad agire tempestivamente per trovare una soluzione che garantisca la continuità didattica per gli studenti e la tutela dell'occupazione per gli insegnanti.

Elisa SIRAGUSA (M5S), nel ricordare che la situazione dell'ente gestore di Friburgo è stata al centro di una sua interrogazione a risposta scritta al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, segnala che analoghe irregolarità amministrative sono state riscontrate, a suo tempo, anche a carico dell'ente gestore di Londra, che ha inopinatamente sospeso i corsi di lingua italiana, limitandosi ad inviare, peraltro con brevissimo preavviso, una scarna comunicazione alle famiglie. Auspicando progressi nel controllo sulla gestione dei fondi, si associa alla richiesta al Governo di agire con tempestività per assicurare la continuità dei corsi e tutelare la professionalità dei docenti.

Il sottosegretario Guglielmo PICCHI sottolinea che il Governo annette la massima attenzione alla questione, precisando che si tratta di casi isolati di cattiva gestione dei fondi pubblici. Ricorda che l'Esecutivo è già intervenuto per sanare la situazione dell'ente gestore di Londra e intende agire con pari sollecitudine a Friburgo, precisando, tuttavia, che la situazione precaria degli insegnanti ricade esclusivamente sotto la responsabilità dell'ente stesso, cui i docenti sono legati da un contratto di natura privatistica. Conclusivamente, esprime parere favorevole sulla risoluzione in titolo come testé riformulata dal presentatore.

Simone BILLI (Lega) ringraziando i colleghi del Movimento 5 Stelle, e in particolare le onorevoli Suriano e De Carlo, nonché la collega Boldrini, per il sostegno all'atto di indirizzo in titolo, accetta la riformulazione del sottosegretario Picchi ed esprime fiducia in vista di una rapida risoluzione della vicenda.

La Commissione approva all'unanimità la risoluzione 7-00141 Billi come riformulata, che assume il numero 8-00018.

7-00199 Quartapelle Procopio: Sulla partecipazione dell'Italia alla 62^{ma} Sessione della Commission on narcotic drugs.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della risoluzione in titolo.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) illustra la risoluzione a propria prima firma, sottolineando che è stata predisposta in vista dell'imminente segmento ministeriale sul controllo internazionale degli stupefacenti che avrà luogo presso le Nazioni Unite, a Vienna il 14 e il 15 marzo prossimi, al fine di impegnare il Governo ad operare perché siano rafforzati tutti gli ambiti di intervento contenuti nel Documento Finale della Sessione Speciale dell'Assemblea Generale dell'Onu del 2016, cooperando con gli Stati membri dell'Unione europea al fine di sostenere una posizione comune dell'UE in questa direzione; a dare attuazione a tutti gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, in conformità con gli scopi e i principi delle Nazioni Unite, il diritto internazionale e la Dichiarazione universale dei diritti umani, rispetto a tutti gli ambiti di contrasto alla droga, dalla riduzione dell'offerta alla riduzione della domanda; ad adottare iniziative per favorire una maggiore cooperazione e coerenza d'azione all'interno del sistema ONU fra lo *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNDOC), l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), UNAIDS, lo *United Nations Development Programme* (UNDP), nonché l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani; ad adottare iniziative per includere come elemento cardine nelle politiche internazionali di controllo degli stupefacenti gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (*Sustainable Development Goals – SDG*), in quanto incentrati sulla promozione della pace, della sicurezza, del benessere delle comunità e il rispetto dei diritti fondamentali; a prevedere momenti di con-

fronto trasparente e pubblico con il fine di evidenziare le priorità nazionali e prendere in considerazione criticità, suggerimenti e contributi provenienti da un ampio gruppo di organizzazioni non governative da anni impegnate su vari temi relativi alle sostanze stupefacenti, aprendo la delegazione governativa che prenderà parte al segmento ministeriale anche alla società civile, come avvenuto in sede di Sessione Speciale dell'Assemblea Generale; a incrementare gli sforzi anche a livello internazionale per risolvere il grave problema dell'insufficiente disponibilità di sostanze psicoattive a uso medico; nel caso in cui dovesse esser iscritta all'ordine del giorno della 62^{ma} sessione della Commissione sulle droghe narcotiche, a votare a favore della raccomandazione dell'OMS di cancellare la cannabis dalla Tabella IV della Convenzione del 1961 con il fine di facilitarne l'impiego in quante più terapie possibili, proprio come avviene in Italia dal 2007; infine, a informare puntualmente il Parlamento sugli esiti del segmento ministeriale che avrà luogo a Vienna nei giorni 14 e 15 marzo 2019.

Il sottosegretario Guglielmo PICCHI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Simona SURIANO (M5S) preannuncia la presentazione di una risoluzione di maggioranza vertente sul medesimo tema e richiede contestualmente lo svolgimento di un ciclo di audizioni per approfondire la materia.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 marzo 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Guglielmo Picchi.

La seduta comincia alle 11.50.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015.

C. 1539 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Simona SURIANO (M5S), *relatrice*, ricorda che il primo dei due accordi con il Kenya all'attenzione della Commissione, inteso a disciplinare in modo preciso il settore dell'assistenza giudiziaria penale, si compone di un breve preambolo e di 24 articoli.

Segnala che, ai sensi dell'articolo 1 gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso a un procedimento penale (estradizione processuale) sia per consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva).

Sottolinea che, nel caso di estradizione processuale, è necessario che il reato sia punibile in entrambi gli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore a un anno; per l'estradizione esecutiva si prevede, invece, che al momento della presentazione della domanda di estradizione, la durata della pena ancora da espiare non sia inferiore a sei mesi. Osserva che l'estradizione sarà concessa unicamente quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente sia assoggettato a sanzione penale anche dalla legislazione dello Stato richiesto (principio della doppia incriminazione) (articolo 2).

Evidenzia che l'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione che si inverterà oltre che nei casi

ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali, anche quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui ne è domandata la consegna (principio del *ne bis in idem*), ovvero quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena.

Quanto alle ipotesi di rifiuto facoltativo, disciplinate dall'articolo 4, rileva che l'estradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta, ovvero abbia già in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale, e quando la consegna della persona richiesta possa risultare in contrasto con valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni della stessa degne di particolare considerazione.

Osserva che l'articolo 5 regola l'estradizione del cittadino e riconosce a ciascuno Stato il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. Sottolinea che, in base al principio *aut dedere aut iudicare*, in caso di rifiuto della consegna, lo Stato richiesto sarà tenuto a sottoporre il caso alle proprie Autorità competenti per l'instaurazione di un procedimento penale secondo la normativa interna.

Evidenzia che, ai sensi dell'articolo 6, la domanda di estradizione e tutti gli atti e i documenti relativi vanno trasmessi per via diplomatica, presentando requisiti di forma e contenuto dettagliatamente disciplinati dall'articolo 7.

Segnala che l'articolo 8 contempla la possibilità per lo Stato richiesto di richiedere informazioni suppletive, qualora le informazioni fornite dallo Stato richiedente siano ritenute insufficienti per prendere una decisione. Tali informazioni dovranno essere trasmesse dallo Stato richiedente entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale si intende decaduta la richiesta di estradizione, che potrà comunque essere ripresentata.

Sottolinea che l'articolo 9 riguarda la decisione sull'estradizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di motivare e di informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto, anche parziale, della consegna.

Rileva che l'articolo 10 riguarda il principio di specialità. In caso di accoglimento della domanda di estradizione, tale principio (*rule of speciality*) garantisce il soggetto estradato contro la possibilità di essere perseguito o arrestato nello Stato richiedente per reati diversi da quelli in relazione ai quali la consegna è avvenuta, commessi in epoca ad essa precedente, salvo che nei casi di consenso prestato dallo Stato richiesto o quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiesto sia da considerarsi volontaria, ossia nei casi di rientro spontaneo susseguente ad allontanamento nonché di mancato abbandono del territorio (non dovuto a cause di forza maggiore) per un periodo di tempo superiore a quarantacinque giorni.

Evidenzia che, come precisato all'articolo 11, salvo che in tali ultime ipotesi, anche la riestradizione verso uno Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna è ammessa solo con il consenso dello Stato richiesto.

Osserva che l'articolo 12 prevede, per i casi di urgenza, la misura cautelare dell'arresto provvisorio e la relativa procedura, mentre l'articolo 13 individua specifici criteri di priorità per l'ipotesi di richieste di estradizione avanzate da una pluralità di Stati nei confronti della medesima persona.

Segnala che l'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare, che deve avvenire entro quaranta giorni da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'estradizione, e che l'articolo 15 stabilisce che è fatta salva la possibilità che lo Stato richiesto differisca la consegna, qualora sia in corso in tale Stato un procedimento penale ovvero l'esecuzione di una pena per reati diversi da quello oggetto della domanda di estradizione. Sottolinea che in tal caso i due Paesi potranno accordarsi

per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente. Rileva che è altresì prevista la consegna differita nei casi in cui il trasferimento della persona estradata possa porre in pericolo la vita o aggravarne le condizioni di salute

Sottolinea che l'articolo 16 prevede una procedura semplificata di estradizione che viene adottata nei casi in cui l'interessato dichiara di acconsentire all'extradizione innanzi ad un'Autorità competente dello Stato richiesto e alla presenza di un difensore.

Evidenzia che le disposizioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto sono contenute nell'articolo 17, mentre al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo è dedicato l'articolo 18.

Osserva che l'articolo 19, che dispone in materia di spese di estradizione, stabilisce che è lo Stato richiesto a sostenere spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione, mentre sono a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate, nonché quelle del transito di cui all'articolo 18.

Sottolinea che l'articolo 20 prevede scambi di informazioni sull'esito del procedimento penale ovvero sull'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'extradizione. Ai sensi dell'articolo 21 il Trattato in esame non impedisce alle Parti di cooperare in materia di estradizione in conformità con altri trattati cui abbiano aderito.

Segnala che l'articolo 22 impegna a rispettare l'obbligo di segretezza dei documenti e delle informazioni fornite dall'altra Parte e che eventuali controversie sull'interpretazione e l'applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (articolo 23). Ricorda, infine, che l'articolo 24 disciplina le diverse vicende giuridiche dell'accordo.

Evidenzia che il secondo degli accordi in esame impegna le Parti a prestarsi assistenza giudiziaria in termini di ricerca e identificazione delle persone, notifiche, citazioni di testimoni e parti offese, trasmissione di documenti e perizie, assunzione di testimonianze e svolgimento di interrogatori, trasferimento di persone detenute per il compimento di atti processuali, esecuzione di indagini, ispezioni, perquisizioni e sequestri, confische, scambio di informazioni, in ogni procedimento concernente reati la cui repressione sia di competenza dello Stato richiedente.

Osserva che l'articolo 2 (doppia incriminazione) stabilisce che l'assistenza giudiziaria possa essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto; tuttavia se la richiesta si riferisce a sequestri, confische o ad atti che incidono sui diritti fondamentali delle persone, l'assistenza è prestata solo se il reato per cui è richiesta è previsto come reato nell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto.

Rileva che l'articolo 3 disciplina le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza e l'articolo 4 individua nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nell'Ufficio *dell'Attorney General* le Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti. Segnala che i requisiti di forma e di contenuto delle richieste sono disciplinati dall'articolo 5 mentre l'articolo 6 disciplina dettagliatamente le modalità di esecuzione della richiesta.

Ricorda che gli articoli da 7 a 18 contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria.

In particolare, osserva che lo Stato richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nella richiesta (articolo 7) e provvede ad effettuare le citazioni e a notificare i documenti trasmessi dallo Stato richiedente, trasmettendo allo Stato richiedente un attestato di avvenuta notificazione (articolo 8).

Sottolinea che l'assunzione probatoria nello Stato richiesto è l'oggetto dell'arti-

colo 9 mentre l'articolo 10 riguarda l'assunzione probatoria nello Stato richiedente.

In relazione a quest'ultima attività, a garanzia della persona escussa, segnala che è espressamente riconosciuto il principio di specialità (articolo 11). Rileva che ampia e articolata disciplina, inoltre, è dettata in riferimento alla possibilità di comparizione mediante videoconferenza (articolo 14).

Osserva che solo laddove quest'ultima non risulti tecnicamente praticabile, è contemplata la possibilità di trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di consentirne la testimonianza, l'interrogatorio o, comunque, la partecipazione ad altri atti processuali dinanzi alle Autorità competenti della Parte richiedente. Tale attività, oltre a non dover intralciare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato richiedente, presuppone inoltre necessariamente: il consenso del diretto interessato (a favore del quale operano, in ogni caso, le garanzie previste dal citato articolo 11); il previo raggiungimento di un accordo scritto tra le Parti riguardo al trasferimento e alle sue condizioni; il mantenimento dello *status detentionis* da parte dello Stato richiedente (articolo 12).

Sottolinea che le Parti contraenti si sono impegnate a garantire, con le misure approntate dai rispettivi ordinamenti nazionali, la protezione delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati e alle attività di assistenza richieste (articolo 13).

Evidenzia che gli articoli successivi disciplinano produzione di documenti, atti e cose (articoli 15 e 16), nonché le perquisizioni, i sequestri e la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato (articolo 17) e gli accertamenti bancari e finanziari; in proposito, rileva che è stata espressamente esclusa la possibilità di rifiutare l'esecuzione della richiesta per motivi di segreto bancario (articolo 18).

Segnala che l'articolo 19 contempla la possibilità che le Parti prestino altre forme di assistenza o cooperazione giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di

pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici, compresa la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati.

Ricorda che gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano lo scambio di informazioni tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti dei cittadini dell'altro Stato (articolo 20), lo scambio di informazioni sulla legislazione, sia sostanziale sia processuale (articolo 21), e infine la trasmissione di sentenze e di certificati penali (articolo 22).

Osserva che l'articolo 25 disciplina la ripartizione delle spese sostenute per la richiesta di cooperazione, poste ordinariamente a carico dello Stato richiesto, fatta eccezione per alcune spese, espressamente contemplate, mentre gli ultimi due articoli, infine, disciplinano rispettivamente la soluzione delle eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato, rimesse alla consultazione per via diplomatica (articolo 26) e le clausole finali (entrata in vigore, modifica e durata – illimitata) del Trattato, le norme del quale si applicheranno alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi anteriormente (articolo 27).

Per quanto attiene al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, segnala che esso si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione.

Sottolinea che l'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dei due Trattati che, come specificano nella relazione tecnica, ammontano a 29.826 euro annui a decorrere dal 2019. Di questi, 24.826 euro hanno natura di oneri valutati e 5.000 euro di oneri autorizzati.

Auspica che l'approvazione del disegno di legge in esame consentirà di rafforzare, in un settore strategico come quello della

cooperazione giudiziaria, le relazioni tra il nostro Paese e il Kenya, che sono particolarmente profonde, fin dall'indipendenza del Paese ottenuta nel 1963 e sono tradizionalmente improntate ad amicizia e collaborazione in un ampio spettro di settori: dal dialogo politico alla cooperazione allo sviluppo passando per un sempre più intenso interscambio commerciale.

Il sottosegretario Guglielmo PICCHI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si intende rinunciato il termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.

C. 1540 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Edmondo CIRIELLI (FdI), *relatore*, sottolinea, in via generale, la rilevanza del Kazakistan, uno Stato con un'estensione pari al continente europeo e una popolazione di 17 milioni di persone, che ha da tempo avviato un importante processo di modernizzazione del proprio assetto istituzionale. Evoca gli esiti di una sua recente visita in Kazakistan, evidenziando che l'Italia è il terzo partner commerciale del Kazakistan, dopo Russia e Cina, e dunque ha interesse a rafforzare le relazioni diplomatiche con il Paese asiatico, che dispone, tra l'altro, di ingenti riserve

di materie prime, essenziali per la nostra economia. Rileva, infine, che il rafforzamento della cooperazione in ambito giudiziario, ed in particolare la ratifica del Trattato di estradizione in titolo, contribuirà a promuovere gli obiettivi comuni di lotta alla criminalità, oltre ad evitare incidenti diplomatici analoghi alla vicenda di Alma Shalabayeva, la moglie del dissidente kazako espulsa dall'Italia il 28 maggio 2013.

Entrando nel merito dei testi in esame, ricorda che il primo dei due Trattati, quello di assistenza giudiziaria, è composto di un breve preambolo e da 28 articoli, e va inserito nell'ambito degli strumenti giuridico-internazionali finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-Ue, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità transnazionale.

Sottolinea che l'Accordo intende avviare un rilevante processo di sviluppo nei rapporti bilaterali che consentirà, nel campo della cooperazione giudiziaria in materia penale, l'attuazione e l'operatività in concreto di un'efficace collaborazione bilaterale.

Evidenzia che l'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso il settore dell'assistenza giudiziaria penale è stata imposta dall'evoluzione dell'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Paesi in tutti i settori, il cui progressivo intensificarsi reca con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi i Paesi e la conseguente esigenza di reciproca assistenza in campo penale.

Segnala che l'articolo 1 impegna le Parti a prestarsi la più ampia assistenza giudiziaria in termini di ricerca e identificazione delle persone, notifiche, citazioni di testimoni e parti offese, trasmissione di documenti e perizie, assunzione di testimonianze e svolgimento di interrogatori, trasferimento di persone detenute per il compimento di atti processuali, esecuzione di indagini, ispezioni, perquisizioni e sequestri, confische, scambio di informa-

zioni, in ogni procedimento concernente reati la cui repressione sia di competenza dello Stato richiedente.

Rileva, inoltre, che sono previsti lo scambio d'informazioni di carattere penale e sulla legislazione nazionale nonché qualsiasi altra forma di assistenza purché non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.

Osserva che l'articolo 2 attua il principio della doppia incriminazione, prevedendo che l'assistenza giudiziaria possa essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto; tuttavia se la richiesta si riferisce a sequestri, confische o ad atti che incidono sui diritti fondamentali delle persone, l'assistenza è prestata solo se il reato per cui è richiesta è previsto come reato nell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto.

Sottolinea che l'articolo 3 disciplina le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza e l'articolo 4 individua per la Repubblica Italiana il Ministero della giustizia e per la Repubblica del Kazakistan l'Ufficio del Procuratore generale quali autorità centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza.

Segnala che i requisiti di forma e di contenuto delle richieste sono disciplinati dall'articolo 5 mentre l'articolo 6 disciplina dettagliatamente le modalità di esecuzione della richiesta.

Evidenzia che gli articoli da 7 a 18 dettano una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria.

In particolare, rileva che lo Stato richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nella richiesta (articolo 7) e provvede a effettuare le citazioni e a notificare i documenti trasmessi dallo Stato richiedente, trasmettendo allo Stato richiedente un attestato di avvenuta notificazione (articolo 8).

Sottolinea che l'assunzione probatoria nello Stato richiesto è l'oggetto dell'articolo 9 mentre l'articolo 10 disciplina l'assunzione probatoria nello Stato richiedente. In relazione a quest'ultima attività, a garanzia della persona escussa, rileva

che è espressamente riconosciuto il principio di specialità, garanzia in virtù della quale la persona citata a comparire nello Stato richiedente non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale nello Stato richiedente, in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato, né essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni o a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato richiesto e della persona stessa (articolo 11).

Rileva che l'articolo 12 detta un'articolata disciplina in riferimento alla possibilità di comparizione mediante videoconferenza per l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni, previo accordo tra gli Stati e compatibilmente con la legislazione vigente e la capacità tecnica delle Parti.

Osserva che l'articolo 13 prevede che quando, ai sensi del precedente articolo, non sia possibile l'effettuazione della videoconferenza, la Parte richiedente ha facoltà di trasferire temporaneamente nella Parte richiedente una persona al fine di consentirne la testimonianza, l'interrogatorio o, comunque, la partecipazione ad altri atti processuali dinanzi alle autorità competenti della Parte richiedente.

Sottolinea che tale attività – oltre a non dover intralciare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato richiesto – presuppone: il consenso del diretto interessato (a favore del quale operano, in ogni caso, le garanzie previste dal citato articolo 11); il previo raggiungimento di un accordo scritto tra le Parti riguardo al trasferimento e alle sue condizioni; il mantenimento dello *status detentionis* da parte dello Stato richiedente.

Evidenzia che le Parti s'impegnano a garantire, con le misure approntate dai rispettivi ordinamenti nazionali, la protezione delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati e alle attività di assistenza richieste (articolo 14).

Segnala che gli articoli successivi disciplinano produzione di documenti, atti e cose (articoli 15 e 16), nonché le perquisizioni, i sequestri e la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato (articolo 17) e gli accertamenti bancari e finanziari; in proposito, osserva che è stata espressamente esclusa la possibilità di rifiutare l'esecuzione della richiesta per motivi di segreto bancario (articolo 18).

Rileva che l'articolo 19 contempla la possibilità che le Parti prestino altre forme di assistenza o cooperazione giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici, compresa la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati.

Osserva che gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano lo scambio di informazioni tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti dei cittadini dell'altro Stato (articolo 20), lo scambio di informazioni sulla legislazione, sia sostanziale sia processuale (articolo 21), e infine la trasmissione di sentenze e di certificati penali (articolo 22).

Sottolinea che è esclusa qualsiasi forma di legalizzazione, certificazione o autenticazione dei documenti forniti sulla base del Trattato (articolo 23) e che un'articolata disciplina della riservatezza delle richieste d'assistenza, delle informazioni e delle prove è contenuta nell'articolo 24.

Evidenzia che l'articolo 25 disciplina la ripartizione delle spese sostenute per la richiesta di cooperazione, poste ordinariamente a carico dello Stato richiesto, fatta eccezione per alcune spese, espressamente contemplate (quali spese di viaggio, soggiorno, interpretariato, perizie). Rileva che a fonte di spese di natura straordinaria è stabilito che le Parti si consultino per concordarne la suddivisione.

Segnala, infine, che gli ultimi tre articoli disciplinano rispettivamente la soluzione delle eventuali controversie sull'in-

terpretazione e sull'applicazione del Trattato, rimesse alla consultazione per via diplomatica (articolo 26), le modalità di modifica del Trattato (articolo 27) e le clausole finali (entrata in vigore, durata illimitata e cessazione) del Trattato, le norme del quale si applicheranno alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi anteriormente (articolo 28).

Rileva che il secondo degli accordi in esame, il Trattato di estradizione tra l'Italia e il Kazakistan, è inteso a disciplinare in modo preciso e puntuale la materia dell'extradizione è stata imposta dall'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in qualsiasi settore (economico, finanziario, commerciale, dei flussi migratori, eccetera).

Sottolinea che il progressivo intensificarsi dei rapporti reca inevitabilmente con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati e, quindi, l'esigenza di disciplinare uniformemente la consegna di persone che sono sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena. Segnala che il testo del Trattato si compone di un breve preambolo e di 24 articoli.

Osserva che, ai sensi dell'articolo 1 gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso a un procedimento penale (extradizione processuale) sia per consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (extradizione esecutiva).

Sottolinea che l'extradizione sarà concessa unicamente quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente sia assoggettato a sanzione penale anche dalla legislazione dello Stato richiesto (principio della doppia incriminazione), mentre in materia fiscale l'extradizione potrà essere accordata anche quando la disciplina dello Stato richiesto differisca in tale materia dallo Stato richiedente (articolo 2).

Osserva che l'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione che si invererà oltre che nei casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali, anche quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui ne è domandata la consegna (principio del *ne bis in idem*), ovvero quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena. Rileva, inoltre, che la richiesta di estradizione sarà respinta quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto ovvero quando vi sia fondato motivo di ritenere che persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a trattamenti illegali e disumani.

Quanto alle ipotesi di rifiuto facoltativo, disciplinate dall'articolo 4, evidenzia che l'estradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta, ovvero abbia già in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale, e quando la consegna della persona richiesta possa risultare in contrasto con valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni della stessa degne di particolare considerazione.

Ricorda che l'articolo 5 disciplina l'estradizione del cittadino e riconosce a ciascuno Stato il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. Evidenzia che, in base al principio *aut dedere aut iudicare*, in caso di rifiuto della consegna, lo Stato richiesto sarà tenuto a sottoporre il caso alle proprie Autorità competenti per l'instaurazione di un procedimento penale secondo la normativa interna.

Sottolinea che, ai sensi dell'articolo 6, la domanda di estradizione e tutti gli atti e i documenti relativi vanno trasmessi per via diplomatica alle autorità centrali delle

Parti, che sono per l'Italia il Ministero della Giustizia e per il Kazakhstan l'Ufficio del Procuratore generale, presentando i requisiti di forma e contenuto dettagliatamente disciplinati dall'articolo 7.

Evidenzia che l'articolo 8 contempla la possibilità per lo Stato richiesto di richiedere informazioni supplementari, qualora le informazioni fornite dallo Stato richiedente siano ritenute insufficienti per prendere una decisione, e che tali informazioni dovranno essere trasmesse dallo Stato richiedente entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale si intende decaduta la richiesta di estradizione, che potrà comunque essere ripresentata.

Segnala che l'articolo 9 riguarda la decisione sull'estradizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di motivare e di informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto, anche parziale, della consegna.

Rileva che l'articolo 10 riguarda il principio di specialità. In caso di accoglimento della domanda di estradizione, tale principio garantisce il soggetto estradato contro la possibilità di essere perseguito o arrestato nello Stato richiedente per reati diversi da quelli in relazione ai quali la consegna è avvenuta, commessi in epoca ad essa precedente, salvo che nei casi di consenso prestato dallo Stato richiesto o quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiesto sia da considerarsi volontaria, ossia nei casi di rientro spontaneo susseguente ad allontanamento nonché di mancato abbandono del territorio (non dovuto a cause di forza maggiore) per un periodo di tempo superiore a quarantacinque giorni.

Osserva che, come precisato all'articolo 11, salvo che in tali ultime ipotesi, anche la riestradizione verso uno Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna è ammessa solo con il consenso dello Stato richiesto.

Segnala che l'articolo 12 prevede, per i casi di urgenza, la misura cautelare dell'arresto provvisorio e la relativa procedura, mentre l'articolo 13 individua specifici criteri di priorità per l'ipotesi di

richieste di estradizione avanzate da una pluralità di Stati nei confronti della medesima persona.

Sottolinea che l'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare, che deve avvenire entro quaranta giorni da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'extradizione. La mancata presa in consegna della persona estradata nel termine, da parte dello Stato richiedente, ne comporta la rimessione in libertà e costituisce, per lo Stato richiesto, possibile motivo di rifiuto facoltativo rispetto a un'eventuale successiva domanda di estradizione nei confronti dello stesso soggetto per il medesimo reato.

Evidenzia che l'articolo 15 stabilisce che è fatta salva la possibilità che lo Stato richiesto differisca la consegna, qualora sia in corso in tale Stato un procedimento penale ovvero l'esecuzione di una pena per reati diversi da quello oggetto della domanda di estradizione. In tal caso i due Paesi potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente. Rileva che è altresì prevista la consegna differita nei casi in cui il trasferimento della persona estradata possa porre in pericolo la vita o aggravarne le condizioni di salute.

Osserva che l'articolo 16 prevede la procedura semplificata di estradizione che viene adottata nei casi in cui l'interessato dichiara di acconsentire all'extradizione innanzi ad un'Autorità competente dello Stato richiesto e alla presenza di un difensore.

Segnala che le previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto sono contenute nell'articolo 17, mentre al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo è dedicato l'articolo 18.

Sottolinea che l'articolo 19, che dispone in materia di spese di estradizione, stabilisce che è lo Stato richiesto a sostenere le spese del procedimento derivante dalla

richiesta di estradizione, mentre sono a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate, nonché quelle del transito di cui all'articolo 18.

Evidenzia che l'articolo 20 prevede scambi di informazioni sull'esito del procedimento penale ovvero sull'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'extradizione.

Rileva che, ai sensi dell'articolo 21, il Trattato in esame non impedisce alle Parti di cooperare in materia di estradizione in conformità con altri trattati cui abbiano aderito.

Osserva che l'articolo 22 impegna a rispettare l'obbligo di segretezza dei documenti e delle informazioni fornite dall'altra Parte.

Segnala che eventuali controversie sull'interpretazione e l'applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (articolo 23), e che l'articolo 24 disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato.

Venendo al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, ricorda che esso si compone di 4 articoli.

Evidenzia che gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione. Per quanto attiene agli oneri derivanti dall'attuazione dei Trattati, di cui all'articolo 3, segnala che essi sono pari a euro 93.429, di cui euro 71.329 per gli oneri valutati ed euro 22.100 per gli oneri autorizzati.

Auspica una celere approvazione del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica che potrà ulteriormente consolidare il quadro delle relazioni tra Italia e Kazakhstan, sostenuto da una solida collaborazione economica alla quale si è aggiunto un significativo incremento dei contatti politici ad alto livello, oltre che la crescita della cooperazione in ambito accademico e culturale.

Il sottosegretario Guglielmo PICCHI si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si intende rinunciato il termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013. C. 1541 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Yana Chiara EHM (M5S), *relatrice*, ricorda che l'Accordo in esame intende incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza.

Sottolinea che l'intesa risponde ad un preciso impegno politico assunto dal nostro Governo con la controparte serba in materia di cooperazione nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi riguardanti il miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici nonché con gli obblighi assunti a livello internazionale.

Evidenzia che il quadro normativo di settore è tuttora delineato dall'Accordo del novembre 2003 sottoscritto dal nostro Paese con l'Unione di Serbia e Montenegro, ratificato ai sensi della legge 9 dicembre 2005, n. 276, ed entrato in vigore il 3 maggio 2006.

Ricorda che successivamente il Montenegro, dichiaratosi indipendente da Belgrado, ha convenuto con l'Italia sulla necessità di sottoscrivere un nuovo accordo che disciplinasse in modo più completo ed esclusivo la cooperazione bilaterale in

campo militare: tale intesa è stata firmata il 14 settembre 2011 e ratificata ai sensi della legge 16 novembre 2015, n. 213 ed è in vigore dal 5 febbraio 2016.

Osserva che il nuovo accordo si compone di un breve preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e di 13 articoli.

Rileva che l'articolo 1 contiene le definizioni dei termini adottati nel testo, mentre con l'articolo 2 vengono indicati i principi e gli scopi dell'atto pattizio, riconducibili a reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse, in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici e agli impegni internazionali assunti dalle Parti nonché, per la Parte italiana, all'ordinamento europeo.

Segnala che l'articolo 3 disciplina gli aspetti generali della cooperazione tra i Ministeri della difesa dei due Paesi. Il paragrafo 4, in particolare, (l'unica disposizione che comporta oneri) prevede che i rappresentanti dei due Ministeri si potranno riunire con cadenza annuale, alternativamente in Italia e in Serbia, al fine di elaborare e di approvare accordi specifici a integrazione e completamento dell'Accordo in esame, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze armate dei due Paesi.

Sottolinea che l'articolo 4 individua le aree di cooperazione, tra le quali spiccano la politica di difesa e sicurezza, la ricerca e lo sviluppo di armi ed equipaggiamenti militari; lo scambio di materiali ed equipaggiamenti militari; la formazione e l'addestramento in campo militare.

Evidenzia che con l'articolo 5 vengono individuate le modalità di cooperazione, che consistono in riunioni tra i rispettivi Ministri, Capi di stato maggiore della difesa, loro vice e altri rappresentanti autorizzati; scambio di esperienze tra esperti delle due Parti; dibattiti, consultazioni e partecipazione a convegni, conferenze, seminari e corsi; organizzazione di corsi ed esercitazioni militari; scambio di osservatori in esercitazioni militari; partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; visite presso unità militari; scambi nel campo della cultura e dello sport militare.

Osserva che l'articolo 6 disciplina la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, prevedendo che essa potrà riguardare tutte le principali categorie di armamenti.

Precisa che la fornitura di materiali d'interesse delle rispettive Forze armate sarà attuata con operazioni dirette da Stato a Stato, oppure tramite società private autorizzate dalle Parti e che i due Stati s'impegnano in ogni modo a non riesportare a terzi il materiale acquisito senza il consenso scritto della Parte cedente.

Segnala che nella relazione illustrativa viene opportunamente precisato che tali previsioni dell'Accordo semplificano le procedure di scambio di prodotti per la difesa, fatti salvi i divieti imposti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.

Rileva che l'articolo 7 regola gli aspetti finanziari dell'Accordo, mentre il risarcimento dei danni eventualmente derivanti dalle attività previste dall'Accordo è disciplinato dall'articolo 8.

Sottolinea che l'articolo 9 riguarda la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti dalle attività condotte in attuazione dell'Accordo; evidenzia che l'articolo 10 stabilisce invece che la risoluzione delle controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo avverrà esclusivamente mediante consultazioni e negoziati bilaterali, attraverso i canali diplomatici e senza mediazioni di terze parti.

Segnala che l'articolo 11 stabilisce che l'Accordo entri in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, dell'avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali e specifica, inoltre, che esso sostituirà il menzionato precedente Accordo del 19 novembre 2003.

Ricorda che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica riproduce i contenuti di un analogo progetto di legge, già presentato verso la scadenza della XVII legislatura. Osserva che esso consta di cinque articoli: gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla

ratifica e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Rileva che l'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria che ribadisce (comma 1) la neutralità finanziaria delle disposizioni dell'Accordo – con la sola eccezione dell'articolo 3, paragrafo 4; sottolinea che il comma 2 specifica che gli eventuali oneri connessi all'esecuzione dei commi 1 e 2 dell'articolo 7, nonché degli articoli 8 e 12 dell'Accordo, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Evidenzia che l'articolo 3, comma 1 è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, pari ad euro 1.979 ad anni alterni a decorrere dal 2019.

Osserva che l'Accordo di stabilizzazione ed associazione (ASA) tra Unione europea e Serbia è entrato in vigore nel settembre 2013 e dal gennaio dell'anno successivo sono stati formalmente avviati i negoziati di adesione con la Serbia. Segnala che i primi due capitoli, compreso quello sulla normalizzazione delle relazioni con il Kosovo, sono stati inaugurati nel dicembre 2015, mentre i capitoli-chiave sullo Stato di diritto (capitoli 23 e 24) sono stati aperti il 18 luglio 2016. Ricorda che alla fine di dicembre 2018 erano stati avviati nel complesso sedici capitoli.

Conclusivamente, auspica una rapida approvazione del provvedimento, che potrà utilmente concorrere a sostenere questo non semplice processo d'integrazione europeo avviato dal presidente Vucic con la sua elezione nell'aprile 2017, che appare costellato di numerose incognite politiche emblemizzate anche dalle proteste delle opposizioni delle ultime settimane.

Laura BOLDRINI (LeU) ricorda che negli ultimi mesi la Commissione ha esaminato accordi di cooperazione in materia di difesa con Niger e Giappone. Rileva che fonti di stampa annunciano che è in via di definizione un'intesa con il Governo israeliano per la cessione di sedici elicotteri e sarebbe in preparazione un ulteriore ac-

cordo con il Niger per la fornitura di armi. Aggiunge che recentemente frammenti appartenenti ad armamenti di fabbricazione italiana sarebbero stati rinvenuti in territorio yemenita, a conferma del sospetto che l'Arabia Saudita starebbe utilizzando materiale bellico prodotto e venduto dal nostro Paese per colpire la popolazione civile dello Yemen. Esprime sconcerto, inoltre, per l'approccio entusiastico con il quale il sottosegretario alla difesa, Angelo Tofalo, ha partecipato alla fiera internazionale della difesa, svoltasi ad Abu Dhabi dal 17 al 21 febbraio. Ritiene che l'insieme di queste iniziative proietti una luce sinistra sulla politica di difesa del Governo e sollecita dunque un'audizione della Ministra Trenta, da tenersi congiuntamente con la Commissione difesa, per chiarire gli orientamenti dell'esecutivo in materia. Esprime, inoltre, riserve sull'opportunità di ratificare un accordo di cooperazione in tema di difesa con la Serbia, dal momento che l'intera regione balcanica è tuttora attraversata da profonde lacerazioni e rischi di instabilità, come dimostrano le recenti dispute territoriali tra Serbia e Kosovo e la situazione della Bosnia Erzegovina. Al riguardo, sottolinea che è ancora vivo il ricordo delle atrocità del conflitto nella ex Jugoslavia, con particolare riferimento alla pulizia etnica, che ha comportato lo stupro sistematico di decine di migliaia di donne e la loro prigionia in veri e propri lager al fine di impedire pratiche abortive. A suo avviso, piuttosto che concludere intese sulla fornitura di armi ed *expertise* militare, rispetto a questa regione sarebbe ben più opportuno investire risorse in attività di cooperazione economica, per migliorare le condizioni di vita della popolazione civile e per la riconciliazione delle comunità locali, lacerate da conflitti etnici.

Il sottosegretario Guglielmo PICCHI si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Marta GRANDE, *presidente*, accogliendo la richiesta della collega Boldrini, preannuncia che si consulterà con il pre-

sidente della Commissione difesa per concordare le modalità di un'audizione a Commissioni riunite con la Ministra Trenta. Nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si intende rinunciato il termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 marzo 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Guglielmo Picchi.

La seduta comincia alle 12.25.

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

C. 1637 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni XI e XII)

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo FORMENTINI (Lega), *relatore*, tenuto conto che il provvedimento è calendarizzato presso l'Aula a partire da lunedì 18 marzo e che nel corso della settimana corrente le Commissioni di settore esamineranno i circa ottocento emendamenti presentati, sottolinea che la Commissione si accinge ad avviare l'esame del provvedimento nel testo licenziato dal Senato. Segnala, altresì, che presso le Commissioni di merito si è già svolto un ampio ciclo istruttorio che ha affrontato molteplici profili e al quale rinvia per economia dei lavori.

Prima di passare alla descrizione dell'articolato del decreto-legge, che consta di quarantadue articoli, suddivisi in tre Capi,

ricorda che il provvedimento è adottato in attuazione delle disposizioni della legge di bilancio 2019, con riferimento ai commi 255 e 256 dell'articolo 1 della legge n. 245 del 2018 che hanno istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza e il Fondo per la revisione del sistema pensionistico.

Rinviando alle relazioni illustrative svolte presso le Commissioni di merito per la descrizione complessiva dei nuovi istituti, illustra le norme di competenza.

Segnala che l'articolo 2 – norma di diretto interesse per le competenze della Commissione – concernente i beneficiari, individua i requisiti per i nuclei familiari interessati ad accedere a reddito e pensione di cittadinanza, con alcune espresse e limitate esclusioni. Per l'accesso al beneficio concorrono cumulativamente diversi requisiti, con riferimento al criterio della residenza e del soggiorno, del reddito e del patrimonio e del godimento di beni durevoli.

Con riferimento al requisito della residenza e del soggiorno, sottolinea che il componente richiedente il beneficio deve essere, come specificato nel corso dell'esame al Senato, in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Ricorda che nel corso dell'esame al Senato, si è specificato che per il termine « familiare » si applichi la definizione di familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30: il coniuge; il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; i discendenti diretti di

età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner.

Segnala che ulteriore requisito è la residenza in Italia per almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

Ricorda che le modalità di esercizio del diritto di soggiorno nel territorio nazionale sono diverse a seconda che si tratta di cittadini comunitari o di cittadini di Paesi terzi. Nel primo caso la normativa di riferimento è rappresentata dal decreto legislativo n. 30 del 2007, adottato in attuazione della direttiva 2004/38/CE. Osserva che i familiari dei cittadini comunitari che non siano a loro volta cittadini di uno Stato membro possono ottenere dalle questure competenti per territorio di residenza la Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione con validità di 5 anni. Il familiare non comunitario acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'UE.

Rileva che per i cittadini di Paesi terzi il requisito del soggiorno è riconosciuto se entrati regolarmente nel territorio italiano e se muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità. Segnala che la materia del soggiorno di lungo periodo degli stranieri provenienti da Paesi terzi è disciplinata dalla direttiva 2003/109/CE attuata dal decreto legislativo 3 del 2007, che ha novellato il testo unico sull'immigrazione del 1998.

Sottolinea che la medesima direttiva 109 del 2003 prescrive che i soggiornanti di lungo periodo siano equiparati ai cittadini dello Stato membro in cui si trovano ai fini, tra l'altro, del godimento dei servizi e delle prestazioni sociali, tra cui quelle di assistenza e previdenza sociale (articolo 11 della direttiva del 2003 e articolo 1 del decreto legislativo n. 3 del 2007).

Evidenzia che il comma 1-*bis* dell'articolo 2, introdotto al Senato, dispone che i cittadini di Stati non appartenenti all'U-

nione europea – fatte salve le eccezioni di cui al successivo comma 1-ter, anch'esso inserito al Senato – debbano produrre, ai fini del conseguimento del reddito di cittadinanza, una certificazione, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, sui requisiti di reddito e patrimoniali e sulla composizione del nucleo familiare. Sottolinea che la certificazione deve essere presentata in una versione tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale.

Segnala che, in base al comma 1-ter, sono esclusi dall'obbligo suddetto di certificazione: i soggetti aventi lo status di rifugiato politico; i casi in cui le convenzioni internazionali dispongano diversamente; i soggetti nei cui Paesi di appartenenza sia impossibile acquisire le certificazioni. Ricorda che a tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

Per completezza di analisi, segnala alla Commissione anche il dettato dell'articolo 9-bis, introdotto presso il Senato, che interviene sulla disciplina in materia di istituti di patronato, modificando taluni limiti da cui dipende la costituzione o lo scioglimento degli istituti medesimi. La norma, modificando la legge n. 152 del 2001, dispone che possono costituire e

gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che tra l'altro abbiano sedi di istituti di patronato in almeno quattro Paesi stranieri, in luogo degli otto attualmente previsto.

Quanto al Capo II del provvedimento, concernente le disposizioni in materia pensionistica, menzionare il dettato dell'articolo 18-bis, inserito al Senato, che sancisce la sospensione dell'erogazione dei trattamenti previdenziali di vecchiaia e anticipata erogati dagli enti di previdenza obbligatoria ai soggetti, anche evasi o latitanti, condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per reati di terrorismo anche internazionale, per reati eversivi dell'ordine democratico nonché per associazioni di tipo mafioso anche straniera, ai sensi dell'articolo 416-bis del codice penale.

Alla luce di queste premesse, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Guglielmo PICCHI si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Laura BOLDRINI (LeU) si riserva a sua volta di intervenire in una fase successiva dell'esame, al fine di approfondire ulteriormente il provvedimento, di cui è nota la rilevanza per la maggioranza di governo.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

ALLEGATO 1

**7-00141 Billi: Sulla continuità delle attività didattiche
nella circoscrizione di Friburgo.**

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,
premessi che:

le lezioni dei corsi di italiano gestite dal Coasscit (Comitato di assistenza scuole italiane) nella circoscrizione di Friburgo contavano circa 1.100 studenti;

il consolato d'Italia a Friburgo ha comunicato alle famiglie della circoscrizione consolare che saranno sospesi i corsi di lingua e cultura italiana per la chiusura entro il 31 dicembre 2018 delle attività del locale ente gestore Coasscit per irregolarità riscontrate nella gestione contabile e nell'impiego di fondi pubblici;

in ragione dell'importanza della promozione della lingua e cultura italiana

nel contesto locale, nonché a tutela degli studenti e delle loro famiglie, appare necessario disporre di rassicurazioni in merito alla tempistica per la riapertura dei corsi, di cui potrebbero beneficiare anche i docenti impiegati dal precedente ente gestore,

impegna il Governo

ad intraprendere ogni iniziativa di competenza atta a garantire la continuità delle attività didattiche nella circoscrizione di Friburgo già a partire dall'anno solare 2019.

(8-00018) « Billi, Siragusa, Sabrina De Carlo ».

ALLEGATO 2

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (C. 1637 Governo, approvato dal Senato).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (C. 1637 Governo), approvato dal Senato;

premessi che:

il comma 1-*bis* dell'articolo 2, introdotto al Senato, dispone, tra l'altro, che i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea – fatte salve le eccezioni di cui al successivo comma 1-*ter*, anch'esso inserito al Senato – debbano produrre, ai fini del conseguimento del reddito di cittadinanza, una certificazione, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, sui requisiti di reddito e patrimoniali e sulla composizione del nucleo familiare;

in base al comma 1-*ter* sono esclusi dall'obbligo suddetto di certificazione: i soggetti aventi lo status di rifugiato politico; i casi in cui le convenzioni internazionali dispongano diversamente; i soggetti nei cui Paesi di appartenenza sia impossibile acquisire le certificazioni e che tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	81
Istituzioni di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni. C. 1012 Perego di Cremona (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	81
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti del Relatore</i>)	84
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	85

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	83
DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	83
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	87
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno del 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016. C. 1469 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	83
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	88

SEDE REFERENTE

Martedì 12 marzo 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Vincenzo Santangelo.

La seduta comincia alle 19.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Istituzioni di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni.

C. 1012 Perego di Cremona.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 marzo 2019.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 5 marzo si è dato atto che, dopo la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, sono state presentate 20 proposte emendative, ritenute tutte ammissibili. Ricorda altresì

che, su richiesta della deputata Corda, si è ritenuto di rinviare l'esame delle proposte emendative per svolgere una riflessione ulteriore su alcune parti del provvedimento.

Comunica, quindi, che il relatore ha presentato nella giornata odierna ulteriori 3 proposte emendative (*vedi allegato 1*) e che, allo scadere del termine fissato, non sono stati presentati subemendamenti.

Chiede quindi al relatore e al rappresentante del Governo di esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati.

Roberto Paolo FERRARI (Lega) formula parere contrario sugli emendamenti De Menech 1.1 e Palazzotto 1.2, raccomandando l'approvazione del suo emendamento 1.50.

Formula, altresì, parere favorevole sull'emendamento Toccalini 2.1, avvertendo che si rende necessario modificare anche il titolo della proposta di legge nel senso di sostituire il termine « istituzione » con le parole « avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione »; parere contrario sugli emendamenti De Menech 2.2 e 2.3 e parere favorevole sull'emendamento Toccalini 2.4.

Si rimette, quindi, alla Commissione sugli emendamenti De Menech 2.5 e 2.6.

Formula, inoltre, parere contrario sull'emendamento De Menech 3.1, raccomandando l'approvazione del suo emendamento 3.50.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Toccalini 3.2 e parere contrario sugli emendamenti De Menech 3.3, Palazzotto 4.1 e 4.2, sugli identici De Menech 4.3 e Palazzotto 4.4, nonché sugli emendamenti Palazzotto 5.1 e 5.2 e De Menech 5.3 e 5.4, mentre raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 5.050.

Infine, formula parere contrario sull'emendamento De Menech 6.1.

Il sottosegretario Vincenzo SANTANGELO formula parere contrario sugli emendamenti De Menech 2.5 e 2.6, condividendo il parere del relatore sulle restanti proposte emendative.

Luca TOCCALINI (Lega) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti De Menech 1.1 e Palazzotto 1.2 ed approva l'emendamento del relatore 1.50 (*vedi allegato 2*).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

La Commissione approva l'emendamento Toccalini 2.1 nuova formulazione (*vedi allegato 2*).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che, per effetto dell'approvazione dell'emendamento Toccalini 2.1, l'emendamento De Menech 2.2 si intende precluso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento De Menech 2.3 ed approva l'emendamento Toccalini 2.4 (*vedi allegato 2*). La Commissione respinge, quindi, gli emendamenti De Menech 2.5 e 2.6.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3. Avverte, inoltre, che non essendo stato approvato l'emendamento De Menech 2.3 gli emendamenti De Menech 3.1 e 3.3 sono preclusi.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi l'emendamento del relatore 3.50 e l'emendamento Toccalini 3.2 (*vedi allegato 2*).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Palazzotto 4.1 e

4.2 e gli identici Palazzotto 4.3 e De Menech 4.4.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5. Avverte, inoltre, che non essendo stato approvato l'emendamento De Menech 2.3, gli emendamenti De Menech 5.3 e 5.4 sono preclusi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Palazzotto 5.1 e 5.2 ed approva l'emendamento 5.05 del relatore (*vedi allegato 2*).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte essendo stato approvato l'emendamento Toccalini 3.2, l'emendamento De Menech 6.1 è precluso.

Essendosi così concluso l'esame degli emendamenti presentati, avverte che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione dei prescritti pareri.

Non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 marzo 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Vincenzo Santangelo.

La seduta comincia alle 20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

C. 1637 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 marzo 2019.

Michele GUBITOSA (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno del 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016.

C. 1469 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 marzo 2019.

Giovanni RUSSO (M5), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 20.05.

ALLEGATO 1

Istituzioni di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni. C. 1012 Perego di Cretnago.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

Art. 1.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: A tal fine la presente legge definisce un progetto sperimentale di formazione in ambito militare funzionale alla migliore definizione di futuri percorsi educativi e di specializzazione nelle Forze armate.

1. 50. Il Relatore.

Art. 3.

Al comma 1, dopo le parole: Arma dei carabinieri, *aggiungere le seguenti:* individua le strutture operative, formative e addestrative, comprese le scuole e le accademie militari dell'amministrazione della difesa, equamente distribuite sull'intero territorio nazionale, da utilizzare per

la realizzazione del progetto sperimentale di durata semestrale, e.

3. 50. Il Relatore.

Art. 5.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Relazione al Parlamento)

1. Al termine dello svolgimento del progetto sperimentale il Governo presenta al Parlamento una Relazione sui risultati conseguiti e sulla possibilità di svolgere, in via permanente, percorsi formativi aventi le medesime finalità della presente legge. In tale occasione il governo può indicare eventuali iniziative di carattere legislativo necessarie per la valorizzazione di futuri corsi e sul rilascio di attestati e certificazioni connessi al positivo completamento dei percorsi formativi.

5. 050. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Istituzioni di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni. C. 1012 Perego di Cremona.

EMENDAMENTI APPROVATI

Art. 1.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: A tal fine la presente legge definisce un progetto sperimentale di formazione in ambito militare funzionale alla migliore definizione di futuri percorsi educativi e di specializzazione nelle Forze armate.

1. 50. Il Relatore.

Art. 2.

Al comma 1, sostituire le parole da: organizzare percorsi formativi *fino alla fine del comma con le seguenti:* avviare un progetto sperimentale di formazione in ambito militare.

Al comma 2, sostituire le parole dall'inizio fino a: che consentano *con le seguenti:* Per progetto sperimentale di formazione in ambito militare s'intende un progetto, di durata semestrale e non retribuito, fatti salvi i riconoscimenti previsti dall'articolo 5, rivolto a cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, articolato proporzionalmente:

a) in corsi di studio in modalità *e-learning*;

b) permanenza presso le strutture formative, operative e addestrative delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri, equamente individuate su tutto il territorio

nazionale dal Capo di Stato maggiore della Difesa ai sensi dell'articolo 3, comprese le scuole e le accademie militari;

c) in forme di apprendimento pratico, che consenta, ove possibile e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 6:

Conseguentemente:

sostituire, ovunque ricorrano, le parole: percorsi formativi *con le seguenti:* progetto sperimentale di formazione;

al titolo della proposta di legge sostituire la parola Istituzione *con le seguenti:* Avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione.

2. 1. Toccalini. *(Nuova formulazione).*

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

2. 4. Toccalini.

Art. 3.

Al comma 1, dopo le parole: Arma dei carabinieri, *aggiungere le seguenti:* individuare le strutture operative, formative e addestrative, comprese le scuole e le accademie militari dell'amministrazione della difesa, equamente distribuite sull'intero territorio nazionale, da utilizzare per la realizzazione del progetto sperimentale di durata semestrale, e.

3. 50. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole da: i diversi fino alla fine del comma con le seguenti: un progetto formativo non retribuito, di durata semestrale, a carattere sperimentale da avviare e concludere nel 2020. Al termine del primo progetto formativo a carattere sperimentale è facoltà dell'Amministrazione della Difesa di svolgere nel 2021 un secondo ciclo di sperimentazione semestrale, rivolto ai candidati risultati idonei alla precedente selezione svolta, senza nuove spese a carico del bilancio della Difesa, sulla base dei criteri definiti con apposito decreto del Ministro della Difesa.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 2 e 3;

sostituire l'articolo 6 con il seguente:

1. Ad eccezione di quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 pari ad euro 1.000.000 per l'anno 2020 e ad euro 500.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripar-

ture» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 2. Toccalini.

Art. 5.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Relazione al Parlamento)

1. Al termine dello svolgimento del progetto sperimentale il Governo presenta al Parlamento una Relazione sui risultati conseguiti e sulla possibilità di svolgere, in via permanente, percorsi formativi aventi le medesime finalità della presente legge. In tale occasione il governo può indicare eventuali iniziative di carattere legislativo necessarie per la valorizzazione di futuri corsi e sul rilascio di attestati e certificazioni connessi al positivo completamento dei percorsi formativi.

5. 050. Il Relatore.

ALLEGATO 3

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La Commissione IV (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (C. 1637 Governo, approvato dal Senato);

evidenziato che il provvedimento contiene disposizioni che danno attuazione alle due più importanti misure di politica economica annunciate dal Governo e finanziate nella legge di bilancio 2019, ovvero l'istituzione del reddito di cittadinanza (Rdc) e l'accesso al trattamento di pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di

un'anzianità contributiva minima di 38 anni (cosiddetta quota 100);

rilevato che il comma 10 dell'articolo 14 esclude dall'ambito del diritto a conseguire la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, introdotto in via sperimentale per il triennio 2019-2021, il personale militare delle Forze armate soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, oltre che il personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno del 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016. C. 1469 Governo.

PARERE APPROVATO

La Commissione IV (Difesa),

esaminato il disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016 (C. 1469 Governo);

ricordato che l'Accordo italo-libanese del 2004 si compone di 11 articoli, preceduti da un Preambolo, e, come le altre Intese di analogo tenore, è finalizzato allo sviluppo della cooperazione tra i due Paesi ed alla promozione di rapporti amichevoli e forme di collaborazione tra le rispettive Forze armate;

rilevato che l'Intesa ha lo scopo di prorogare per ulteriori cinque anni la vigenza dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano, firmato a Beirut il 21 giugno 2004, ratificato dall'Italia con la

legge n. 126 del 2006 ed entrato in vigore, per la durata di cinque anni, successivamente rinnovati per altri cinque, a partire dal 16 settembre 2006;

considerato che il Libano è un Paese di altissima valenza geo-strategica per l'Italia, in virtù del suo ruolo chiave nel garantire la stabilità nello scacchiere medio-orientale e che l'Italia continua a partecipare alla missione UNIFIL (*United Nations Interim Force in Lebanon*), di cui il nostro Paese detiene nuovamente il comando dall'agosto 2018, con un contingente di circa 1.100 militari, il cui operato è apprezzato da tutti gli attori regionali;

preso atto che lo Scambio diplomatico in esame non modifica alcune delle previsioni inserite nell'Accordo di cooperazione del 21 giugno 2004, ma si limita esclusivamente a prolungarne la vigenza per ulteriori cinque anni e, quindi, fino al 16 settembre 2021,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 977 Germanà recante Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana, di rappresentanti dell'UPI e dell'ispettore capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni presso la Ragioneria generale dello Stato, Salvatore Bilardo	90
--	----

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive, nonché misure di contrasto della violenza in occasione delle manifestazioni sportive e di semplificazione. C. 1603 Governo (<i>Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione</i>)	90
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. C. 395-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>) .	93
Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. C. 1171-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	96
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	97
DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni XI e XII) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	101
Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. Nuovo testo C. 491 (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	101

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano. Atto n. 72 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	102
---	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea. Atto n. 73 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) .	102
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie. Atto n. 74 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	103

AUDIZIONI INFORMALI*Martedì 12 marzo 2019.*

Audizione, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 977 Germanà recante Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana, di rappresentanti dell'UPI e dell'ispettore capo dell'Ispektorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni presso la Ragioneria generale dello Stato, Salvatore Bilardo.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 11.20 alle 12.45.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO**

Martedì 12 marzo 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI.

La seduta comincia alle 12.50.

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive, nonché misure di contrasto della violenza in occasione delle manifestazioni sportive e di semplificazione. C. 1603 Governo.

(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata, ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 1, del Regolamento, per l'espressione del parere alla Presidenza della Camera sul disegno di legge n. 1603, recante « Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive, nonché misure di contrasto della violenza in occasione delle manifestazioni sportive e di semplificazione ». Ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma

1, del Regolamento, il parere che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere alla Presidente della Camera ha la finalità di accertare se il provvedimento collegato non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione di approvazione del Documento di economia e finanza (o della relativa Nota di aggiornamento).

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 123-*bis*, comma 1, del Regolamento, segnala che, con l'entrata in vigore della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, è stata parzialmente innovata, rispetto alla legge n. 468 del 1978, la disciplina relativa al contenuto proprio dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria. In particolare, l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 dispone che in allegato al Documento di economia e finanza (DEF) siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzativo ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Evidenzia inoltre che l'articolo 10-*bis*, comma 7, della stessa legge dispone che in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF sono indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui al menzionato articolo 10, comma 6. Ricorda, infine, che la Nota di aggiornamento del DEF 2018 (Doc. LVII, n. 1-*bis* e Allegati) ha inserito tra i « collegati » alla decisione di bilancio 2019-2021 un disegno di legge recante « Disposizioni in materia di ordinamento sportivo e di professioni sportive ».

Segnala quindi che il disegno di legge in esame si compone di quattordici articoli, ripartiti in quattro capi, mira a una riforma sistematica e strutturale di tutta la

disciplina in materia di sport, da realizzare sia attraverso disposizioni di diretta applicazione sia mediante deleghe al Governo per l'adozione di una disciplina coordinata e di dettaglio.

Evidenzia quindi in particolare che il capo I, articoli da 1 a 3, prevede una delega al Governo per la riforma dell'ordinamento sportivo in conseguenza delle innovazioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), attribuisce alle scuole la facoltà di costituire centri sportivi scolastici e disciplina i trasferimenti del titolo sportivo tra società professionistiche, mentre il capo II, articoli 4 e 5, reca deleghe al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo e per interventi in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive, al fine di garantire trasparenza, imparzialità e indipendenza nell'attività degli agenti sportivi.

Osserva poi che nel capo III, articoli da 6 a 11, è contenuta una serie di disposizioni che intervengono in maniera organica sulla disciplina complessiva della lotta alla violenza negli stadi in occasione delle manifestazioni sportive, prevedendo il rafforzamento degli strumenti di contrasto dei suddetti fenomeni nonché una completa ricognizione della normativa, anche penale e processuale, in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive.

Fa infine presente che il capo IV, articoli da 12 a 14, reca tre norme di delega: la prima in materia di norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi; la seconda volta al riordino degli adempimenti e degli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI); la terza in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Per quanto riguarda il concorso agli obiettivi programmatici, rileva che i primi

due capi, dettando disposizioni in materia – rispettivamente – di ordinamento sportivo e di professioni sportive, appaiono corrispondenti alle materie indicate nella Nota di aggiornamento del DEF 2018 come oggetto del citato disegno di legge collegato. Ritiene anche il Capo IV riconducibile a una delle predette materie e, in particolare, all'ordinamento sportivo, anche in considerazione del fatto che, come ha evidenziato la Corte costituzionale con la sentenza n. 424 del 2004, « non si può dubitare che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientri nella materia dell'ordinamento sportivo ». Sottolinea invece che il capo III, recando disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive, disciplina tematiche, prevalentemente riferite alla materia penale nonché alla sicurezza e all'ordine pubblico, non riconducibili né all'ordinamento sportivo, né alle professioni sportive né ad alcuna altra materia indicata nell'ambito dei provvedimenti collegati dalla Nota di aggiornamento del DEF 2018 e dalle relative risoluzioni parlamentari di approvazione.

Tutto ciò considerato, ritiene che il disegno di legge sia pertanto riconducibile alle materie indicate dalla Nota di aggiornamento del DEF 2018 e non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, ad eccezione delle disposizioni di cui al capo III (articoli da 6 a 11).

Formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge recante « Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché misure di contrasto della violenza in occasione delle manifestazioni sportive e di semplificazione (collegato alla legge di bilancio 2019) » (C. 1603);

premessi che:

l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 dispone che in allegato al DEF sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;

l'articolo 10-*bis*, comma 7, della stessa legge dispone che in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF sono indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui al menzionato articolo 10, comma 6;

la Nota di aggiornamento del DEF 2018 (Doc. LVII, n. 1-*bis*) indica tra i « collegati » alla decisione di bilancio 2019-2021 un disegno di legge recante « disposizioni in materia di ordinamento sportivo e di professioni sportive »;

considerato che:

il disegno di legge in oggetto, che consta di quattordici articoli ripartiti in quattro capi, come risulta dalla sua relazione illustrativa, mira a una riforma sistematica e strutturale di tutta la disciplina in materia di sport, da realizzare sia attraverso disposizioni di diretta applicazione sia mediante deleghe al Governo per l'adozione di una disciplina coordinata e di dettaglio;

in particolare, il capo I (articoli da 1 a 3) prevede una delega al Governo per la riforma dell'ordinamento sportivo in conseguenza delle innovazioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), attribuisce alle scuole la facoltà di costituire centri sportivi scolastici e disciplina i trasferimenti del titolo sportivo tra società professionistiche;

il capo II (articoli 4 e 5) reca deleghe al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo e per interventi in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive, al fine di garantire trasparenza, imparzialità e indipendenza nell'attività degli agenti sportivi;

nel capo III (articoli da 6 a 11) è contenuta una serie di disposizioni che intervengono in maniera organica sulla disciplina complessiva della lotta alla violenza negli stadi in occasione delle manifestazioni sportive, prevedendo il rafforzamento degli strumenti di contrasto dei suddetti fenomeni nonché una completa ricognizione della normativa, anche penale e processuale, in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive;

il capo IV (articoli da 12 a 14), infine, reca tre norme di delega: la prima in materia di norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi; la seconda volta al riordino degli adempimenti e degli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI); la terza in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali;

i primi due capi, dettando disposizioni in materia — rispettivamente — di ordinamento sportivo e di professioni sportive, appaiono corrispondenti alle materie indicate nella Nota di aggiornamento del DEF 2018 come oggetto del citato disegno di legge collegato;

anche il Capo IV appare riconducibile a una delle predette materie e, in particolare, all'ordinamento sportivo, an-

che in considerazione del fatto che, come ha evidenziato la Corte costituzionale con la sentenza n. 424/2004, « non si può dubitare che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientri nella materia dell'ordinamento sportivo »;

il capo III, invece, recando disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive, disciplina tematiche, prevalentemente riferite alla materia penale nonché alla sicurezza e all'ordine pubblico, non riconducibili né all'ordinamento sportivo, né alle professioni sportive né ad alcuna altra materia indicata nell'ambito dei provvedimenti collegati dalla Nota di aggiornamento del DEF 2018 e dalle relative risoluzioni parlamentari di approvazione;

RITIENE

che il contenuto del disegno di legge C. 1603, recante « Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché misure di contrasto della violenza in occasione delle manifestazioni sportive e di semplificazione » sia pertanto riconducibile alle materie indicate dalla Nota di aggiornamento del DEF 2018 e non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, ad eccezione delle disposizioni di cui al capo III (articoli da 6 a 11) ».

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 marzo 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.05.

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica.

C. 395-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nunzio ANGIOLA (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio ha avviato l'esame del nuovo testo del provvedimento, recante Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica, nella seduta del 22 gennaio 2019, al fine dell'espressione del parere alla Commissione di merito. In tale seduta la Commissione bilancio ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di sette giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento.

Ricorda peraltro che in data 5 febbraio 2019 la rappresentante del Governo ha depositato agli atti della Commissione bilancio una nota della Ragioneria generale dello Stato, nella quale sono evidenziate criticità relative alla corretta quantificazione degli oneri e all'idoneità della copertura finanziaria proposta.

Evidenzia quindi che la Commissione, attesa l'esigenza di acquisire la richiesta relazione tecnica, ad oggi non ancora pervenuta, ha disposto più volte il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento e che la Commissione cultura, pur in mancanza del parere della Commissione bilancio, ha comunque concluso l'esame in sede referente del nuovo testo del provvedimento, nella seduta del 7 marzo 2019, apportando ad esso ulteriori modifiche finalizzate in parte a una formulazione

più chiara e leggibile delle norme da approvare e in parte a recepire il parere della Commissione Affari costituzionali. Tali modifiche non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario; sul punto è comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Fa infine presente che la Commissione è ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea. Chiede pertanto alla rappresentante del Governo se sia stata predisposta la relazione tecnica sul provvedimento richiesta lo scorso 22 gennaio.

La sottosegretaria Laura CASTELLI ribadisce il parere contrario, già espresso nella nota della Ragioneria generale dello Stato depositata agli atti della Commissione il 5 febbraio 2019, in ordine alle modalità di copertura del provvedimento, tenuto conto che parte delle risorse da utilizzare per la copertura finanziaria del relativo onere, e precisamente quelle di cui all'articolo 1, comma 611, della legge n. 205 del 2017, sono state iscritte sui capitoli di personale, concernenti spese di natura obbligatoria, e sono pertanto confluite su un aggregato indistinto per il quale non è possibile una puntuale individuazione delle relative risorse ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009.

Nunzio ANGIOLA (M5S), *relatore*, propone quindi che la copertura dell'onere di 1 milione di euro per l'anno 2019 effettuata, nel testo del provvedimento, a valere su quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 611, della legge n. 205 del 2017, sia sostituita da una copertura, di pari importo, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2019-2021, di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, concordando con quanto proposto dal relatore, ritiene che la copertura di quota parte dell'onere relativo alla realizzazione e alla gestione della infrastruttura nazionale per la diffusione e il ricorso all'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche,

di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 3, lettera b), per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e a 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, debba essere posta a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2019-2021, di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Assicura in proposito che detto Ministero non ha espresso contrarietà all'utilizzo dell'accantonamento di propria competenza.

Osserva inoltre che la copertura della restante parte dell'onere, pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, debba essere riformulata come riduzione di autorizzazione legislativa di spesa.

Segnala infine la necessità di integrare la clausola di copertura finanziaria, prevedendo l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Nunzio ANGIOLA (M5S), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 395-A, recante Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le risorse di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relative all'assunzione, a decorrere dall'anno 2018, di personale, dotato di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e

della ricerca, sono state iscritte sui capitoli di spesa di personale, concernenti spese di natura obbligatoria, e sono pertanto confluite in un aggregato indistinto per il quale non è possibile una puntuale individuazione delle relative risorse ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009;

la copertura di quota parte dell'onere relativo alla realizzazione e alla gestione della infrastruttura nazionale per la diffusione e il ricorso all'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso comma 3, lettera *b*), per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e a 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, debba essere posta a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2019-2021, di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

la copertura della restante parte dell'onere, pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, debba essere riformulata come riduzione di autorizzazione legislativa di spesa;

risulta infine necessario integrare la clausola di copertura finanziaria, prevedendo l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera *e*) con la seguente:

e) dopo il comma 4-*quinquies* sono aggiunti i seguenti:

4-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e a 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019 e a 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementata dall'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4-*septies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nunzio ANGIOLA (M5S), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'emendamento D'Ettore 1.54, volto a prevedere che le università promuovano la pubblicazione di attività di ricerca svolte da giovani ricercatori nell'ambito dei dipartimenti di afferenza e delle singole unità di

ricerca. A tal fine si prevede l'istituzione di un Fondo pubblicazioni giovani ricercatori, con una dotazione annua di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, al cui onere si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, senza che sia indicato l'accantonamento oggetto di riduzione.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

D'Ettore 1.55, che è volta a prevedere che le università promuovano la pubblicazione di attività di ricerca svolte da giovani ricercatori nell'ambito dei dipartimenti di afferenza e delle singole unità di ricerca. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Saccani Jotti 1.56, la quale prevede che i costi sostenuti, anche in compartecipazione, per la pubblicazione dei risultati e dei dati delle ricerche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), capoverso comma 2, del provvedimento, siano assunti dagli istituti universitari e dai centri per la ricerca. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità per gli istituti universitari e i centri per la ricerca di dare attuazione a quanto previsto dalla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci.

Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime invece nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Nunzio ANGIOLA (M5S), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.54, 1.55 e 1.56, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

C. 1171-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vanessa CATTOI (Lega), *relatrice*, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in titolo, da ultimo, nella seduta dello scorso 6 marzo, esprimendo su di esso un parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Rammenta altresì che la I Commissione Affari costituzionali ne ha quindi concluso l'esame in sede referente in data 7 marzo 2019, approvando due sole proposte emendative, una delle quali volta a recepire integralmente la predetta condizione.

Poiché anche l'ulteriore modificazione apportata dalla Commissione di merito non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, in quanto esclusivamente diretta a prevedere un termine entro cui gli enti territoriali

interessati possono pronunciarsi sulla proposta di nomina del Commissario *ad acta*, propone di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Vanessa CATTOI (Lega), *relatrice*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente le sole proposte emendative Morani 1.1 e 2.1.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inadeguata, segnala l'emendamento Morani 2.1, il quale, nel sopprimere l'articolo 2 del provvedimento in esame, comporta il venir meno della clausola di invarianza riferita all'attuazione dell'intero provvedimento, di cui al medesimo articolo 2, comma 8, nonché la specifica condizione, di cui al citato comma 8, deliberata dalla Commissione bilancio – ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione – nella seduta dello scorso 6 marzo.

Fa presente infine che l'emendamento Morani 1.1 non sembra, invece, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, concordando con quanto evidenziato dalla relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento Morani 2.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché nulla osta sull'emendamento Morani 1.1.

Vanessa CATTOI (Lega), *relatrice*, propone quindi di esprimere parere contrario sull'emendamento 2.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di

esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.

C. 1432-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alberto RIBOLLA (Lega), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2018).

Ricorda che il testo originario del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione Bilancio, che, nella seduta del 31 gennaio, ha espresso parere favorevole con una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, recepita nel testo in esame.

La Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea) ha apportato ulteriori modifiche al provvedimento nel corso dell'esame in sede referente. Gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica o di prospetto riepilogativo, eccetto l'emendamento 0.16.01, del Governo, che ha introdotto l'articolo 18 ed è corredato di relazione tecnica, di cui si dà conto nel prosieguo.

In merito all'articolo 3, recante disposizioni in materia di lettori di lingua

straniera, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione tenuto conto che la disposizione opera nel quadro delle risorse stanziare e configurate in termini di limiti massimi di spesa annua.

Relativamente all'articolo 6, recante designazione delle autorità competenti, rileva che la norma non è corredata di una clausola di neutralità e di una relazione tecnica volta a confermare la sostenibilità dei nuovi compiti assegnati ai soggetti interessati nel quadro delle risorse già disponibili. In proposito ritiene utile acquisire i relativi elementi di valutazione.

Quanto all'articolo 18, relativo alla responsabilità in materia di combustibile esaurito o rifiuti radioattivi, prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e della circostanza che sia la Sogin Spa e sia il Nucleco Spa sono soggetti esterni al perimetro della pubblica amministrazione.

Precisa che, con riguardo alla responsabilità dello Stato – prevista in via sussidiaria rispetto ad altri soggetti obbligati dai commi 2 e 3 – la relazione tecnica non fornisce elementi di stima, sia pure di massima, del relativo impegno finanziario. La stima degli oneri non si evince peraltro neanche dalla clausola di copertura di cui al comma 5, che dispone che ai relativi oneri si faccia fronte mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente, rinviando pertanto ad una modalità di copertura non rientrante tra quelle indicate dall'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica, legge n. 196 del 2009.

Nel rinviare sul punto alla parte relativa ai profili di copertura, per quanto attiene agli aspetti di quantificazione evidenzia che, per effetto delle norme descritte, gli oneri, benché eventuali, recati dai commi 2 e 3 non sarebbero oggetto di una procedura di verifica in sede parlamentare in quanto troverebbero direttamente copertura su « risorse disponibili » di cui non viene specificata la fonte. In proposito ritiene utile acquisire l'avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura, anche tenuto conto di quanto in precedenza

evidenziato in ordine ai profili di quantificazione, ritiene necessario riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 dell'articolo 18 nei termini seguenti: « 5. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ». Sul punto reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

In merito all'articolo 20, recante disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature, prende preliminarmente atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e dal Governo in merito alla compatibilità UE del testo iniziale della norma. Posto, tuttavia, che l'emendamento in esame risulta finalizzato ad escludere ulteriori materiali dalle norme di gestione dei rifiuti di cui al Titolo IV del codice dell'ambiente, ritiene utile acquisire conferma della perdurante compatibilità UE del testo, come modificato.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, con riferimento all'articolo 3, evidenzia che la proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 ottobre 2019 del termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso in atto, nonché a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli *ex* lettori di lingua straniera, si rende necessaria in considerazione del mancato completamento ad oggi della procedura di approvazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il quale deve essere adottato uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede volti a definire il predetto contenzioso.

Per quanto concerne l'articolo 6 – laddove si prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM) sia designata quale organismo responsabile in relazione all'applicazione del regolamento (UE) n. 2018/302 e che il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) sia designato quale or-

ganismo competente a fornire assistenza ai consumatori in caso di controversia tra un consumatore e un professionista ai sensi dell'articolo 8 del citato regolamento – segnala che l'AGCOM già svolge la funzione di autorità competente con riferimento ad altre direttive e regolamenti dell'Unione europea che stabiliscono diritti a favore dei consumatori. Assicura quindi che detta Autorità potrà opportunamente gestire tale ulteriore attività, peraltro con le attuali strutture, non comportando la nuova funzione un significativo aumento né del carico amministrativo né di eventuali oneri finanziari.

Ricorda poi che il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) già fornisce assistenza ai consumatori, poiché rappresenta il Punto di contatto italiano della citata rete ECC-NET, e pertanto la nuova funzione attribuita in caso di controversia tra un consumatore e un professionista comporterà solo un modesto aumento del carico lavorativo, senza tuttavia determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Infine, con riferimento all'articolo 20 in materia di smaltimento degli sfalci e delle potature, osserva che non si rilevano criticità dal punto di vista finanziario.

Alberto RIBOLLA (Lega), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1432-A Governo, approvato dal Senato, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018, gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché gli emendamenti 1.100, 1.101, 15.100, 18.100 e 20.100 della Commissione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 3, la proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 ottobre 2019 del ter-

mine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso in atto, nonché a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli *ex* lettori di lingua straniera, si rende necessaria in considerazione del mancato completamento ad oggi della procedura di approvazione del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca con il quale deve essere adottato uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede volti a definire il predetto contenzioso;

per quanto concerne l'articolo 6 – laddove si prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM) sia designata quale organismo responsabile in relazione all'applicazione del regolamento (UE) n. 2018/302 e che il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) sia designato quale organismo competente a fornire assistenza ai consumatori in caso di controversia tra un consumatore e un professionista ai sensi dell'articolo 8 del citato regolamento – l'AGCOM già svolge la funzione di autorità competente con riferimento ad altre direttive e regolamenti dell'Unione europea che stabiliscono diritti a favore dei consumatori;

detta Autorità potrà quindi opportunamente gestire tale ulteriore attività, peraltro con le attuali strutture, non comportando la nuova funzione un significativo aumento né del carico amministrativo né di eventuali oneri finanziari;

il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) già fornisce assistenza ai consumatori poiché rappresenta il Punto di contatto italiano della citata rete ECC-NET, pertanto la nuova funzione attribuita in caso di controversia tra un consumatore e un professionista comporterà solo un modesto aumento del carico lavorativo, senza tuttavia determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

con riferimento all'articolo 20 in materia di smaltimento degli sfalci e delle

potature, non si rilevano criticità dal punto di vista finanziario;

rilevata la necessità di riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 dell'articolo 18, prevedendo che all'attuazione dei commi 2 e 3 del citato articolo si provveda nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 18, sostituire il comma 5 con il seguente: 5. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Alberto RIBOLLA (Lega), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame, nonché gli emendamenti 1.100, 1.101, 15.100, 18.100 e 20.100 della Commissione.

In proposito, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala le seguenti:

Montaruli 5.1, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro

per il 2019, al fine di consentire la corretta e puntuale esecuzione delle disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190, che per l'anno 2019 non reca le necessarie disponibilità;

Berlinghieri 21.02, che è volta a riconoscere, ai fini del requisito contributivo per l'accesso al diritto alle prestazioni, ai lavoratori con rapporto a tempo determinato e a tempo indeterminato con orario *part-time* verticale i periodi non retribuiti nel corso del medesimo rapporto di lavoro, provvedendo alla copertura del relativo onere, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190, che per l'anno 2019 non reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo segnala le seguenti:

Pettarin 1.2 e De Luca 1.1, le quali prevedono che, in materia di riconoscimento dei titoli di formazione, le autorità competenti subordinino tale riconoscimento anche, rispettivamente, al superamento di un tirocinio di adattamento e al superamento di una prova finale che attesti la compensazione delle competenze. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari delle proposte emendative;

De Luca 14.1, che è volta a mantenere in vigore il comma 1087 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 – abrogato all'articolo 14 del presente provvedimento –, che assegna un contributo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 all'istituto IsiamED. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla potenziale viola-

zione del diritto dell'Unione europea da parte delle disposizioni contenute nella proposta emendativa, anche alla luce dei rilievi formulati dalla Commissione europea in ordine al citato contributo, quali risultanti dalla relazione tecnica di passaggio;

Magi 21.020, che prevede, tra l'altro, che le amministrazioni comunali siano tenute a compilare e a trasmettere all'Autorità nazionale anticorruzione un'anagrafe delle opere di urbanizzazione primaria eseguite dai titolari dei permessi di costruire. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa.

Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Alberto RIBOLLA (Lega), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 5.1 e 14.1 e sugli articoli aggiuntivi 21.02 e 21.020, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

C. 1637 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni XI e XII).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 marzo 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che, nella seduta dello scorso 6 marzo, la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

La sottosegretaria Laura CASTELLI comunica che il Governo provvederà a trasmettere al più presto alla Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 relativa al provvedimento in esame.

Claudio BORGHI, *presidente*, assicura che la relazione tecnica aggiornata, non appena trasmessa dal Governo, verrà inviata ai componenti della Commissione in formato elettronico. Indi, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.

Nuovo testo C. 491.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 marzo 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 5 marzo 2019, la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

La sottosegretaria Laura CASTELLI segnala che la Ragioneria generale dello Stato sta completando gli approfondimenti istruttori in merito ai profili di natura finanziaria del provvedimento.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 marzo 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano.

Atto n. 72.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 5 marzo 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, comunica che sullo schema di decreto in esame non risulta ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Quindi, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 marzo 2019 — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.

Atto n. 73.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Emanuele CESTARI (Lega), *relatore*, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea e che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017).

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che il provvedimento in esame recepisce la direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'UE, demandando l'applicazione di tale disciplina, prevalentemente all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con l'intervento, altresì, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Ente unico nazionale di accreditamento italiano previsto dall'articolo 4 della legge n. 99 del 2009. Fa presente che il provvedimento è corredato di una clausola generale di invarianza finanziaria che prevede, all'articolo 50, che le amministrazioni interessate provvederanno all'adempimento dei relativi compiti con le risorse disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica, nel ribadire l'effettività della summenzionata previsione di invarianza finanziaria, riferisce che le norme del provvedimento possie-

dono carattere ordinamentale e procedurale. Con specifico riguardo all'attuazione dei compiti che vengono affidati ad ANSFISA – in materia di notificazione informatica delle norme nazionali alla Commissione UE (articolo 14) e di tenuta del registro nazionale dei veicoli e del registro delle infrastrutture (articoli 44 e 45) – la relazione tecnica precisa, inoltre, che questa provvederà nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente nel bilancio della stessa. Al riguardo, pur prendendo atto di quanto sopra riferito dalla relazione tecnica, evidenzia che il provvedimento prevede, articoli 27 e 28, in materia di verifica dell'interoperabilità ferroviaria di infrastrutture e mezzi, il superamento del vigente sistema autorizzatorio, incentrato sul Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli organismi di valutazione con un sistema di accreditamento dei medesimi organismi, incentrato sull'Ente unico nazionale di accreditamento italiano. Il provvedimento, come evidenziato dalla relazione tecnica, all'articolo 49, comma 1, lettera f), dispone correlativamente l'abrogazione del decreto ministeriale 21 dicembre 2012 con il quale sono state fissate le tariffe dovute al Ministero dei trasporti dagli organismi richiedenti il riconoscimento per le relative attività tecnico-amministrative. Al riguardo, ritiene che andrebbe confermato che il venir meno della summenzionata disciplina tariffaria non comporti riduzioni di entrate poste a copertura di attività tecnico-amministrative che residuino eventualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, in considerazione del contenuto dell'articolo 50, volto esclusivamente ad affermare la neutralità finanziaria delle norme contenute nel presente schema di decreto, da un punto di vista meramente formale ritiene necessario ridenominare la rubrica, sostituendo le parole: « Disposizioni finanziarie » con le seguenti: « Clausola di invarianza finanziaria ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie.

Atto n. 74.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Emanuele CESTARI (Lega), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto in esame reca l'attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie – che abroga la direttiva 2004/49/CE, recepita con il decreto legislativo n. 162 del 2007 – in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 1, della legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017) e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Quanto agli articoli da 1 a 3 (Capo I), recanti disposizioni generali, non ha osservazioni a formulare, trattandosi di norme di carattere ordinamentale.

In ordine agli articoli da 4 a 8 (Capo II), riguardanti lo sviluppo e gestione della sicurezza ferroviaria, rinvia alle considerazioni che saranno svolte in merito al successivo Capo IV.

In relazione agli articoli da 9 a 14 (Capo III), concernenti il certificato e l'autorizzazione di sicurezza, con riferimento ai costi relativi al processo di accreditamento, atteso che tali oneri sono a carico degli organismi, non ha osservazioni da formulare. Rinvia invece a quanto sarà osservato in ordine al Capo IV, relativamente ai compiti che è chiamata a svol-

gere l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA).

Con riguardo agli articoli da 15 a 19 (Capo IV), riguardanti l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), nel confermare che le fonti di finanziamento previste dall'articolo 15 e derivanti da entrate proprie, dall'incremento dell'uno per cento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria e dagli stanziamenti previsti sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono già considerate a legislazione vigente dal sopprimendo decreto legislativo n. 162 del 2007, segnala che il capitolo 1227 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti reca in favore di ANSFISA i seguenti stanziamenti: 20.786.476 euro per l'anno 2019 e 31.986.476 euro per ciascun anno del biennio 2020 e 2021. Osserva che tali importi rappresentano la sommatoria delle risorse previste dall'articolo 15, comma 2, lettera *d*), dall'articolo 12, comma 8, del decreto-legge n. 109 del 2018 e dall'articolo 1, comma 332 della legge n. 145 del 2018. Attesa dunque la presenza di risorse già previste a legislazione vigente, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa la idoneità di tali risorse a far fronte agli oneri derivanti dal complesso di attività che è chiamata a svolgere l'ANSFISA, alcune delle quali di nuova implementazione. Ritiene inoltre che andrebbe assicurato che il subentro di ANSFISA nell'utilizzo degli immobili precedentemente in uso di ANSF non determini effetti onerosi sia discendenti da eventuali rinnovi dei contratti che da ipotizzabili attività di manutenzione straordinaria. Infine, con riferimento all'utilizzo di unità di personale proveniente dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in posizione di comando, ritiene che andrebbe chiarito se tali risorse umane possano essere reperite nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del Ministero, senza generare disfunzioni organizzative e connessi oneri, anche in

considerazione della circostanza che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua ad avere una competenza nello sviluppo e nel miglioramento della sicurezza ferroviaria.

Circa gli articoli da 20 a 27 (Capo V), relativi alle indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti, rileva che l'articolo 20, nel definire l'articolazione organizzativa dell'organismo investigativo, stabilisce gli uffici di livello dirigenziale non generale in un numero non superiore a 3, innovando rispetto alla vigente previsione normativa che prevede unicamente l'articolazione della direzione generale in uffici dirigenziali di seconda fascia, senza ulteriori specificazioni. Sul punto reputa utile un chiarimento al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con riferimento alla collaborazione dei corpi tecnici dello Stato e di altre organizzazioni specializzate, di cui può avvalersi l'organismo investigativo, osserva che la norma, diversamente da quella vigente, non prevede che tale facoltà sia esercitata entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Relativamente all'assistenza degli organismi investigativi di altri Stati membri e dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) di cui può avvalersi l'organismo investigativo, segnala che mentre la relazione tecnica prevede espressamente che tale assistenza avvenga nell'ambito degli stanziamenti già disponibili, il testo normativo non reca una tale previsione. Analogamente, con riferimento alla facoltà dell'organismo investigativo di istituire e mantenere un sistema per la raccolta e l'elaborazione delle segnalazioni volontarie, osserva che, mentre la relazione tecnica prevede che per tale adempimento siano utilizzate le risorse a legislazione vigente, una previsione in tal senso non è presente nella norma. Tra l'altro evidenzia che la norma, pur in termini facoltativi, prevede che l'organismo investigativo utilizzi i sistemi informatici già in essere, apportando le necessarie modifiche ed integrazioni, senza specificare con quali risorse eventualmente provvedere. Con riferimento agli investigatori incaricati, pur prendendo atto che

l'elenco degli esperti in materia di tecnica e normativa ferroviaria è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, evidenzia che non risulta chiaro se i compensi da corrispondere agli esperti incaricati siano a carico dell'impresa ferroviaria o del gestore dell'infrastruttura interessati dall'incidente, ai sensi dell'articolo 23. Diversamente, ritiene che andrebbero specificate le risorse con le quali fare fronte a tali oneri.

Con riferimento agli articoli 28 e 29 (Capo VI), concernenti le reti funzionalmente isolate, osserva che la relazione tecnica riporta le risorse destinate agli investimenti già previste a legislazione vigente, limitandosi ad indicare l'importo complessivo e non quello assegnato sui relativi capitoli per anno di competenza; inoltre, non viene specificato in che misura tali risorse coprano le complessive esigenze finanziarie di adeguamento infrastrutturale connesso al rilascio del certificato e a carico del bilancio dello Stato. Considerato che le reti funzionalmente isolate non sono ancora state individuate, al fine di circoscrivere l'entità dell'onere in esame e, atteso che la norma prevede una eventuale integrazione di risorse in sede di

riparto del Fondo costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, nell'ambito della quota attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, reputa opportuno che siano fornite maggiori informazioni circa l'impegno finanziario complessivo, l'entità delle risorse previste a legislazione vigente in ciascun esercizio finanziario e la loro idoneità a coprire integralmente gli oneri di adeguamento infrastrutturale.

In merito agli articoli da 30 a 34 (Capo VII), recanti disposizioni transitorie e finali, con riferimento all'apposizione della clausola di invarianza finanziaria e ai risvolti finanziari discendenti dal provvedimento, rinvia alle osservazioni effettuate ai precedenti articoli.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2019 Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	106
ALLEGATO (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	107

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 marzo 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 4/2019 Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

C. 1637 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 marzo scorso.

Nicola GRIMALDI (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*), che illustra.

Carla RUOCCO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO

DL 4/2019 Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (C. 1637 Governo, approvato dal Senato).**PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 1637, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni,

premesso che:

il decreto-legge n. 4 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, è volto a realizzare l'obiettivo di una ridefinizione del modello di benessere collettivo, in grado di garantire un livello minimo di sussistenza, ridurre l'esclusione sociale, accrescere la possibilità di sviluppo di ciascun individuo, nonché il diritto a conseguire, per alcune categorie di lavoratori, la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (cosiddetta *quota 100*);

la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione precisa che i meccanismi attraverso cui realizzare tali obiettivi sono ricondotti alle misure d'intervento previste all'interno del Capo I, (articoli 1-13), del Capo II (articoli 14-26-*sexies*) e del Capo III (articoli 27-29), che dispongono rispettivamente: la realizzazione di un primo livello di tutela mediante l'introduzione del reddito di cittadinanza, ovvero di misure sociali ed economiche mirate a realizzare, come già esposto, l'obiettivo di una ridefinizione del

modello di benessere collettivo; disposizioni in materia di pensione anticipata « quota 100 » e altre disposizioni pensionistiche; disposizioni finali in materia di giochi e in materia finanziaria;

l'impianto complessivo del provvedimento d'urgenza è sicuramente condivisibile: nella parte iniziale, in cui si istituisce il reddito di cittadinanza quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disegualianza e all'esclusione sociale; nei requisiti indicati e nella misura del beneficio e degli incentivi in favore dei datori di lavoro privati che assumano, a tempo pieno e indeterminato, soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza; nella successiva parte legata all'introduzione, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, del diritto a conseguire, per alcune categorie di lavoratori, la pensione anticipata in presenza di determinati requisiti, estesi anche al pensionamento anticipato delle donne (cosiddetta *opzione donna*);

richiamate le disposizioni di competenza della Commissione Finanze – quali l'articolo 24, che introduce una riduzione dell'aliquota IRPEF che grava sull'indennità di fine servizio; l'articolo 27, che contiene una serie di disposizioni che incidono sulla disciplina in materia di giochi; e i commi 8-*bis* e 8-*ter* dell'articolo 6, che modificano la normativa riguardante i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di assistenza fiscale da parte dei centri di assistenza fiscale (CAF), sopprimendo il requisito del numero minimo di dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun CAF – che risultano indubbia-

mente apprezzabili e di particolare interesse, in quanto finalizzate a detassare il carico fiscale nei riguardi dei dipendenti pubblici, ad aumentare la ritenuta sulle vincite in materia di giochi, anche per contrastare i fenomeni connessi al disturbo da gioco, ed infine a eliminare gli ostacoli normativi che penalizzano i piccoli CAF e i patronati;

considerato che l'articolo 7-*bis*, inserito nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, che modifica la disciplina delle sanzioni previste in materia di infedele asseverazione o visto di conformità nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata effettuata mediante CAF o professionista, rischia di determinare effetti negativi e penalizzanti per l'attività di affiancamento ai contribuenti da parte dei responsabili dei centri

di assistenza fiscale o dei professionisti, considerato che, il comma 1, lettera *a*), che sostituisce la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di dichiarazione dei redditi, inasprisce le sanzioni nei confronti di questi ultimi, elevando la sanzione amministrativa ad un ammontare pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, a condizione che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 7-*bis*.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di: Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani (ANPE), Associazione Pedagogisti Educatori Italiani (APEI), Società Italiana di Ricerca Didattica (SIRD), Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione (CUNSF), Società Italiana di Pedagogia (SIPED) e Società Italiana di Pedagogia Speciale (SIPES) nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 877 Azzolina: Disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole	109
Audizione informale di rappresentanti dei sindacati FLC CGIL, SNALS, CISL-Scuola, UIL-Scuola, GILDA-UNAMS, UNICOBAS e ANIEF, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 682 Capitanio, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182 Comaroli, C. 1425 Gelmini, C. 1464 Mura, C. 1465 Schullian, C. 1480 Pella, C. 1485 d'iniziativa popolare, C. 1499 Frassinetti, C. 1576 Fusacchia e Petizione n. 111 in materia di educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione	109
COMITATO DEI NOVE:	
Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42- <i>bis</i> della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. Emendamenti C. 395-A Gallo.	109

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 marzo 2019.

Audizione informale di rappresentanti di: Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani (ANPE), Associazione Pedagogisti Educatori Italiani (APEI), Società Italiana di Ricerca Didattica (SIRD), Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione (CUNSF), Società Italiana di Pedagogia (SIPED) e Società Italiana di Pedagogia Speciale (SIPES) nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 877 Azzolina: Disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 12.15.

Audizione informale di rappresentanti dei sindacati FLC CGIL, SNALS, CISL-Scuola, UIL-Scuola, GILDA-UNAMS, UNICOBAS e ANIEF, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 682 Capi-

tanio, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182 Comaroli, C. 1425 Gelmini, C. 1464 Mura, C. 1465 Schullian, C. 1480 Pella, C. 1485 d'iniziativa popolare, C. 1499 Frassinetti, C. 1576 Fusacchia e Petizione n. 111 in materia di educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 13.35.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 12 marzo 2019.

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. Emendamenti C. 395-A Gallo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.40 alle 14.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'ANAS, sulla gestione di Anas e sullo stato degli investimenti nella rete stradale e autostradale nazionale 110

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione di rappresentanti di RenOils (Consorzio Nazionale di Raccolta e Recupero Oli e Grassi vegetali ed animali esausti), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione*) 110

ERRATA CORRIGE 111

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 marzo 2019.

Audizione di rappresentanti dell'ANAS, sulla gestione di Anas e sullo stato degli investimenti nella rete stradale e autostradale nazionale.

L'audizione si è svolta dalle 12.05 alle 13.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 12 marzo 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

La seduta comincia alle 13.45.

Audizione di rappresentanti di RenOils (Consorzio Nazionale di Raccolta e Recupero Oli e Grassi vegetali ed animali esausti), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consor-

zio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Ennio FANO, *Presidente di RenOils (Consorzio Nazionale di Raccolta e Recupero Oli e Grassi vegetali ed animali esausti)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di RenOils per il loro intervento e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 152 del 6 marzo 2019:

a pagina 70, seconda colonna, trentottesima riga, le parole: « giovedì 13 marzo prossimo » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « giovedì 14 marzo prossimo »;

a pagina 72, prima colonna, tredicesima riga, le parole: « al 13 marzo prossimo » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « al 14 marzo prossimo »; nella medesima colonna, trentacinquesima riga, le parole: « entro il 13 marzo 2019 » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « entro il 14 marzo 2019 ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confartigianato, FAI Trasporto persone, Federtrasporto, Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (UNRAE), Dekra Italia Srl, Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani (ACCPI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti modifiche al codice della strada (C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1358 Meloni, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi e petizione n. 38) ... 112

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (*Esame e rinvio*) ... 112

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 marzo 2019.

Audizione di rappresentanti di Confartigianato, FAI Trasporto persone, Federtrasporto, Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (UNRAE), Dekra Italia Srl, Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani (ACCPI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti modifiche al codice della strada (C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1358 Meloni, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi e petizione n. 38).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 12.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 marzo 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

C. 1637 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Antonietta GIACOMETTI (Lega), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alle Commissioni riunite XI Lavoro e XII Affari sociali sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

Il provvedimento, approvato in prima lettura dal Senato, consta di quarantadue articoli, suddivisi in tre Capi. In particolare esso si compone di due Capi principali, il primo recante le disposizioni urgenti sul reddito di cittadinanza; e il secondo che contiene il trattamento di pensione anticipata « quota 100 » e altre

disposizioni pensionistiche, cui si aggiunge il Capo III, dedicato alle disposizioni finali e alla copertura finanziaria.

Con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione, segnala le seguenti disposizioni.

L'articolo 2 riconosce ai nuclei familiari in possesso di taluni requisiti l'accesso al reddito di cittadinanza (Rdc) e alla pensione di cittadinanza (con alcune espresse e limitate esclusioni), regolando, altresì, i rapporti tra il beneficio in esame ed altri strumenti di sostegno al reddito.

In particolare, per l'accesso al beneficio concorrono cumulativamente diversi requisiti, con riferimento al criterio della residenza e del soggiorno, del reddito e del patrimonio e del godimento di beni durevoli.

Circa il godimento di beni durevoli, la norma esclude dal beneficio i richiedenti se intestatari o aventi la piena disponibilità determinati veicoli a motore di recente immatricolazione o di navi e imbarcazioni da diporto (articolo 2, comma 1, lett. c)).

In particolare, nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.

Inoltre, nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, richiamando in proposito le definizioni del codice della nautica da diporto (articolo 3, comma 1, D.Lgs. n. 171/2005, n. 171). Si tratta dunque delle unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a dieci metri, utilizzate per finalità non commerciali.

Ad integrazione del reddito di cittadinanza possono altresì prevedersi anche

misure non monetarie, tra le quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici (articolo 2, comma 2).

L'articolo 5, individuando le modalità di richiesta, riconoscimento ed erogazione del reddito di cittadinanza, prevede che esso possa essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese ed entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anche presso gli uffici postali abilitati cui è affidata la gestione del servizio integrato delle carte acquisti (di cui all'articolo 81, comma 35, lett. b), del decreto-legge n. 112/2008).

L'articolo 26 dispone per il 2019 la devoluzione del 50 per cento dell'incremento dell'addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili al Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo e, contestualmente, dispone l'abrogazione delle disposizioni che prevedevano, per il 2019, un nuovo incremento della medesima addizionale.

In particolare, il testo previgente destinava permanentemente, dal 2019, il gettito derivante dall'incremento dell'addizionale alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS). Pertanto, per effetto della disposizione in esame, limitatamente al 2019, il 50 per cento del gettito dell'addizionale è devoluto al Fondo (ridenominato nel 2015 Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale) e, solo a decorrere dal 2020, l'intero gettito è attribuito alla GIAS. Il Fondo ha lo scopo di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità del personale del settore del trasporto aereo, nonché di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del medesimo settore.

Il comma 3 abroga i commi 5 e 6 dell'articolo 13-ter del decreto-legge n. 113 del 2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016), che prevedevano, per il solo 2019, un nuovo incremento dell'addizionale comunale pari a 0,32 euro, destinato a essere acquisito a

patrimonio netto dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

L'articolo 26-*quinquies*, introdotto dal Senato, interviene infine in materia di requisiti anagrafici per il trattamento pensionistico di vecchiaia del personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), con riferimento alle seguenti categorie di dipendenti: controllori del traffico aereo, piloti, operatori radiomisure, esperti di assistenza al volo ed esperti meteo.

In base alla disciplina vigente, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia per i predetti soggetti — sempre che venga meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età e gli ordinamenti di settore non ne prevedano l'elevazione — è pari a 60 anni, qualora essi siano stati assunti dall'ENAV entro il 1° gennaio 1996 (con l'applicazione dei termini di decorrenza del trattamento — cosiddette finestre

— previsti dalla normativa vigente). Per i soggetti assunti dopo il 1° gennaio 1996 (i quali sono iscritti al regime generale INPS dei lavoratori dipendenti privati) trovano attualmente applicazione, secondo l'interpretazione seguita dall'INPS, i requisiti per la pensione di vecchiaia del regime generale INPS dei lavoratori dipendenti privati.

Le modifiche apportate dall'articolo in esame estendono ai soggetti assunti dopo il 1° gennaio 1996 il requisito anagrafico ed i termini di decorrenza già previsti per quelli assunti in data antecedente.

Il comma 4 provvede infine alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle novelle di cui ai commi da 1 a 3, riducendo nelle misure ivi indicate il Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030	115
Audizione di rappresentanti di Terna Spa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	115
Audizione di rappresentanti di ENI Spa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	115

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	116
ERRATA CORRIGE	122

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 12 marzo 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 11.50.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti di Terna Spa.
(*Svolgimento e conclusione*).

Luigi FERRARIS, *chief executive officer (CEO)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Andrea VALLASCAS (M5S), Gianluca BENAMATI (PD), Tullio PATASSINI (Lega), Luca SUT (M5S), Gavino MANCA (PD) e la presidente Barbara SALTAMARTINI.

Luigi FERRARIS, *chief executive officer (CEO)* e Luigi MICHI, *responsabile strategie, sviluppo e dispacciamento*, rispondono ai quesiti formulati e rendono ulteriori precisazioni.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Terna per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 12.55, è ripresa alle 13.

Audizione di rappresentanti di ENI Spa.
(*Svolgimento e conclusione*).

Luca COSENTINO, *executive vice president – direttore energy solutions*, Hanne-

lore ROCCHIO, *executive vice president – regulatory affairs & strategy support*, Alberto CHIARINI, *amministratore delegato di ENI gas e luce*, e Giuseppe RICCI, *chief refining & marketing officer*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Luca SQUERI (FI).

Luca COSENTINO, *executive vice president – direttore energy solutions*, Giuseppe RICCI, *chief refining & marketing officer*, e Luigi CIARROCCI, *executive vice president – direttore italian region*, rispondono ai quesiti formulati e rendono ulteriori precisazioni.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di ENI per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione

La seduta termina alle 13.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 marzo 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

C. 1637 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Diego BINELLI (Lega), *relatore*, prima di esporre il contenuto del provvedimento, desidera fare qualche osservazione.

Prima di tutto evidenzia che, per quanto riguarda il tema della riforma delle pensioni, con l'articolato in esame sarà finalmente possibile superare la cosiddetta legge Fornero, consentendo a più di un milione di persone nei prossimi tre anni di andare in pensione – senza alcuna penalizzazione – a sessantadue anni di età e con trentotto anni di contributi. Questa riforma avvicina quindi sempre di più il nostro Paese al resto d'Europa dove, oggi, solo due Paesi – Danimarca e Grecia – impongono ai propri cittadini di lasciare il lavoro più tardi rispetto a quanto previsto in Italia negli ultimi anni. Quota 100 ha anche l'obiettivo di favorire il ricambio generazionale all'interno delle pubbliche amministrazioni e di smuovere il mercato del lavoro in tutte le sue articolazioni. Certamente non vi sono automatismi, ma è ragionevole pensare che anche le imprese, per aumentare la propria produttività, possano controbilanciare un pensionamento con una nuova assunzione.

Per quanto riguarda invece il reddito di cittadinanza chiede che gli sia consentito fare almeno due considerazioni. Nonostante le critiche emerse negli ultimi mesi occorre infatti sottolineare come meccanismi analoghi di sostegno alle fasce più deboli della popolazione siano previste in molti Paesi europei, e ciò ne dimostra l'importanza in termini di giustizia sociale. Grazie poi ai correttivi introdotti dall'altro ramo del Parlamento, questa misura può concretamente aiutare quei cinque milioni di persone che nel nostro Paese versano ancora in condizioni di povertà e, allo stesso tempo, offrire un'occasione di inserimento lavorativo agli oltre tre milioni di disoccupati, compresi molti disabili, che fino ad oggi questa occasione non l'hanno avuta. Sul punto è altrettanto importante la previsione – all'articolo 8, comma 4 – di un beneficio addizionale, pari a sei mensilità del reddito di cittadinanza, da corrispondere, in un'unica soluzione, in favore dei destinatari della misura che decidono di avviare un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del reddito stesso. An-

tipica sin d'ora che in sede di esame potrebbe essere utile approfondire e specificare la portata di tale previsione e la sua applicazione con modalità alternativa o cumulabile con quanto disposto all'articolo 3, comma 9, del testo del decreto-legge dove si prevede, sempre nel caso di avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, la concessione del beneficio economico del reddito di cittadinanza anche per le due mensilità successive alla data di modifica della condizione occupazionale.

Osserva, infine, che fin dall'inizio dell'iter del decreto-legge, si è riscontrata la necessità di porre dei paletti all'accesso al reddito di cittadinanza, per evitare che potessero usufruirne senza averne diritto anche i cosiddetti « furbetti », e in tal senso sono state introdotte delle buone norme di controllo e bilanciamento, così come un'importante novità inserita nel corso dei lavori al Senato prevede un maggior coinvolgimento delle imprese, incentivate ad assumere i soggetti beneficiari di questa misura attraverso sgravi contributivi per tutte le mensilità per cui la stessa è concessa.

Si tratta di un punto fondamentale su cui la sua forza politica si è sempre battuto nella sempre maggiore convinzione che il provvedimento in esame rappresenterà una vera svolta nel sistema pensionistico italiano e nei meccanismi di ingresso nel mondo del lavoro, consentendo a tanti soggetti, oggi disoccupati, di crearsi solide prospettive per il futuro.

Espone, quindi, in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.

Il decreto-legge in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni consta, nel testo approvato dal Senato, di 42 articoli.

Gli articoli da 1 a 13 concernono specificamente il reddito di cittadinanza.

L'articolo 1 istituisce il reddito di cittadinanza. L'istituto assume la denominazione di pensione di cittadinanza nel caso di nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita. Le misure costituiscono livello essenziale delle pre-

stazioni, nei limiti delle risorse disponibili, e decorrono dal mese di aprile 2019.

L'articolo 2 riconosce ai nuclei familiari in possesso di taluni requisiti – riferiti al criterio della residenza e del soggiorno, del reddito e del patrimonio e del godimento di beni durevoli – l'accesso al reddito e alla pensione di cittadinanza, regolando, altresì, i rapporti tra il beneficio in esame ed altri strumenti di sostegno al reddito.

L'articolo 3 disciplina le modalità di calcolo del reddito e della pensione di cittadinanza, la relativa durata e decorrenza, nonché gli effetti sul godimento del beneficio economico derivanti da eventuali variazioni della composizione del nucleo familiare o della situazione occupazionale.

L'articolo 4 dispone che il reddito di cittadinanza sia subordinato alla dichiarazione, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, di immediata disponibilità al lavoro nonché alla sottoscrizione, da parte dei medesimi, di un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l'inclusione sociale.

L'articolo 5 individua le modalità di richiesta, riconoscimento ed erogazione del Reddito di cittadinanza.

L'articolo 6 dispone l'istituzione di due piattaforme digitali, rispettivamente presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, connessi al reddito di cittadinanza, e per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del medesimo istituto.

L'articolo 7 stabilisce le cause di decadenza dal reddito, ovvero di riduzione del medesimo, e alcune sanzioni penali in materia, oltre a prevedere alcuni obblighi di comunicazione e di controllo da parte di pubbliche amministrazioni, mentre l'articolo 7-bis, inserito al Senato, modifica la disciplina delle sanzioni previste in materia di infedele asseverazione o visto di conformità nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata effettuata mediante centro di assistenza fiscale (CAF) o professionista.

Investe direttamente le competenze della X Commissione l'articolo 8, che introduce alcuni incentivi a favore dei datori di lavoro che assumono, a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza, a favore degli enti di formazione accreditati, qualora questi concorrano all'assunzione dei suddetti beneficiari, nonché ai beneficiari del reddito che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del reddito medesimo. Più nel dettaglio, il comma 1 riconosce ai datori di lavoro, che comunicano le disponibilità dei posti vacanti all'apposita piattaforma digitale istituita presso l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) e che poi assumono a tempo pieno ed indeterminato il beneficiario del reddito, anche attraverso l'intermediazione di un soggetto accreditato, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore. L'esonero è riconosciuto: nel limite dell'importo mensile del reddito percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione; per un periodo pari alla differenza tra diciotto mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e nella misura fissa di cinque mensilità nel caso di rinnovo; per un importo comunque non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità. Si prevede poi una sanzione in caso di licenziamento ingiustificato del beneficiario del reddito. Tale fattispecie è limitata ai casi in cui il licenziamento avvenga nei trentasei mesi successivi all'assunzione. Più in particolare, nell'ipotesi di licenziamento, salvi i casi in cui questo avvenga per giusta causa o per giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni previste per i casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, ossia il pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. Il datore di lavoro, contestualmente all'assunzione del beneficiario del reddito sti-

pula, presso il Centro per l'impiego, ove necessario, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale. Il comma 2 dispone che se l'assunzione avviene a seguito del percorso formativo e di riqualificazione professionale, svolto a favore del beneficiario del reddito dagli enti di formazione accreditati, l'esonero del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore è riconosciuto sia al datore di lavoro che assume, sia all'ente di formazione accreditato. Si prevede poi che, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, il Patto di formazione possa essere stipulato anche dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua. Il summenzionato esonero contributivo è riconosciuto: nel limite della metà dell'importo mensile del reddito percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione; per un periodo pari alla differenza tra diciotto mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e nella misura fissa di sei mensilità per metà dell'importo del reddito nel caso di rinnovo; per un importo comunque non superiore a 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilità per metà dell'importo del reddito. Anche per lo sgravio riconosciuto dal comma 2 si prevede, nell'ipotesi di licenziamento, salvi i casi in cui questo avvenga per giusta causa o per giustificato motivo, la restituzione dell'incentivo da parte del datore di lavoro nei termini previsti dal comma 1. Il comma 3 dispone che le suddette agevolazioni si applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto, con riferimento esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato, del criterio di fruizione degli incentivi all'occupazione. In ogni caso, si specifica che il diritto alle medesime agevolazioni è subordinato al rispetto degli altri principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Il comma 4 riconosce ai beneficiari del reddito un beneficio addizionale in un'unica soluzione, corrispondente a sei mensilità

reddito medesimo, nel limite massimo di 780 euro mensili. nel caso di avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del reddito. La definizione delle modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono demandate ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, per il quale non viene specificato il termine di emanazione. Il comma 5 subordina la fruizione degli incentivi per assunzioni di cui all'articolo in esame al possesso, da parte dei datori di lavoro, del DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Si dispone l'esclusione dagli incentivi per i datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione relativi alle categorie protette, fatta salva l'ipotesi in cui l'incentivo medesimo sia inerente ad un'assunzione di un soggetto, beneficiario del reddito, iscritto nelle liste delle medesime categorie protette. Il comma 6 prevede che le suddette agevolazioni siano riconosciute entro i limiti e secondo le disposizioni dei Regolamenti dell'unione europea concernenti i cosiddetti aiuti *de minimis* da parte degli Stati membri, con riferimento anche al settore agricolo e al settore della pesca e dell'acquacoltura. Il comma 7 dispone che le agevolazioni alle assunzioni sono compatibili e aggiuntive rispetto all'incentivo disposto dalla legge di bilancio per il 2019 per le assunzioni nel Mezzogiorno nel biennio 2019 – 2020. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della predetta legge, gli sgravi contributivi disciplinati dal presente articolo sono fruiti sotto forma di credito di imposta per il datore di lavoro, le cui modalità di accesso sono demandate ad un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 9 dispone che, fino al 31 dicembre 2021, il beneficiario del reddito riceva l'assegno di ricollocazione previsto dalla normativa vigente.

L'articolo 9-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina in materia di istituti di patronato, modificando taluni limiti da cui dipende la costituzione o lo scioglimento degli istituti medesimi.

L'articolo 10 attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la responsabilità del monitoraggio dell'attuazione del reddito di cittadinanza e prevede che il medesimo dicastero, sulla base delle informazioni rilevate nelle piattaforme di cui all'articolo 6, di quelle fornite dall'INPS e dall'ANPAL, nonché delle altre informazioni disponibili in materia, pubblici un rapporto annuale.

L'articolo 11 abroga quasi completamente il Capo II del decreto legislativo n. 147 del 2017, istitutivo del Reddito di inclusione, misura che, ai sensi dell'articolo 13 del decreto in esame, non potrà più essere richiesta a decorrere dal mese di marzo 2019, e che, a decorrere dal successivo mese di aprile 2019 non sarà più riconosciuta.

L'articolo 11-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possano finanziare, in tutto o in parte, piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge in esame.

L'articolo 12 e l'articolo 13 recano rispettivamente disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del reddito di cittadinanza e disposizioni di carattere transitorio circa l'applicazione del reddito di inclusione per l'anno 2019.

L'articolo 14 introduce, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, il diritto a conseguire la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, la cosiddetta quota 100. La possibilità viene ammessa in favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati – con esclusione di quelli iscritti a

forme pensionistiche obbligatorie gestite da soggetti diversi dall'INPS – nonché in favore degli altri lavoratori, diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative gestioni pensionistiche dell'INPS. Vengono stabilite norme specifiche sui termini di decorrenza del trattamento e sulle limitazioni della possibilità di cumulo con redditi da lavoro e sono altresì poste alcune fattispecie di esclusione dall'istituto. Con alcuni commi introdotti nel corso dell'esame al Senato, sono dettate disposizioni volte a rimediare alle scoperture di personale negli uffici giudiziari derivanti dall'attuazione della nuova disciplina.

Gli articoli 14-*bis* e 14-*ter*, introdotti nel corso dell'esame al Senato, intervengono rispettivamente sulla disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali delle regioni e degli Enti locali e sull'ampliamento, rispetto a quanto attualmente previsto, della possibilità di utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego.

L'articolo 15 opera una revisione della disciplina sui requisiti e sui termini di decorrenza della pensione anticipata rispetto al conseguimento dell'età anagrafica per il trattamento di vecchiaia.

L'articolo 16 reca disposizioni concernenti l'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne, la cosiddetta opzione donna, introdotto dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, estendendone la fruizione per le lavoratrici interessate.

L'articolo 17 prevede il blocco per uno specifico periodo temporale degli incrementi dell'età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i cosiddetti lavoratori precoci, prevedendone altresì il diritto al pensionamento trascorsi tre mesi dalla maturazione degli specifici requisiti richiesti mentre l'articolo 18 proroga a tutto il 2019 la sperimentazione della cosiddetta APE sociale.

L'articolo 18-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone la sospensione del pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia o anticipati, erogati dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, per alcuni soggetti condan-

nati che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena detentiva nonché per i soggetti evasi o latitanti.

L'articolo 19 dispone la non applicazione fino al 31 dicembre 2021 dei termini di prescrizione contributiva riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014.

L'articolo 20 introduce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, con riferimento ad alcuni soggetti e fattispecie, la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi, precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo. L'articolo modifica inoltre la disciplina del riscatto dei corsi di studio universitario, relativamente a periodi da valutare con il sistema contributivo.

L'articolo 21 introduce la possibilità, per i dipendenti pubblici che prestino servizio in settori in cui non siano attive forme di previdenza complementare partecipate dal datore di lavoro, di escludere l'applicazione del limite massimo di imponibile contributivo e di base di calcolo del trattamento pensionistico.

L'articolo 22 introduce la possibilità di una nuova tipologia di trattamento a carico dei fondi di solidarietà bilaterali, consistente in un assegno straordinario in attesa del conseguimento dei requisiti per la pensione anticipata di cui al precedente articolo 14. Si prevede che il fondo provveda, a suo carico e previo il versamento allo stesso fondo della relativa provvista finanziaria da parte del datore di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili. Sono stabilite nuove norme sugli obblighi a carico dei datori di lavoro nell'ambito degli accordi cosiddetti di isopensione e dei summenzionati istituti di

assegno straordinario nonché sulle procedure per l'efficacia degli accordi previsti dal medesimo articolo 22. Si specifica che le disposizioni si applicano anche ai fondi bilaterali già costituiti o in corso di costituzione. Sono previste infine misure concernenti il Fondo di solidarietà operante nel settore del lavoro in somministrazione.

L'articolo 23 prevede che i termini temporali per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici che accedano al pensionamento anticipato decorrano dal momento in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla pensione di vecchiaia o alle forme di pensione anticipata. Si prevede altresì la possibilità, per i soggetti che accedono al pensionamento con i requisiti di cui all'articolo 14, o che accedono al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato secondo le altre norme summenzionate, di richiedere una somma pari all'indennità di fine servizio maturata, mediante finanziamento bancario agevolato, entro un determinato importo massimo. Il finanziamento e i relativi interessi sono restituiti integralmente a valere sull'indennità di fine servizio liquidata al pensionato, secondo la tempistica di liquidazione definita a normativa vigente. Per l'accesso ai richiamati finanziamenti si istituisce – nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un apposito Fondo di garanzia, con una dotazione iniziale pari a 75 milioni di euro per il 2019.

L'articolo 24 riduce l'imposta sul reddito delle persone fisiche sull'indennità di fine servizio per la cessazione dal rapporto di lavoro, in misura crescente rispetto al tempo trascorso fra la stessa (o, in caso di cessazione anteriore al 1° gennaio 2019, fra tale data) e la corresponsione della relativa indennità. Tale riduzione si applica sull'imponibile dell'indennità non superiore a 50 mila euro.

L'articolo 25 reca alcune modifiche alla disciplina sull'ordinamento dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo, tra l'altro, la reintroduzione del consiglio di amministrazione tra gli organi di tali enti. Consente, inoltre, che, in fase di prima attuazione, si

provveda con decreto ministeriale alla nomina di un soggetto che, nelle more del perfezionamento delle procedure di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione, assicuri il corretto dispiegarsi dell'attività amministrativa dei due enti dopo la scadenza, la decadenza o la cessazione del mandato del presidente e dell'Istituto.

L'articolo 25-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce l'applicabilità, in via transitoria, della disciplina prevista dai singoli ordinamenti degli enti ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, fino a quando, in sede di contrattazione collettiva, tali enti non abbiano definito una specifica disciplina in materia.

L'articolo 25-*ter*, introdotto anch'esso nel corso dell'esame al Senato, formula un principio generale, in base al quale tutti gli enti erogatori di trattamenti pensionistici devono fornire ai soggetti percettori precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali. Si demanda ad un decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, la definizione delle modalità di attuazione della norma, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 26 reca modifiche alla disciplina del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo.

Gli articoli 26-*bis* e 26-*ter*, introdotti nel corso dell'esame al Senato, dettano disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria e sono quindi di particolare interesse per le competenze della X Commissione. In particolare l'articolo 26-*bis* rifinanzia per gli anni 2019 e 2020 le misure in materia di ammortizzatori sociali previste dall'articolo 22-*bis* del decreto legislativo n. 148 del 2015. Sono stanziati ulteriori 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per il

2020 per la prosecuzione di programmi di cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione, crisi aziendali e contratto di solidarietà. Detti importi sono a carico del Fondo per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008. L'articolo 26-ter autorizza il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in presenza di determinate condizioni occupazionali e finanziarie, a disporre acconti sulla erogazione del trattamento di integrazione salariale al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi di aziende ricadenti in aree di crisi complessa con organico superiore a 500 unità lavorative. In particolare, la norma, che introduce un comma 1-bis all'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015, è rivolta ai lavoratori dipendenti di imprese con un organico superiore a 500 unità che hanno in corso dei programmi pluriennali di riorganizzazione in aree in cui è accertata la complessità della crisi, che hanno già stipulato specifico accordo in sede ministeriale per la proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22-bis medesimo. Accanto al requisito dimensionale dell'impresa e alla sua operatività in aree di crisi, si richiede l'esistenza di difficoltà nella realizzazione dei programmi di riorganizzazione stessi legati al reperimento delle risorse finanziarie. A seguito di istruttoria degli uffici competenti in ordine alla ricorrenza dei suddetti presupposti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare acconti per sei mensilità di integrazione salariale straordinaria. Qualora l'istanza di proroga della cassa integrazione straordinaria non sia accolta, si prevede, infine, che le somme corrisposte ai lavoratori saranno recuperate dall'INPS a carico dell'impresa, come avviene nei casi di successiva revoca dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria già autorizzati, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 108 del 2002.

Anche gli articoli 26-quater, 26-quinquies e 26-sexies sono stati introdotti dal Senato. In particolare l'articolo 26-quater

concerne i termini temporali per la presentazione, da parte del datore di lavoro, dei dati necessari per il pagamento, da parte dell'INPS, dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, con riferimento ai casi in cui tale pagamento debba essere operato direttamente dall'INPS ai lavoratori. L'articolo 26-quinquies riguarda il requisito anagrafico ed i termini di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia dei controllori del traffico aereo, piloti, operatori radiomisure, esperti di assistenza al volo ed esperti meteo, tutte categorie di dipendenti dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV). L'articolo 26-sexies rifinanzia per l'anno 2019 le misure di sostegno al reddito dei lavoratori del settore dei call center previste del decreto legislativo n. 148 del 2015.

L'articolo 27 contiene una serie di disposizioni che incidono sulla disciplina in materia di giochi.

L'articolo 28 prevede l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica e reca le norme per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni del decreto-legge, a valere sul Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza e sul Fondo per la revisione del sistema pensionistico, nonché mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal decreto-legge medesimo.

L'articolo 29 reca la norma di entrata in vigore del decreto-legge.

Si riserva di predisporre per la prossima seduta una proposta di parere.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 152 del 6 marzo 2019, a pagina 89, prima colonna, nona riga, le parole: «(Svolgimento e conclusione)» sono soppresse, e alla undicesima

riga, sostituire le parole: « propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione » con le seguenti: « avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. ».

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale segretari comunali e provinciali (UNSCP), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 982 Gallinella, recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura	124
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 marzo 2019.

Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale segretari comunali e provinciali (UNSCP), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 982 Gal-

linella, recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432-A Governo, approvato dal Senato	125
--	-----

COMITATO DEI NOVE

Martedì 12 marzo 2019.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.

C. 1432-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 12.10 alle 12.35 e dalle 14.10 alle 14.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sui lavori della Commissione	126
Sulla pubblicità dei lavori	126
Audizione del Direttore di RAI Due, Carlo Freccero	126
Comunicazione del Presidente	127
Sulla pubblicazione dei quesiti	127
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (dal n. 58/344 al n. 64/359)</i>)	128

*Martedì 12 marzo 2019. — Presidenza
del presidente BARACHINI.*

La seduta comincia alle 11.40.

Sui lavori della Commissione.

Il deputato ANZALDI (PD) sollecita l'invio da parte della RAI della documentazione completa concernente il piano industriale, con particolare riguardo al suo impatto finanziario, in vista della audizione congiunta del Presidente e dell'Amministratore delegato del CdA RAI che saranno chiamati a riferire anche su questo argomento.

Il PRESIDENTE rassicura il deputato Anzaldi e tutti i componenti della Commissione che fin da sabato si è prontamente attivato presso la RAI affinché fosse trasmessa in forma integrale la documentazione attinente il piano industriale recentemente approvato. Confida, pertanto, che tale documentazione sarà trasmessa da parte della RAI, presumibilmente entro

il termine della seduta odierna, in modo da poter essere messa a disposizione di tutti i commissari.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori, con riferimento all'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che della audizione odierna verrà redatto anche il resoconto stenografico.

Audizione del Direttore di RAI Due, Carlo Freccero.

Il PRESIDENTE dichiara aperta l'audizione in titolo, ringraziando il direttore Freccero per la disponibilità. Comunica

che il professor Freccero è accompagnato dal dottor Fabrizio Ferragni, Direttore delle relazioni istituzionali della RAI.

Il direttore di RAI Due, Carlo FRECCERO, svolge una relazione introduttiva.

Intervengono quindi per svolgere considerazioni e formulare quesiti i senatori GASPARRI (FI-BP) e MARGIOTTA (PD), i deputati TIRAMANI (Lega) e RUGGIERI (FI), il senatore AIROLA (M5S), la senatrice GALLONE (FI-BP), i deputati ANZALDI (PD) e PICCOLI NARDELLI (PD), la senatrice DE PETRIS (Misto-LeU), i deputati FORNARO (LeU) e MULÈ (FI), i senatori VERDUCCI (PD) e PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) e la deputata FLATI (M5S).

Il direttore di RAI Due, Carlo FRECCERO, replica ai quesiti.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Freccero e dichiara chiusa l'audizione.

Comunicazione del Presidente.

Il PRESIDENTE avverte che, a causa del prolungarsi della audizione, l'esame dello schema di risoluzione all'ordine del giorno verrà svolto in una prossima seduta.

La Commissione prende atto.

Sulla pubblicazione dei quesiti.

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal numero 58/344 al numero 64/359 per i quali sono pervenute risposte scritte alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 58/344 AL N. 64/359)**

TIRAMANI. — *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* — Premesso che:

i contratti stipulati tra la Rai e i soggetti di volta in volta chiamati a curare la direzione artistica del Festival della canzone italiana di Sanremo contengono (per prassi) una clausola di trasparenza, che impegna il soggetto incaricato a non « essere in rapporto giuridico con gli artisti, gli autori, le case discografiche, le società editoriali-musicali, le c.d. etichette indipendenti et similia che parteciperanno al Festival della Canzone Italiana »;

considerato che:

da articoli di stampa è emerso che il direttore artistico della 69^{ma} edizione del Festival di Sanremo — Claudio Baglioni — ha selezionato artisti (quali: Paola Turci, Nek, Achille Lauro, Renga, Il Volo e Nino D'Angelo) che sono legati all'agenzia Friends & Partners (F&P) di Ferdinando Salzano, alla quale è legato lo stesso Baglioni;

i due vincitori della sezione « Giovani » (che si sono aggiudicati di diritto di gareggiare al Festival) sono stati votati per il 40 per cento da una commissione musicale guidata da Claudio Baglioni — e quindi riferibile al suo agente Salzano — mentre per il 30 per cento dalla giuria di esperti — tra cui Fiorella Mannoia e Annalisa — che sono sempre legati all'agenzia Friends & Partners (F&P), e solo per il restante 30 per cento dal televoto; la dott.ssa Chiara Galvagni è la capostruttura delle Risorse Televisive in RAI ed è legata da un rapporto di parentela alla sig.ra Veronica Corno, che lavora nell'agenzia

Friends & Partners (F&P) quale responsabile degli eventi speciali e delle risorse artistiche;

alla Società Concessionaria si chiede di sapere se quanto sopra esposto non costituisca un grave conflitto di interessi, sul quale la stessa Società non ha vigilato né preso alcun provvedimento. (58/344)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

Nel rinviare a quanto emerso nel corso dell'audizione del Direttore di Rai 1 Teresa De Santis tenuta mercoledì 13 febbraio per una più puntuale valutazione delle tematiche oggetto dell'interrogazione, si segnala che il Festival di Sanremo 2019 è il secondo firmato Baglioni, dopo quello dello scorso anno che ha fatto registrare risultati — non solo sotto il profilo degli ascolti — di grande rilievo; un elemento importante in tal senso è rappresentato dal fatto che si è trattato di un'edizione tutta incentrata sulle canzoni in gara e sulla musica italiana. In tale quadro, pertanto, si è ritenuto di riproporre il modello dell'anno precedente.

Nel contratto stipulato con Baglioni — analogamente a quanto accaduto con i predecessori — è presente il principio di trasparenza, quale elemento cardine nel rapporto con il direttore artistico: la clausola contrattuale ricalca quella abitualmente contenuta in tutti i contratti che contengono un vincolo d'esclusiva e riporta quelli che erano, antecedentemente a settembre 2017 (quando fu sottoscritto il contratto per il Festival 2018) e giugno 2018 (quando è stato sottoscritto il contratto per il Festival 2019) i rapporti giuridici preesistenti assunti dall'artista.

I due contratti sono « fotocopia » uno dell'altro, sia sotto l'aspetto economico e

normativo, che per quanto riguarda i rapporti giuridici già in essere (non essendo, questi, nel frattempo cambiati). Questi ultimi riguardano, in particolare: 1) un contratto discografico con la BAG s.r.l. la quale, a sua volta, ha un contratto di distribuzione degli album con Sony Music Entertainment; 2) un rapporto, sempre con la BAG s.r.l., per la realizzazione di spettacoli musicali dal vivo, prodotti e venduti da F&P s.r.l. o Friend&Partner s.p.a. (società appartenenti a Ferdinando Salzano che in questo settore rappresenta il principale operatore del mercato italiano). Tutti i contratti di esclusiva tengono conto dei rapporti contrattuali precedentemente assunti dagli artisti che, in quanto noti e dichiarati, non possono essere considerati incompatibili con il nuovo contratto che viene stipulato. Dopo la negoziazione iniziale, i contratti con artisti del calibro di Baglioni sono sottoposti ad altri cinque ulteriori step di verifica prima della formalizzazione; per la contrattualizzazione degli ospiti e di altri artisti l'azienda ha interagito con i loro procuratori o i loro legali, nessuno dei quali afferente a F&P.

Da ultimo, si evidenzia che il rapporto di parentela tra Chiara Galvagni, dirigente delle Risorse Umane Rai e Veronica Corno, dipendente della società F&P, è stato a suo tempo segnalato alla Commissione Codice Etico. Come detto sopra, dopo la negoziazione iniziale i contratti con artisti del calibro di Baglioni sono sottoposti ad altri cinque ulteriori step di verifica prima della formalizzazione e non è certo un unico dirigente che, da solo, definisce i termini essenziali di contratti di questo livello.

GALLONE, GASPARRI, SCHIFANI, LONARDO. — Al Presidente e all'Amministrato delegato della RAI. — Premesso che:

da più parti, si apprende che il Centro di produzione Rai di Napoli sarebbe a rischio chiusura;

le strutture territoriali della Rai rappresentano da sempre un punto di forza indiscutibile del servizio pubblico, in particolare il Centro di produzione di Napoli

è uno dei quattro centri televisivi e radiofonici della Rai, insieme a quelli di Roma, Milano e Torino e rappresenta uno dei primi e più qualificati centri dal punto di vista professionale;

dal 2003 il Centro Rai di Napoli ospita inoltre anche l'Archivio storico della canzone napoletana;

avallare tale chiusura avrebbe un impatto anche sui livelli occupazionali sia per i collaboratori dell'azienda, che per l'indotto che ruota intorno a questo grande polo,

per sapere:

se la notizia riportata in questi giorni sui quotidiani corrisponda al vero e in caso affermativo, quali iniziative si intendano assumere per tutelare la continuità del Centro di produzione Rai di Napoli.
(59/346)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione in oggetto, si segnala che la stessa è basata su indiscrezioni prive di fondamento.

TIRAMANI, BERGESIO, CAPITANIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI. — Al Presidente e all'Amministrato delegato della RAI. — Premesso che:

la 69^{ma} edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo, prodotta e trasmessa dalla RAI, prevedeva — per la designazione del vincitore della competizione canora — l'espressione da parte del pubblico di un televoto del costo di 0,51 centesimi di euro ciascuno;

i voti espressi dal pubblico concorrevano alla formazione della classifica finale per una quota pari al 40 per cento, laddove il restante 60 per cento era equamente formato con i voti espressi dalla giuria demoscopica (30 per cento) e dalla giuria c.d. d'onore (30 per cento);

considerato che i voti espressi dalla c.d. giuria d'onore hanno ribaltato nettamente il risultato, finale decretato dal pubblico a casa con il televoto;

alla Società concessionaria si chiedono maggiori delucidazioni sul processo di formazione della classifica finale, nonché sugli introiti derivanti con il televoto espresso dal pubblico. (60/350)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

Il regolamento della 69^{ma} edizione del Festival di Sanremo prevedeva una gara, in categoria unica, tra 24 canzoni interpretate da 24 artisti. Tra questi sono stati ricompresi di diritto i due vincitori della competizione Sanremo Giovani 2018. La gara tra le 24 canzoni/artisti si è svolta in cinque serate con quattro sistemi di votazione del Televoto (da telefonia fissa e da telefonia mobile), della giuria Demoscopica, della giuria della Sala Stampa e della giuria degli Esperti, attraverso le quali si è arrivati progressivamente, nelle cinque serate, a definire le graduatorie che hanno decretato la canzone vincitrice di Sanremo. Si riportano di seguito le modalità di voto delle cinque serate.

Nella prima serata hanno votato:

il pubblico, attraverso Televoto: 40 per cento

la giuria Demoscopica: 30 per cento

la giuria della Sala Stampa: 30 per cento

Nella seconda e nella terza serata hanno votato:

il pubblico, attraverso Televoto: 40 per cento

la giuria Demoscopica: 30 per cento

la giuria della Sala Stampa: 30 per cento

Al termine della terza serata è stata stilata una classifica congiunta delle 24 canzoni/Artisti in gara, determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute

nella prima serata e nella seconda (per le prime 12 canzoni/Artisti) e terza serata (per le seconde 12 canzoni/Artisti).

Nella quarta serata hanno votato:

il pubblico, attraverso Televoto: 50 per cento

la giuria della Sala Stampa: 30 per cento

la giuria degli Esperti: 20 per cento

Al termine è stata stilata una classifica, determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute in serata dalle canzoni/Artisti (nelle esecuzioni con artisti ospiti) e quelle delle serate precedenti. All'interpretazione-esecuzione con artista ospite più votata in serata è stato assegnato un premio speciale da Rai.

Nella quinta e ultima serata hanno votato:

il pubblico, attraverso Televoto: 50 per cento

la giuria della Sala Stampa: 30 per cento

la giuria degli Esperti: 20 per cento

Al termine è stata stilata una classifica delle canzoni/Artisti determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute in serata e quelle delle serate precedenti. Successivamente si è tenuta una nuova votazione delle prime 3 canzoni/Artisti, con le seguenti modalità di voto:

il pubblico, attraverso Televoto: 50 per cento

la giuria della Sala Stampa: 30 per cento

la giuria degli Esperti: 20 per cento

Al termine è stata stilata una nuova classifica delle tre canzoni/Artisti, determinata tra le percentuali di voto ottenute in quest'ultima votazione e quelle ottenute dalle votazioni precedenti, che ha proclamato il vincitore di Sanremo 2019.

Per quanto concerne i valori economici del televoto si mette in evidenza che il costo

al pubblico per ogni voto espresso è stato pari a 0,51 euro IVA compresa: il costo al netto dell'Iva è pertanto pari a 0,42 euro. Da tale importo va dedotta la quota dovuta agli operatori telefonici per la messa a disposizione della propria rete telefonica, corrispondente al 75 per cento e al 60 per cento per le chiamate rispettivamente da telefono fisso o mobile. La quota residua (corrispondente a 0,10 euro e 0,17 euro) viene utilizzata per la copertura degli ulteriori costi dell'operazione relativamente alle seguenti voci:

Utilizzo piattaforma tecnologica gestione televoto;

Presidi personale tecnico;

Notaio (per le attività di Televoto durante la diretta);

Quota Comune di Sanremo previsto all'interno della convenzione Rai/Sanremo;

Altri costi di carattere amministrativo.

VERDUCCI, FARAONE, MARGIOTTA. — Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI. — Premesso che:

nella preparazione e nello svolgimento del Festival di Sanremo la Rai impiega ogni anno un numero considerevole di addetti, tra lavoratori interni e personale esterno a contratto;

nelle diverse fattispecie, l'impiego in termini temporali non è uguale per tutti, poiché si tratta certamente di una produzione complessa, che prende avvio già dal mese di novembre.

Per sapere:

quanti impiegati interni (con contratti a tempo determinato e indeterminato) e quante collaborazioni esterne siano stati complessivamente adoperati in tutta la fase preparatoria e poi durante lo svolgimento dell'edizione 2019 del Festival di Sanremo;

se siano state utilizzate risorse dell'azienda Rai — ed eventualmente in quale

misura — per l'ospitalità di personalità esterne all'organizzazione, ovvero se la Rai abbia sostenuto spese per trasporto, vitto e alloggio di ospiti partecipanti nel pubblico delle cinque serate del Festival, ed eventualmente a quanto ammontino; se e quanti biglietti omaggio concessi ad ospiti siano stati emessi a onere dell'azienda ed eventualmente con quali costi. (61/351)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

Per l'edizione 2019 del Festival di Sanremo sono state complessivamente pianificate 534 risorse interne (a tempo indeterminato o determinato), direttamente impegnate per la preparazione e la realizzazione del Festival della Canzone Italiana e delle trasmissioni ad esso collegate, per un totale di 77 ore di programmazione sui canali TV Rai. Rispetto alle precedenti edizioni, si evidenzia una lieve crescita del numero delle risorse interne impegnate nella manifestazione in parallelo all'incremento delle ore di programmazione TV. Di seguito il riepilogo dei dati relativi alle ultime tre edizioni del Festival:

	2017	2018	2019
Personale (T.I. e T.D.)	506	529	534
Ore programmazione TV	67	70	77

Per quanto riguarda, invece, il tema relativo alle collaborazioni, si segnalano 169 contratti, ripartiti tra 31 di lavoro autonomo (autori, esperti, membri giuria, notai, ecc.) e 138 di scrittura artistica (presentatori, regista, attrazioni, musicisti, cantanti, ecc.).

ANZALDI. — Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI. — Premesso che:

Per l'assunzione di tecnici e funzionari la Rai è tenuta a servirsi di concorsi e selezioni pubbliche, come è accaduto nel 2018 per 150 tecnici e 30 impiegati.

La direzione Internal Auditing starebbe procedendo all'assunzione diretta di 2 impiegati e un funzionario senza alcun tipo

di procedura ad evidenza pubblica, ma con una selezione tramite società esterna.

L'assunzione a chiamata diretta, tramite società esterna, per figure non dirigenziali configurerebbe una chiara violazione dei regolamenti interni.

Si chiede di sapere

Se corrisponda al vero che la direzione Internal Auditing, guidata da Delia Gandini, sia in procinto di assumere 2 impiegati e un funzionario senza concorso o selezione pubblica e perché ciò non avvenga tramite le normali procedure previste.

Perché, qualora sia confermato, si ricorra ad assunzioni esterne per figure, come funzionari e impiegati, per le quali non è consentita tale procedura.

Chi pagherà i danni nel caso in cui le assunzioni saranno dichiarate illegittime dalla Corte dei conti e dall'Anac.(62/355)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

A fronte di esigenze di personale manifestate dalla Direzione Internal Audit, anche in conseguenza delle numerose uscite verificatesi tra il 2016 e il 2018, sono state attivate due iniziative di job posting al fine di valutare eventuali professionalità interne in possesso delle competenze necessarie:

a luglio 2017 per la ricerca di due impiegati in possesso dei requisiti necessari per partecipare ai team dedicati alle attività di audit su Rai Spa e Società del Gruppo

a febbraio 2018 per individuare un Funzionario con il ruolo di Senior Internal Auditor.

Il primo ha avuto esito negativo, mentre il secondo (per Funzionario) positivo, concludendosi con l'individuazione di una risorsa idonea che è stata assegnata alla Direzione.

In parallelo è emersa la necessità di inserire un nuovo Funzionario presso la Direzione che però dal job posting non era reperibile essendosi concluso con un'unica idoneità già assegnata. In linea con quanto previsto dal Piano Triennale per la Preven-

zione della Corruzione e dai Criteri di reclutamento professionale presenti in Azienda, è stata pertanto avviata una iniziativa di reclutamento dal mercato esterno per inserire le tre unità non reperite internamente. Trattandosi di profili specialistici, Rai ha affidato la ricerca ad una società specializzata in selezione, in linea con le procedure previste in materia.

La società, ricevute da Rai le indicazioni relative ai profili da ricercare, ha dapprima svolto il recruiting utilizzando diversi canali di ricerca (tra questi, anche la pubblicazione di un annuncio su LinkedIn, al quale hanno aderito oltre 6 mila candidati) e, dopo uno screening dei curricula, ha sottoposto a colloquio i candidati ritenuti maggiormente in linea con i profili attesi, con l'obiettivo sia di approfondire il livello quali-quantitativo delle esperienze maturate e delle competenze possedute, sia di valutare gli aspetti di motivazione e aspirazione professionale.

A seguito dell'invio delle candidature da parte della Società a Rai, al fine di far sottoporre un ulteriore screening, nei mesi di settembre ed ottobre 2018 si sono svolti gli incontri conoscitivi e di approfondimento con i candidati, ai quali hanno partecipato dirigenti della Direzione Internal Audit e rappresentanti della Direzione Rai Academy. Sono stati convocati 12 candidati, 3 dei quali non hanno partecipato all'incontro perché non più interessati alla posizione. Per ciascuno dei 9 candidati restanti è stata compilata una scheda di valutazione ed attribuito un punteggio. I primi 5 in ordine di punteggio sono stati valutati anche dal Direttore di Internal Audit che, nel mese di novembre 2018, ha incontrato ciascun candidato e ha confermato la graduatoria presentata.

Quanto sopra esposto si muove in linea con i contenuti del documento « Criteri e modalità di reclutamento del personale e del conferimento degli incarichi di collaborazione » (pubblicato sul sito aziendale), nel quale viene espressamente previsto che il processo di selezione possa essere gestito direttamente dall'Azienda, ovvero con il supporto di società esterne specializzate, e si realizza nella valutazione di titoli e/o di esperienze professionali e/o nella sommini-

strazione di prove. Viene inoltre precisato che per il reclutamento di profili manageriali e/o specialistici la Rai può affidare la ricerca a società specializzate (c.d. head hunting o similari) e che gli avvisi di selezione vengono pubblicati sul sito internet istituzionale della società e/o su altri canali o social.

Prima di avviare una iniziativa di reclutamento finalizzata all'assunzione di personale esterno, in attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, deve effettuarsi una ricognizione preliminare della disponibilità di risorse interne che, fatti salvi casi particolari espressamente specificati dallo stesso P.T.P.C., avviene mediante lo strumento del job posting. Qualora la fase di ricognizione abbia avuto esito negativo, si può procedere con la ricerca di personale dal mercato esterno.

I casi di esito negativo sono espressamente previsti nei citati « Criteri e modalità di reclutamento del personale », qualora si riscontri una indisponibilità di risorse, o una disponibilità inferiore rispetto alle esigenze, o una rispondenza solo parziale al profilo ricercato, ovvero la disponibilità identificata comporti una scopertura di ruolo non risolvibile con risorse interne.

Da ultimo, si ritiene opportuno mettere in evidenza che le diverse modalità di reclutamento tra le selezioni effettuate nel 2018 per profili tecnici ed impiegatizi e l'iniziativa in questione sono giustificate dal fatto che le prime erano destinate ad assumere un numero elevato di giovani apprendisti, da inquadrare ai livelli contrattuali più bassi, mentre la seconda era destinata ad un limitato numero di profili specialistici, che avessero già maturato una esperienza approfondita e pluriennale in materia di audit e che sarebbero stati inquadrati ai livelli apicali (funzionario o liv.1).

TIRAMANI, BERGESIO, CAPITANIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI. — Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI. — Premesso che

nelle due settimane di trasmissione, il nuovo programma di approfondimento

politico di Rai 2 intitolato « Popolo sovrano », fortemente voluto dal Direttore di quest'ultima Carlo Freccero, ha ottenuto dei risultati d'ascolto (rispettivamente: 2,66 per cento il 14 febbraio 2019 e 2,79 per cento il 21 febbraio 2019) molto bassi e di gran lunga al di sotto della media di rete;

considerato che:

lo stesso Direttore di Rai 2 Carlo Freccero — su *Libero* del 25 febbraio 2019 — ha riconosciuto il risultato disastroso ottenuto da « Popolo sovrano », affermando che « se [il programma] non crescerà almeno di uno 0,2 per cento vuol dire che il pubblico lo rifiuta e che quindi bisogna cambiarlo »;

stando ad indiscrezioni, sembrerebbe che il « cambiamento » evocato da Freccero consista nell'ingaggio del giornalista Michele Santoro quale conduttore dello stesso « Popolo sovrano » e/o consulente, se non addirittura quale produttore del programma citato o di un nuovo format affine sostitutivo;

alla Società concessionaria si chiedono delucidazioni in merito alle indiscrezioni di cui sopra, anche rispetto ad un eventuale compenso (notoriamente non contenuto) riconosciuto a Michele Santoro. (63/357)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione in oggetto, si segnala che la stessa è basata su indiscrezioni di stampa ad oggi prive di fondamento.

GASPARRI. — Al Presidente della RAI e/o all'Amministratore delegato. — Premesso che:

nella serata del 24 febbraio u.s., la Rai ha diffuso degli *exit poll* sulle elezioni regionali in Sardegna;

pur rilevando un leggero vantaggio del candidato del centrodestra Solinas, la « forchetta » delle previsioni lasciava aperto ogni possibile esito;

si è parlato nella serata del 24 febbraio u.s., nei programmi televisivi di Rai 3 e in altri ambiti del servizio pubblico, si

è parlato fino al Tg1 delle 13.30 del 25 febbraio u.s. (con lo scrutinio già in corso) di un « testa a testa » tra il candidato del centrodestra Solinas e quello della sinistra Zedda;

i risultati reali hanno dimostrato, con un esito che ha visto prevalere Solinas con il 47 per cento su Zedda con il 32,9 per cento, che la previsione di un « testa a testa » era largamente errata,

per sapere:

quali società di ricerca abbiano lavorato per elaborare gli *exit poll* diffusi dalla Rai;

quale sia stato l'importo economico fissato per questa problematica prestazione;

se non sia il caso di non pagare alcun compenso, visto il pessimo valore qualitativo di una prestazione che ha offerto dati non veri ed anzi largamente lontani dalla realtà e distanti da un accettabile « fattore » di errore, tipico di simili attività;

quali danni intenda chiedere la Rai, anche sotto forma di risarcimento economico, a società che hanno dato luogo ad una autentica disinformazione che ha danneggiato la reputazione della Rai e ha indotto alla disinformazione tutti gli organi di informazione di ogni genere;

se i vertici della Rai siano consapevoli che se pagassero chi ha alimentato disinformazione, dando dati largamente lontani dalla realtà, sarebbero personalmente chiamati a risponderne davanti alla magistratura contabile. (64/359)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

In relazione all'exit poll realizzato nel corso della giornata di domenica 24 febbraio 2019, in occasione delle elezioni regionali svoltesi in Sardegna, il consorzio Opinio Italia – a seguito delle spiegazioni richieste da Rai – ha formalmente espresso il « proprio dispiacere » per la fornitura di dati poi smentiti dai risultati finali, fornendo la spiegazione tecnica di seguito riportata.

« L'analisi tecnica di quanto accaduto ha evidenziato che gli exit poll hanno centrato:

il trend di una elevata distanza tra le coalizioni di centrodestra e di centrosinistra, con 18 punti di differenza nel primo exit poll delle 22.00 e 20 punti nel secondo delle 22.30;

la tendenza di un vantaggio, anche se marginale, di Solinas su Zedda oltre ad una posizione, a larga distanza dai due altri contendenti, del candidato del Movimento 5 Stelle Desogus. Questo ordine è stato poi confermato dai dati ufficiali. Tale tendenza è stata ampliata nel secondo exit poll delle 22.30, a rafforzare il messaggio di una maggiore probabilità di vittoria del candidato del centrodestra;

la registrazione della presenza di un voto disgiunto che avvantaggiava Zedda ai danni di Solinas.

Non sono state invece colte le proporzioni e le percentuali di consenso ai candidati a Presidente, con una sovrastima della quota del voto disgiunto, che ha generato un maggiore consenso (rispetto al dato reale) a Zedda e di conseguenza un minore consenso a Solinas. Questo è avvenuto in ragione del fatto che, accidentalmente, tra i votanti nei 40 seggi campione presi in considerazione, gli elettori che hanno deciso di partecipare all'exit poll fossero più propensi al voto disgiunto rispetto a quanto registrato tra tutti gli elettori della Sardegna. Purtroppo, nessuno strumento scientifico può consentire di designare, relativamente ai singoli seggi, un campione in relazione all'entità del voto disgiunto, in quanto questo elemento si può concretizzare solo nel momento successivo al voto. La probabilità che questi avvenimenti accadano è molto bassa (nell'ordine del 2 per cento), ma non è pari a zero. »

Il consorzio ha dato la piena disponibilità per valutare insieme a Rai eventuali riduzioni del compenso in relazione a quanto accaduto.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri (*Svolgimento e conclusione*) 135

AUDIZIONI

Martedì 12 marzo 2019. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI. — Interviene Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri.

La seduta comincia alle 16.55.

Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri.
(*Svolgimento e conclusione*).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, professor Giuseppe CONTE.

Giuseppe CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il deputato Elio VITO (FI) e il senatore Adolfo URSO (FdI), alle quali risponde Giuseppe CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il Presidente Conte, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 18.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Programmazione dei lavori	136
---------------------------------	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Programmazione dei lavori.

*Martedì 12 marzo 2019. – Presidenza
del presidente PUGLIA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.05 alle 12.25.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4^a Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della European Organisation of Military Associations (EUROMIL), in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare 3

AUDIZIONI:

Audizione del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, Gen. S. A. Alberto Rosso (*Svolgimento e conclusione*) 3

COMMISSIONI RIUNITE (IX e XIV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ANIE Assifer-Associazione industrie ferroviarie, Associazione Nazionale Costruttori Edili Ferroviari Riuniti (ANCEFERR), Associazione Trasporti (ASSTRA), FerCargo, Unione Interporti Riuniti (UIR), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (atto n. 73) e dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie (atto n. 74) 4

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

SEDE REFERENTE:

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 5

ALLEGATO (Proposte emendative segnalate) (Pubblicato in un fascicolo a parte)

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. Emendamenti C. 1432-A, approvato dal Senato (*Esame e conclusione – Parere*) 12

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. Emendamenti C. 395-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 13

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger. C. 1468 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 13

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 23

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004. C. 1469 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 16

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 24

COMITATO DEI NOVE:

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. C. 1171-A e abb.	18
--	----

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città. C. 696 De Maria, C. 1169 Lupi, C. 1313 Gelmini e C. 1604 Rampelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali. C. 1323 Scagliusi e C. 855 Quartapelle Procopio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	18
<i>ALLEGATO 3 (Proposte emendative)</i>	25
Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. C. 1585 cost., approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari. C. 1616, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22

II Giustizia**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 506 Morani, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile, di: rappresentanti dell'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori (AIAF) e dell'Organismo congressuale forense (OCF); Monica Velletti, magistrato I Sezione civile presso il Tribunale di Roma; Cesare Massimo Bianca, libero docente di diritto civile, e Arnaldo Morace Pinelli, professore di diritto privato presso l'Università di Roma « Tor Vergata »	55
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	55
--	----

III Affari esteri e comunitari**RISOLUZIONI:**

Commemorazione delle vittime del disastro aereo avvenuto in Etiopia	62
7-00141 Billi: Sulla continuità delle attività didattiche nella circoscrizione di Friburgo (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00018</i>)	63
<i>ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	79
7-00199 Quartapelle Procopio: Sulla partecipazione dell'Italia alla 62 ^{ma} Sessione della <i>Commission on narcotic drugs (Discussione e rinvio)</i>	64

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015. C. 1539 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	65
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015. C. 1540 Governo (<i>Esame e rinvio</i>) ...	69
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013. C. 1541 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	74

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni XI e XII) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	76
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	80

IV Difesa

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	81
Istituzioni di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni. C. 1012 Perego di Cremnago (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	81
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti del Relatore</i>)	84
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	85

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	83
DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	83
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	87
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno del 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016. C. 1469 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	83
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	88

V Bilancio, tesoro e programmazione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 977 Germanà recante Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana, di rappresentanti dell'UPI e dell'ispettore capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni presso la Ragioneria generale dello Stato, Salvatore Bilardo	90
--	----

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive, nonché misure di contrasto della violenza in occasione delle manifestazioni sportive e di semplificazione. C. 1603 Governo (<i>Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione</i>)	90
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. C. 395-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>) .	93
Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. C. 1171-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	96
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	97
DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni XI e XII) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	101

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. Nuovo testo C. 491 (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	101
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano. Atto n. 72 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	102
---	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea. Atto n. 73 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) .	102
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie. Atto n. 74 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	103

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2019 Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	106
ALLEGATO (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	107

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di: Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani (ANPE), Associazione Pedagogisti Educatori Italiani (APEI), Società Italiana di Ricerca Didattica (SIRD), Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione (CUNSF), Società Italiana di Pedagogia (SIPED) e Società Italiana di Pedagogia Speciale (SIPES) nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 877 Azzolina: Disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole	109
Audizione informale di rappresentanti dei sindacati FLC CGIL, SNALS, CISL-Scuola, UIL-Scuola, GILDA-UNAMS, UNICOBAS e ANIEF, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 682 Capitanio, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182 Comaroli, C. 1425 Gelmini, C. 1464 Mura, C. 1465 Schullian, C. 1480 Pella, C. 1485 d'iniziativa popolare, C. 1499 Frassinetti, C. 1576 Fusacchia e Petizione n. 111 in materia di educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione	109

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. Emendamenti C. 395-A Gallo.	109
--	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'ANAS, sulla gestione di Anas e sullo stato degli investimenti nella rete stradale e autostradale nazionale	110
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione di rappresentanti di RenOils (Consorzio Nazionale di Raccolta e Recupero Oli e Grassi vegetali ed animali esausti), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	110
---	-----

ERRATA CORRIGE	111
-----------------------------	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di rappresentanti di Confartigianato, FAI Trasporto persone, Federtrasporto, Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (UNRAE), Dekra Italia Srl, Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani (ACCP), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti modifiche al codice della strada (C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1358 Meloni, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi e petizione n. 38) ...	112
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	112
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030	115
Audizione di rappresentanti di Terna Spa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	115
Audizione di rappresentanti di ENI Spa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	115

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	116
---	-----

ERRATA CORRIGE	122
-----------------------------	-----

XIII Agricoltura**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale segretari comunali e provinciali (UNSCP), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 982 Gallinella, recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura	124
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea**COMITATO DEI NOVE:**

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432-A Governo, approvato dal Senato	125
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sui lavori della Commissione	126
Sulla pubblicità dei lavori	126
Audizione del Direttore di RAI Due, Carlo Freccero	126

Comunicazione del Presidente	127
Sulla pubblicazione dei quesiti	127
<i>ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (dal n. 58/344 al n. 64/359)</i>	<i>128</i>

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	135
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Programmazione dei lavori	136
---------------------------------	-----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*



18SMC0051280